

**D E L L A**  
**DILUCIDAZIONE**  
**SULLA SANTA BOLLA**  
**D E L L A**  
**C R O C I A T A**  
**DEL REGNO DI NAPOLI**

OPERA DELL'ABATE D. ANDREA LIBERATO  
NATALE VIGLIENO DELLA REAL CIT-  
TA', ED ISOLA DI PROCIDA,

**DIVISA IN DUE LIBRI.**



*ave Crux spes unica.*

**NAPOLI MDCCLXXXIV.**

---

Presso Antonio Settembre  
**CON LICENZA DE' SUPERIORI**

---

*Videmus Orientalem Ecclesiam, post longa captivitas  
tempora, magna ex parte ad antiquam libertatis glo-  
riam rediisse. Dicendum igitur ore, dicendum corde: Glo-  
ria in Altissimis Deo, & in Terra pax Hominibus bonae  
voluntatis.*

Pascale Papa II. in una sua lettera  
a' Cro-cesignati di Terra Santa l'anno  
1099. che può leggerfi nelli atti de' Con-  
cilj tom. 6. part. II.

---

# L' A U T O R E <sup>III</sup>

AL BENIGNO , E CORTESE  
LEGGITORE .



Sfendosi pubblicata anni sono dal P. Pietro d' Onofrij Prete della Rispettabile Congregazione dell' Oratorio un Opera a forma di Dialoghi , con di più un Summario nella stessa guisa , fu la Santa Bolla della Crociata per il Regno di Napoli , potrebbe maravigliarsi il Leggitore , perche io in età giovanile di anni ventuno in circa , tuttocche privo di ogni merito , e sapere , abbia impreso a dare al-

IV.  
la luce questa mia debole fatica  
concernente la stessa materia ;  
tenga per certo , che altro non  
mi ha mosso , se non se l'insi-  
nuazione , e 'l comando rispetta-  
bilissimo ricevuto dall' Eminen-  
tissimo Cardinale Giuseppe Ma-  
ria Capece Zurlo , Zelantissimo  
Arcivescovo di Napoli , ed at-  
tuale Commissario Generale Apo-  
stolico della stessa Crociata . Quin-  
di avendola divisa in due libri,  
nel primo colla chiarezza , e  
brevità , che ho potuto , oltre  
di aver dimostrato il significato,  
l'origine delle Crociate , quante  
se ne siano fatte nella Santa  
Chiesa per Terra Santa , se fu-  
no esse fatte giustamente , e

quan-

v

quanto per l'addietro ne furono intraprese nella medesima per altri affari; affinche non si creda, che la nostra concessa per la prima volta l'anno 1777. dal Regnante Sommo Pontefice PIO VI. il Grande sia cosa moderna, ma bensì antichissima, sono venuto a trattare, che la detta Bolla sia stata concessa per sei anni, e che poi rinnovasi per ogni sessennio, quando ella pubblicasi, quando dura in particolare, chi possa goderla, quanto debba pagare, che per questo pagamento non commettesi simonia alcuna, e che sia, e che potestà abbia il Commissario Generale Apostolico della detta Cro-

cia-

ciata. Nel secondo poi, dopo d'aver dichiarata la dottrina delle Sante Indulgenze, ho dimostrato a fedeli, che concorrono a prendersi la detta Bolla, quanti Privilegj spirituali, e temporali, e quante Indulgenze ella concede a chi se la prende, per cui sono venuto a dichiarare quanto ella sia giovevole, e quanto vantaggio apporti a chi se la prende. Sicche io, per obbedire, mi sono accinto, come meglio ho potuto, a tale impresa, eliminando qualsivoglia inutile questione, col trattare soltanto quello, che poteva e dilettere, e giovare, e non già tediare il benigno Leggitore, rimettendo-

lo al P. Onofrij, se vive desideroso d'informarsi su lo strutto, li latticinj, ed altro, che diffusamente tratta. Pertanto, benigno Leggitore, altro non resta, che pregarti di compatire la mia fresca etade, e di avvalerti di queste mie deboli fatiche, che si raggirano su di una materia tanto utile per concorrere al vantaggio, che quella reca non solamente alle persone private, ma altresì al pubblico. Vivi felice.

ER.

ERRATA

CORRIGE

*oblata* pag. 9. lin. 22.  
*Bullum* pag. 49. lin. 7.  
*miracula* pag. 56. lin. 1.

*ablata*  
*Bellum*  
*miracula* :

DEL

L E T T E R A  
DEL REGNANTE SOMMO PONTEFICE  
PIO VI. IL GRANDE  
SCRITTA ALL'AUTORE.  
DILECTO FILIO  
ANDREÆ VIGLIENO  
PIUS PAPA VI.

*Dilecte Fili Salutem, & Apostolicam  
Benedictionem.*

**N**Ova & observantiæ & ingenii specimina præferunt literæ tuæ, quas una cum libello, cui titulus *Della Dilucidazione della Santa Bolla della Crociata*, ad Nos misisti. In adeo juvenili ætate, ( quum vix annum

num vigesimum primum attigeris ), mirum accidit te non unum alterumve, sed tertium jam ingenii foetum prælo dedisse; quodque indicium Nobis est animi ad Religionem pietatemque propensi, lætamur res ad Ecclesiam, ejusque disciplinam spectantes tibi esse in deliciis; memoria enim tenemus, quas de Indulgentiis, deque Christi Ecclesia in lucem donasti elucubrations. Gravioribus curis distenti otium hæctenus minime habuimus librum tuum perlegere: attamen dubitare nolumus, quod Religionis puritatem, Disciplinæque Ecclesiasticæ vigorem non sapiat; quapropter te vehementer hor-  
tamur,

tamur, ut in proposito benemere-  
rendi de Ecclesia persistas, ac so-  
lertia, diligentiaque tua confun-  
das, qui sæculi corruptelis at-  
tracti, vel otio vitam tranfigunt,  
vel caduca misere sectantur. Nos  
vero magis magisque te pater-  
na benevolentia prosequentes,  
gratique officio, quo nos colis,  
Apostolicam Benedictionem tibi  
dilecte Fili peramanter imper-  
timur.

Datis Romæ apud S. Ma-  
riam Majorem pridie Nonas Sex-  
tiles MDCCLXXXIV. Pontifica-  
tus Nostri Anno Decimo.

*Prochysam.*

*Calistus Marinus a-Latinis  
Epistolis SANTISSIMI.*

# LO STAMPATORE

AL CARO LETTORE.

**S**iati d'avviso o caro Lettore, che la presente Opera uscita da miei Torchi, oltre che è stata dal Regnante Santo Padre PIO VI. sommaramente gradita, come appare dalla di lui lettera, che l'Autore a calde mie preghiere ha dato alla luce; è stata ancora con molto applauso ricevuta da molti Eminentissimi Cardinali, e Prelati di Santa Chiesa; le lettere de' quali, l'Autore, che ha tanto a cuore la modestia, ha tralasciato di farcele stampare, ed abbenchè con tante preghiere l'ho spronato, è stato sempre tuttavia restivo. Addio.

DELLA  
DILUCIDAZIONE

SULLA SANTA BOLLA.

DELLA  
CROCIATA

DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO PRIMO

OVE RAGIONASI DELLA ESISTENZA, E DELLA  
NATURA DELLA DETTA BOLLA, E DELLA  
FACOLTA' DEL COMMISSARIO GENE-  
RALE DELLA MEDESIMA.

---

CAPITOLO PRIMO

*Cosa mai significò nella Santa Romana Chiesa la voce  
Crociata; e donde tragga ella la sua origine.*



I. A voce Crociata nella Santa Roma-  
na Chiesa è adoperata per dinotare  
una Guerra Santa intrapresa contro  
i Saraceni, che tenevano sotto il  
di loro importabile giogo il Paese  
di Terra Santa, la di cui Città Ca-  
pitale è Gerusalemme (a), chiamata  
dissi Crociata, perchè a Soldati, che militavano in tale  
spedizione era proposto in stipendio l'Indulgenza plena-

A  
ria  
(a) Ebbe questa Città di Gerusalemme tal nome, che s'  
interpreta *Visione della Pace, o Eredità del Paese*, per essere sta-  
ta

ria, e per distintivo carattere Militare una Croce: posta alla destra degli omeri, affisa sulle vesti: Di ciò ne fanno piena testimonianza Monsignor Claudio Fleury, nella sua Storia Ecclesiastica al tom. IX. lib. LXIV. num. XXXII., ed il Venerabile Servo di Dio Cesare Cardinal Baronio, che ne' suoi Annali Ecclesiastici al tom. XI. num. I. all'anno di Cristo 1095., scrive così: *Pro stipendio erat Indulgentia peccatorum proposita; atque, ut Petrus Diaconus ait: Erat pro Tessera Militari, Signum Sanctissima Crucis: ad cuius autem evidens indicium communi consilio Signum Sanctae Crucis super scapulam dextram impressere vestibus.* E quantunque poi il Cardinal Baronio, nel luogo citato non abbia fatta menzione del colo-

ta ( come dicefi ) fondata da Melchisedeco Re, e Sacerdote, che le diede il nome di *Salem*, e siccome poscia di questa Città si refero padroni i Jebusei, che quivi perciò fabbricarono una fortezza appellata *Jebus*, se ne formò quindi ( come dicono ) da queste due parole *Salem* & *Jebus* il nome di *Jerusalem*; ma che ne sia di tal controversia, la rimetto agl' Interpreti della Sagra Scrittura, bastandomi soltanto avvertire; I. che questa Città Capitale di Terra Santa era posta sulle frontiere delle Tribù di Beniamino, e di Giuda, alle quali ella alternativamente era attribuita, II. che ella era edificata sopra tre Colli, irrigata dalle acque di Siloe, Geon, e dal fiume Cedron, e circondata da' Monti, III. che ella oltre di esser grande, e bella pel Tempio, per gli Edifizj, e per le spaziose piazze, erasi altresì resa la più illustre nell'Oriente per esservi le Sede del Reame di Israele, e della Religione IV. che in essa si adempirono i misteri della Redenzione dell' Uman Genere, V. che essendosi finalmente verificata la predizione del Figlio di Dio, il quale predisse: *che non si lascerebbe in essa pietra sopra pietra, la già detta Città fu talmente rovinata da Tito, che appena ve ne restarono debolissimi vestigi: fu poi, e vero, di nuovo edificata, ma in una maniera assai differente, ed avendo sofferte varie vicende, si possiede ora dal Regnante Soldano de' Turchi Achet IV.*

colore della Croce, ( che poi fu vario, come vedremo appresso. ), sulla però di meno attestano il citato Fleury al num. 54., il Canonico Rolato Antonio Rolati, nel suo *Esercizio Cotidiano all' Eserc. XVI. pag. 482.*, e l' Abate Giuseppe de Novaes, negli *Elementi della Storia de' Sommi Pontefici al tom. 2.*, nella vita del Pontefice Urbano II., che era di color rosso: ed in verità, non solo di ciò ne somministrano chiara, e luminosa testimonianza Il Pr. Fr. Francesco Van-Ranst Teologo dell' ordine de' Predicatori, nel suo *Opuscolo Istoria Teologica de Indulgentiis, & Jubbilo alla quest. XII. num. 6.* dicendo così: *Vocatur Cruciatæ, quia consuevit Indulgentias similes iis, quas Urbanus II. olim concessit ad recuperandam Terram Sanctam illis, qui insigniti CRUCE RUBEA eo proficiscebantur;* ed il P. Fr. Lucio Ferrara Minore Osservante, nella sua *Biblioteca al tom. 1.*, nella esposizione delle parole *Bulla Cruciatæ num. 1.*, scrivendo nel seguente tenore: *Bulla Cruciatæ concedebatur Militibus, qui RUBEO Signo Sanctæ Crucis insigniti ad bellum contra Turcas proficiscebantur sub Urbano II.;* ma ancora Lorenzo Echard Inglese Arcidiacono di Stofwe, che nella sua *Storia Romana al tom. VIII. lib. XL. cap. II. num. IV.*, dice così: *Stabili, ( Urbano Papa II. ), che coloro, i quali prendevano le armi, avessero una Croce Rossa cucita sulla spalla destra. A questi si aggiungono il Signor Abate de Novaes, nel luogo citato, ed il P. Mabillon *Sac. VI. Bened. pag. 903. num. 6.*, i quali son d'avviso, che la Croce oltre di esser Rossa, era benanche ricamata.*

II. In quanto poi alla materia della Croce incontriamo negli Autori diversi sentimenti, e primieramente leggiamo scritto nella *Storia Ecclesiast. di Monsignor Fleury, al lib. 64. num. 54.*, che ella fosse di seta:

A 1 Era

„ Era Boemondo, ( egli dice ) all'assedio di un Ca-  
 „ stello in Campania col Conte Ruggiero suo Zio, quag-  
 „ do seppe la nuova della Crociata, s'informò esatta-  
 „ mente della qualità de' Signori Crociati, e delle loro  
 „ truppe, ed avutane contezza, si fece arrecare una pez-  
 „ za di drappo di seta, e messa in pezzetti, la distri-  
 „ buì in forma di Croce a tutta la sua gente, ritenen-  
 „ done una per se: imperocchè il segno di questi Pel-  
 „ legrini era una Croce rossa cucita sulla spalla destra.  
 In secondo luogo leggiamo presso la Biblioteca del cita-  
 to P. Ferrara nella giunta alla parola *Bulla Cruciata*  
 fattavi da man straniera, che ella fosse di panno, ed  
 eccone le parole: *Primus Terram Sanctam è manibus*  
*Infidelium eruere conatus est Urbanus II. in Concilio Cla-*  
*vamontano anno 1095. habito, Episcopos, & Pralatos ad*  
*eam expeditionem cohortatus, data pro militari tessera ad*  
*hoc Bellum Cruce, super scapulam dexteram eu purpurino*  
*panno gestanda.* Ma abbenche questi due sentimenti sie-  
 no diametralmente contrarij, nulla però di meno stimo  
 poterli in qualche modo conciliare; dicendo, che le  
 persone Crocesignate piu ragguardevoli la portassero di  
 seta, e le altre d' inferiore condizione l' avessero di  
 panno.

III. Incominciò poi a variare in parte il colore  
 della Croce nella seconda Crociata; poichè scrive il ci-  
 tato Lorenzo Echard *al cap. IV. num. XXXIII.*, che  
 S. Bernardo predicando la Crociata in Francia, ed aven-  
 do a tal effetto portato seco un fascio delle solite Cro-  
 ci, che non bastarono pel gran numero di que, che la  
 richiesero, fu costretto a fare in pezzi i propri abiti,  
 per farne piccole Croci; quante ne permise la quantità  
 del panno. Ecco le formali parole del citato Scrittore:  
*Il Predicatore zelante, parla di S. Bernardo, distribuit*  
*sul*

5

ful fatto un gran numero delle dette Croci, che aveva portate seco, ma come non bastaron per tutti, tagliò le sue vesti in forma di piccole Croci, e ne dispensò, fino a che ve n'ebbe. Il che autenticano chiaramente Monsignor Fleury nella sua Storia Ecclesiastica al tom. X. lib. LXIX. num. XIV.; e l' Abate Bonaventura Rancine ancora nella sua Storia Ecclesiastica al tom. VII. art. V. num. III. nel Sec. XII.

IV. Or se alcuno dimandasse, quando mai s'introducesse il costume, che alcuni Soldati portassero la Croce di color rosso, e gli altri di diverso colore, diciamo che ciò avvenne nella terza Crociata. Poichè essendosi in questa Crocesignati i Re di Francia, e d'Inghilterra e'l Conte di Fiandra, questi per allontanare affatto qualunque confusione, che nascer potuto avesse tra le loro Nazioni, stabilirono concordemente, che la Nazione Francese prendesse una Croce di color rosso, l'Inglese di color bianco, e quella della Fiandra di color verde. Del che quantunque ne parli tutto altrimenti Monsignor Fleury nella sua Storia Ecclesiastica al tom. XI. lib. LXXIV. num. XV., scrivendo nella seguente maniera: *Per distinguersi il Re di Francia co' suoi sudditi, presero la Croce rossa: il Re d'Inghilterra poi, ed i suoi presero la Croce verde;* nulla però di manco l'affermano costantemente Lorenzo Echard, ed il Cardinal Baronio. Poichè il primo, nel luogo citato al cap. V. nel num. XVI., scrive così: *I due Re si presentarono i primi a riceverla, di poi i principali Signori dello Scato, e per togliere ogni confusione, determinarono, che i Francesi prendessero una Croce rossa; gl'Inglese una bianca, e i Fiamminghi una verde.* Il secondo poi Historico Autore ne cita i suoi annali all'anno di Cristo 1188. al tom. XII., riferisce così: *In susceptione Crucis ad cognoscen-*

dam gentem suam, signum evidens sibi, & suis provi-  
 derunt. Rex namque France, & gens sua susceperunt  
 cruces rubras, & Rex Anglia cum gente sua suscepit  
 cruces albas, & Philippus Comes Flandriae cum gente  
 sua suscepit cruces virides. Non è qui da ometterli l'  
 opinione di alcuni Autori, i quali vogliono costante-  
 mente, che i Tedeschi in questa Crociata, e nelle  
 altre abbiano presa una Croce di color negro, e gl'  
 Italiani quella di color giallo, e che alle volte si sia  
 portata questa Croce, anche sul cappuccio.

V. In quanto poi al motivo, onde distinguevansi  
 questi Soldati col sagro segno della Croce, diciamo, che  
 avvenne ciò in primo luogo per richiamare di continuo  
 alla di loro memoria l'eccelsa gloria, ch' essi avevano  
 di riacquistare la Terra Santa soggiogata da Saraceni, in  
 cui Nostro Signore Gesù Cristo per la salute dell'uman  
 Genere, dopo esservi nato, e vissuto, volle morirvi sulla  
 Croce (a). In secondo luogo per significare, che essendo

(a) Di due spezie furono presso gli antichi Popoli le Cro-  
 ci: una appellavasi semplice, perchè era un semplice legno, a  
 cui o corde, o con chiodi erano affissi i Condannati; ed ad essa  
 fu affisso Aman, poichè leggesi in Ester al cap. 5., che  
 ella fu *Excelsa trabes*: l'altra poi appellavasi composta per esser  
 formata di due legni, e dividevasi in tre spezie. La prima di-  
 cevasi *Decussata*, cioè composta di due legni obliqui, che forma-  
 vano la Lettera X, e questa è la Croce, ove l'Apostolo S. An-  
 drea fu affisso. La seconda *Commissa*, perchè era fabbricata in  
 forma di T, cioè uno de' due pezzi di legno era dritto, e l'al-  
 tro al di sopra situato per linea orizzontale. E finalmente la ter-  
 za chiamavasi *Immissa*, perchè era composta in tal modo, che  
 una parte del legno dritto avanzava più in alto di quello, che  
 era il legno attraverso. E di questa maniera affermiamo con il  
 Ven. Cardinal Baronto all'anno di Cristo 34. num. 93., col Cal-  
 met

7  
questo Paese sotto l'aspra tirannia degli Infedeli, i quali voleano da quello bandire il nome Cristiano, il di cui glorioso Trofeo è la Croce; guerreggiando essi contra questi combattevano per la Fede di Gesù Cristo. E finalmente, perche il segno della Croce è segno di Vittoria: infatti gl'Israeliti vinsero nell'uscire dal Mar Rosso gli Amaleciti; perche mentre nel tempo dell'attacco Mosè pregava colle mani distese, a foggia di Croce, siccome attestano S. Agostino, e S. Gregorio Nazianzeno; In fatti il primo *serm. 94. de Temp.*, scrive così: *Moses manuum elevatione Mysterium Crucis ostendit*, ed il secondo Padre *Apol. 1.* parla in tal maniera: *Moses in Monte manus extendens, crux adumbrata, victoriam tulit*. Inoltre tal segno diede l'Eterno Iddio a Costantino il Grande Imperatore Romano per attestargli, che l'avrebbe fatto vincere il crudel Massenzio pretensore dell'Impero, poichè nel mentre questi marciava per la campagna con le sue Schiere, gli mostrò nel Cielo una  
Cro-

met sopra il cap. 27. di S. Matteo al vers. 32. e con il P. Ayalà nella sua Opera *Pictor Christianus. at lib. 3. cap. 18.* che fu quella di Cristo; Cheche ne dicano alcuni, i quali vogliono che la Croce di Cristo senza titolo fosse fatta in forma di T, e che perdesse poi tal forma, quando vi fu apposto il titolo. Ma noi diciamo, che essendo in quel tempo in uso presso i Romani di servirsi della Croce *Immissa* per apporvi il titolo della condanna, e che non si mutò tal uso. se non nell'anno di Cristo 321. per ordine dell'Imperador Costantino il Grande, siccome rapporta Fleury nella sua *Storia Eccl. al lib. X. num. XXV. II.*, e che vedendosi in tutta l'antichità le Croci di Cristo così dipinte, sembra perciò la di loro pretensione niente ragionevole; fu di ciò potraffi leggere l'opera dell'Eminentissimo Cardinal Gotti intitolata *la Verità della Cristiana Religione al tom. 4. part. 2. cap. 27. §. 2.* ove impugna il P. Serry, che siegue questo mal sostenuto sentimento.

8  
Croce di luce, che portava scritte tai parole: *Con questo segno vincerai*; in tutto il giorno restando l'Imperadore fisso nel pensiero di tal maraviglia, la notte a lui comparve Gesù Cristo, dicendogli, che si servisse di questo segno contro i suoi nemici ne' combattimenti; Sicchè fattosi giorno ne fece fare degli esemplari ricchi di gemme, e di pietre preziose per le sue truppe, e diede il nome a tal insegna di *Labarum*: attaccò poscia la Battaglia, e vinse il nemico. E finalmente tralasciando le altre pruove per non recar molestia a chi legge, richiamiamo solo alla memoria la maravigliosa azione di Bogoris Re di Bulgaria, succeduta nell'anno di Cristo 866. Ritrovavasi questo illustre Principe insieme co' suoi Vassalli involto nelle tenebre del gentilesimo, quando per opera di due Monaci, e di una sua Sorella, che era stata prigioniera in Costantinopoli, ove aveva abbracciata la Fede Cattolica, si fece Cristiano, e prese al Sagro Fonte il Nome di Michele; accortisi di ciò i Grandi della sua Corte, mossero contro di lui tutto il suo Popolo per detronizzarlo; Laonde marciò lui contro de' Sediziosi, con quarantotto soli suoi Soldati, che l'avevano serbata fedeltà; e gli dissece, richiamandoli alla sua ubbidienza, e tutto ciò a riguardo di aver dipinte sulle sue Bandiere il segno della Santa Croce. Ho ritratto io questa illustre pruova *del lib. 54. num. 49. dalla Storia Eccl. di Monsignor Fleury, e dal tom. 1. pag. 227. del Dizion. Storico Portatile dell'ediz. di Bassano dell'anno 1773. del Signor Abate Ladvoat.*

VI. Ma non basta di aver ragionato fin' ora sulla spiegazione della voce Crociata, che abbiám detto non altro significare, che una guerra Santa composta di Soldati, che riceveano per stipendio l'Indulgenza, e per contrasegno Militare una Croce affissa alla spalla destra,  
o pure ..

o pure al cappuccio: fa d' uopo ancora il dichiarare  
 quei privilegj aveffero questi Soldati , e quindi come  
 questa Sagra Spedizione veniffe regolata . Per ciò che  
 spetta dunque a privilegj, abbisogna sapere, come que-  
 sti erano tre, primieramente coloro, che prendevano id  
 tal guerra le armi, entravano coi loro averi, sotto il  
 proteggimento della Santa Sede, per cui se qualche per-  
 sona osava nel tempo del viaggio di travagliarli, o pu-  
 re usurpare i loro beni era scomunicato dal Vescovo  
 del luogo, dalla qual censura non potea essere prosciol-  
 to, se prima non avesse data una convenevole soddisfa-  
 zione, siccome rilevasi chiaramente dagli atti de' Concilj  
 de' Romani Pontefici al tom. VI. part. II. pag. 1723. ,  
 dove ritroviamo scritto: *Interim vero eos, qui ardore  
 Fidei ad expugnandos illos laborem istum assumpserint,  
 sub Ecclesie defensione, & Beatorum Petri, & Pauli  
 protectione, tanquam vera obedientia filios recipimus, &  
 ab universis inquietationibus tam in rebus, quam in per-  
 sonis statuimus manere securos. Si vero quispiam molesta-  
 re eos ausu temerario presumpserit, per Episcopum loci  
 excommunicatione feriatur: & tandiu sententia ab omnibus  
 observetur, donec oblata reddantur, & de illatis damnis  
 congrue satisfiat.* In secondo luogo, che que', che marcia-  
 vano per la detta Spedizione erano esenti dal digiuno ,  
 come dice Orderico Vitale *Hist. Eccl. lib. 9. appresso  
 Duchesne inter Script. Norman. pag. 720.* , e da tutte  
 le altre opere penali, alle quali sarebbero stati obliga-  
 ti pei Canonj Ecclesiastici, siccome rapporta Monsignor  
 Fleury nella citata sua Storia Eccl. al Lib. LXIV. num.  
 XXXII. , e tutto ciò loro si accordava, dice l'istesso Au-  
 tore a considerazione de' pericoli, e delle fatiche, alle  
 quali si esponevano in tale impresa. Il terzo privilegio  
 finalmente portava, che questi Crocesignati venissero

B esenti

esenti dall'interdetto, siccome riferisce il suddetto Fleury nel luogo uccennato al Lib. LXXV. num. XXV., un sì fatto privilegio però non fu loro accordato da principio, ma bensì nelle Crociate susseguenti. Ve ne furono in seguito a questi tre privilegi aggiunti degli altri, come presso l'istesso Fleury all'anno di Cristo 1252. lib. LXXXIII. num. XXXIV., leggesi de' Crocesignati della Francia: „ Affinchè il Papa Innocenzo IV. rin vigorisse „ la Crociata di Terra Santa aggiunse nuove grazie all' „ Indulgenza plenaria, dando facoltà al Vescovo d'Avignone di assolvere que', che aveano percosso i Chierici, o abbruciate le Chiese; di dispensare i Chierici dalle irregolarità, nelle quali erano incorsi; di permettere a Bastardi di ricevere gli Ordini Sagri, ed i benefizj, e di commutare nel voto della Crociata tutti gli altri, eccetto quello di Religione “. Di questi privilegi poi avremo occasione di ragionare nel secondo Libro. Come poi questa sagra spedizione venisse diretta, il ricogliamo da Lorenzo Echard, nel luogo citato al Lib. XI. cap. II. num. IV., dove dice così „ Stabili, ( Papa Urbano II. ), che i ricchi porgeffero „ ajuto a' poveri, e conduceffero seco de' Soldati a loro „ spese; che le Donne, i Vecchi, e gl'Infermi ne fossero esclusi, e che i Sacerdoti, ed i Chierici non si arrollassero, senza la permissione del loro Vescovo: „ E più chiaramente il Signor Fleury nel luogo anzidetto al Lib. LXIV. num. XXXII., così scrive “ Per „ altro non pretendiamo Noi, questo è l'istesso Papa, „ che parla, che i Vecchi, o gl' Nobili, ed altri non „ atti alle armi intraprendano tal viaggio, nè le donne senza i loro mariti, o fratelli, ed altri Uomini, „ che loro sieno di guida. Tutte queste persone piuttosto turbano l'ordine, che soccorrono. I ricchi ajute.

„ fanno

» fanno i poveri, e condufranno seco loro delle genti  
 » di fervigio a loro spese. I Sacerdoti, ed i Chierici  
 » non si determineranno a tal impresa, senza la per-  
 » missione de' Vescovi, la cui benedizione dee prender-  
 » si da' Laici medesimi per andare in pellegrinaggio.  
 » Da chi poi fosse regolata questa Sagra Spedizione, ne  
 » parleremo a suo luogo.

VII. A questo proposito mi sembra ben fatto es-  
 aminare se la proibizione fatta a Fedeli sotto pena di  
 scomunica di portare a Saraceni armi, ferro, o legna  
 per costruire Galee, o di esibirsi Capitani, o Piloti de'  
 loro bastimenti, sia stata stabilita nel tempo della pri-  
 ma Crociata, o pure in altro tempo, ed occasione, su  
 di ciò rispondiamo, che questa proibizione, non trovand-  
 osi pubblicata, che nel Canone XXIV. del Sagra Con-  
 cilio terzo Lateranese Generale, celebrato sotto il Pon-  
 tificato di Alessandro III. nell'anno di Cristo 1179.,  
 cioè 84. anni dopo la prima Crociata, non può perciò  
 dirsi, che il sudetto stabilimento avesse origine dalla pri-  
 ma Crociata; ma più tosto, che poscia col pubblicarsi  
 l'altre Crociate sia stato da' Sommi Pontefici rinnovato  
 nelle Bolle successivamente spedire in tal occasione: in  
 fatti leggesi ristorta tal proibizione, non solamente in  
 una Bolla della Crociata d'Innocenzo Papa III., leggen-  
 dosi *nel Lib. LXXVII. num. XVII. della Storia del Fle-  
 ury* registrata, ed espressa in questi termini: " E per-  
 » ché i Corsari, ed i Pirati considerabilmente damneg-  
 » giano il soccorso di Terra Santa prendendo, e spo-  
 » gliando quei, che vanno, e ritornano, gli scomuni-  
 » chiamo insieme con i loro fautori; proibiamo sotto  
 » pena di scomunica di aver seco loro corrispondenza  
 » veruna, e ingiungiamo a' Magistrati de' rispettivi luo-  
 » ghi di reprimergli; altrimenti useremo delle censure

„ Ecclesiastiche contro le loro persone, e le loro Ter-  
 „ re. Rinnoviamo ancora, *così parla Innocenzo*, la sco-  
 „ munica proferita dal Concilio di Laterano contro  
 „ coloro, che portano a Saraceni, armi, ferro, o le-  
 „ gname per la costruzione delle Galee; o che si offro-  
 „ no a lor servizio, in qualità di Piloti: “ ma ancora  
 in una Costituzione del Sommo Pontefice Gregorio X.,  
 che incomincia *Adaperiat*, nella quale più precisamente  
 leggiamo. *Nonnulli maledictionis alumni, solo nomine*  
*Christiani, terrena dumtaxat, non caelestia sapientes, &*  
*innitentes perniciosis lucrorum studiis, ut in voluptuo-*  
*se vite facibus latius debacchantur, victualibus, armis,*  
*vasis, navilibus, & aliis necessariis, causa damnati qua-*  
*estus, Christi muniunt inimicos, ut ad impugnationem Fi-*  
*dei, Christianorum, ac Terræ Sanctæ depressionem robore*  
*fortiori sic consurgant &c.* Ritrovasi poi l'istessa ordina-  
 za fatta in altre Costituzioni Pontificie emanate, o nel-  
 le altre successive Crociate, ed in altre occasioni, che  
 tralasciamo, per non recar molestia, a chi legge.

VIII. Finalmente, primache veniamo a rispondere  
 alla rimanente parte del quesito, bisogna sulle prime  
 avvertire, che in seguito delle Crociate, oltre che tut-  
 ti coloro, i quali marciavano di persona in Terra San-  
 ta, era lor concessa l'Indulgenza, la quale si comparti-  
 va anche a quegli, che a proprie spese mantenevano  
 le genti al servizio, o che s'impiegavano personalmen-  
 te a servire a spese altrui, e tutti quegli finalmente,  
 che contribuivano coi loro averi a tal opera, guadagna-  
 vano le Indulgenze anzidette a proporzione del soccor-  
 so, che prestavano, e tutto ciò appare specialmente da  
 un passo della citata Bolla d'Innocenzo III., rapportato  
 dal Fleury nel luogo poco innanzi citato, in dove così  
 leggesi. “ Abbandonate dunque Fratelli miei, *così fa*  
 „ par-

„ parlare questo Storico il Santo Padre nella Bolla, le dis-  
 „ senzioni, e le gelosie; e riunitevi pel servizio di  
 „ Gesù Cristo. Tutti quegli, che lo faranno in perso-  
 „ na, e a loro proprie spese, avranno la piena remis-  
 „ sione di tutti i loro peccati, confessati che gli abbia-  
 „ no con vera contrizione. Quegli, che manterranno a  
 „ loro spese le genti da fervire, o che serviranno in  
 „ persona a spese altrui, guadagneranno la medesima In-  
 „ dulgenza; e quegli, che contribuiranno co' loro averi  
 „ la guadagneranno a proporzione del soccorso, che  
 „ somministreranno. “ Avvertasi secondariamente, che  
 sotto nome di Crociata nell'età seguente non si significhi  
 solamente la spedizione de' Militati in Terra Santa, ma  
 ancora quelle, che in seguito faceansi nella Santa Chie-  
 fa contro i Pagani, gli Eretici, i Scismatici, e gli al-  
 tri nemici della Chiesa, e si appellarono esse così, per-  
 che a tutti quelli, che marciarono in queste Spedizio-  
 ni, fu accordata da' Sommi Pontefici unitamente coi  
 privilegj accordati a que', che andavano in Terra San-  
 ta, anche l'istessa Indulgenza, ed alle volte anche mag-  
 giore; ma ciò vedremo a suo luogo.

IX. Rispostosi adunque allà prima parte del quesito,  
 onde dimandavasi, *che cosa significasse nella Santa Chie-  
 fa la voce Crociata*, passiamo ora a spianare la rima-  
 nente parte del quesito, con cui cercavasi, *onde mai  
 ella abbia tratta la sua origine*. E certamente se la con-  
 sideriamo, in quanto alle sole Indulgenze concesse a'  
 Soldati, che combattevano contro i Pagani per la Reli-  
 gione, asseriamo, che Papa Giovanni VIII., il quale  
 nell'anno di Cristo 878., essendo stato interrogato da'  
 Vescovi soggetti al Impero del Re Lodovico: se quegli  
 che combattendo contro i Pagani per la Religione; re-  
 stando ammazzati in guerra, guadagnavano l'Indulgenze,

lui

lui rispose di sì ; concedendola con la seguente lettera rapportata dal Baronio, ne' suoi citati *Annali* al tom. X. pag. 457. num. 34. dell'anno di Cristo 878. : *Omnibus Reverendissimis, ac Sanctissimis venerabilibus Coepiscopis per totum Regnum Cbarissimi Filii mei Ludovici constitutis. Quia veneranda fraternitas vestra modesta interrogatione suscitans quasivit; utrum qui pro defensione Sanctae Dei Ecclesiae, & pro Statu Christianae Religionis, & Republica in Bello nuper ceciderunt, aut de reliquo pro ea re casuri sunt, Indulgentiam possint consequi delictorum. Audenter Christi Dei nostri pietate respondemus: quoniam illi, qui cum pietate Catholicae Religionis in Bello certamine cadunt, requies eos aeterna vita suscipiet, contra paganos, atque Infideles strenue dimicantes, eo quod Dominus per Prophetam dignatus est dicere: Peccator quicumque hora conversus fuerit, omnium iniquitatum illius non recordabor amplius. Et venerabis ille Latro in una confessionis voce de Cruce meruit Paradisum. Manasses quoque impurissimus quondam Rex captus, carcerique arctissimo relegatus, ibi poenitentiam agens cum peritione Indulgentiae etiam Regni pristini, propter Domini Misericordiam, quae immensa est circa genus humanum, adeptus est solium. Nostra praefatos mediocritate, intercessione Beati Petri Apostoli, cujus potestas ligandi, atque solvendi est in Caelo, & in Terra, quantum fas est, absolvimus, precibusque illos in Domino commendamus. Optamus fraternitatem vestram in Christo bene valere.*

X. Ma se vogliamo poi vedere, come propriamente si sia instituita questa Sagra Spedizione per riacquistare Terra Santa, e così liberarla dal crudele giogo degl' Infedeli, diciamo coll' Eminentissimo Cardinale Orfi nella sua *Storia Ecclesiastica* tom. IX. lib. LXIV. num. LXXXVII, e con Monsignor Fleury, anche nella sua

det.

13  
detta Storia tom. IX. lib. LXII. num. XIV: , che S.  
Gregorio Papa VII. circa l'anno di Cristo 1074. , ne  
avea formato il progetto , per cui avea già radunati  
cinquanta mila Uomini pronti a marciare ad ogni suo  
ordine; e che poi sopraggiugnendo alla Santa Romana  
Chiesa de' Scismi, e delle guerre, svanì tal progetto ,  
che il Sommo Pontefice Urbano II. ristorò nell' anno  
di Cristo 1095. nel Concilio di Piacenza, e specialmen-  
te in quello di Clermont nella Francia tenuto a' 18.  
Novembre del sudetto anno, facendone la solenne pub-  
blicazione col seguente discorso rapportato dal Fleury  
nel luogo citato lib. LXIV. num. XXXII. in questi ter-  
mini: " Voi sapete, Fratelli miei, così parla il Papa in  
,, pien. Concilio, che il Salvatore del Mondo onorò con  
,, la sua presenza la Terra, che avea promessa agli an-  
,, tichi Padri, che chiamò egli sua Eredità, amandola  
,, particolarmente: e quantunque per le colpe de' suoi  
,, abitanti l'avesse per qualche tempo lasciata in po-  
,, tere degli Infedeli, non si dee credere, che Egli l'  
,, abbandonasse affatto. Da molti anni l'empia Nazio-  
,, ne de' Saraceni occupa i Santi Luoghi con un aspra  
,, tirannia; trassero i Fedeli a schiavitù, opprimendoli  
,, con tributi, e torti. Rubano loro i figliuoli, gli  
,, astringono all'apostasia, e ciò ricusando son tratti a  
,, a morte. Il Tempio di Dio è divenuto la Sede de'  
,, Demonj; sono gli altri Santi Luoghi divenuti stalle,  
,, e scuderie. Non hanno più riguardo a persona, qua-  
,, lunque siasi, mettono a morte i Sacerdoti, e i Dia-  
,,coni nel Santuario; vi corrompono le Donne, e le  
,, Vergini. Voi dunque, dolci Fratelli miei, armatevi  
,, di zelo di Dio, marciate in soccorso de' nostri fratel-  
,, li, e'l Signor farà con voi. Rivolgete contro il ne-  
,, mico del nome Cristiano le armi, che ingiustamente

,, ado-

„ adoperate gli uni contra gli altri. Compensate con  
 „ questa opera a Dio cara, i saccheggiamenti, gl' incen-  
 „ dj, gli omicidj, e gli altri delitti, che escludano dal  
 „ Suo Regno, a fine di ottenerne un degno perdono .  
 „ Noi vi esortiamo ingiungendovi per la remissione de'  
 „ vostri peccati, di muovervi a compassione de' nostri  
 „ Fratelli di Gerusalemme, e de' Santi Luoghi circon-  
 „ vicini, e di reprimere l'insolenza degl' Infedeli, che  
 „ vogliono soggettarsi i Regni, e gl' Imperi, e si pro-  
 „ pongono di estinguere il nome Cristiano. Altrimenti  
 „ è da temere, che ben tosto in quelle contrade peri-  
 „ sca la Fede “ (a). Seguita poi il Santo Padre il di-  
 „ scorso, che noi tralasciamo, perche parla de' privilegi,  
 „ che concedea, a chi imprendeva tal viaggio, de' quali  
 „ noi già abbiamo altrove fatta parola.

XL. Non basta poi il sapere, come il Papa S. Gre-  
 gorio VII., dopo di aver formato il progetto di tal  
 spedizione, che non potè mettere in opera per i varj  
 accidenti, che sopraggiunsero alla Santa Chiesa, onde il  
 Pontefice Urbano II. ebbe quindi l'agio di eseguirlo ;  
 Poichè in primo luogo bisogna avvertire, che prima di  
 S. Gre-

(a) Vi sono alcuni Autori, che hanno riferito diversamen-  
 te questo tratto, ma su di ciò risponde l'istesso Fleury dicendo, che  
 egli l'ha rapportato secondo la fedele narrazione, che ne ha fat-  
 to Guglielmo Tiro Autore grave, e giudizioso, e che poi que-  
 sta diversità di discorso sia avvenuta, o perche ciascuno ha fat-  
 to parlare il Pontefice secondo gli pareva più verisimile, o per-  
 che il Sommo Pontefice durando il tempo del Concilio, abbia  
 a questo proposito fatti più discorsi. Aggiugne questo Storico,  
 che dopo, che il Papa ebbe così parlato tutti esclamavano: Dio  
 lo vuole, Iddio lo vuole. Il che confermano Echarde nella sua  
*Storia Romana al lib. XI. cap. II. num. IV. tom. VIII.*, e Lodo-  
 vico Antonio Muratori ne' suoi *Annali d'Italia all'anno di Cri-  
 sto 1095.*

S. Gregorio VII., cioè nell' anno di Cristo 1064., essendo partiti dalla Germania settemila Pellegrini a visitare i Santi Luoghi in Gerusalemme, questi furono i primi a combattere contro gl' Infedeli, che volevano impedir a loro il passaggio, e spogliargli de' proprj averi, come potrà rilevarsi da Monsignor Fleury, nel *Lib. LXII. num. XII. della sua citata Storia Ecclesiastica*; ed in secondo luogo, che quantunque S. Gregorio VII. formasse semplicemente un tal progetto, pure non stabilì per contraffegno militare, quello della Santa Croce, donde poi, come già abbiamo veduto, derivò la voce Crociata a significare l' istessa Spedizione, perciocchè di ciò fu propriamente inventore il Sommo Pontefice Urbano II., come altrove abbiamo bastantemente osservato,

XII. Se andiamo indi ricercando quale fusse il motivo, che spirasse il magnanimo Urbano Papa II. a perfezionare i disegni della Spedizione delineata da S. Gregorio VII., e posta in obliuione per circa anni venti, s'iam d' avviso, che ciò avvenne, come scrive *all' anno di Cristo* il Baronio, perchè l' Imperadore di Costantinopoli Alessio Comneno mandò al Concilio di Piacenza, che tenevasi in questo anno 1095., da Papa Urbano Ambasciatori a pregare umilmente il Santo Padre, che spedisse i Cristiani Occidentali contra gl' Infedeli in difesa della Chiesa Orientale, che essi avevano quasi distrutta: *Urbanus igitur Papa*, queste son le parole del citato Autore, *quod scires saepe a praedecessore suo Gregorio Septimo, id esse tentatum, sed Schismatis intercedentibus, variisque Bellis fuisse impeditum, urgentibus litteris Alexii Imperatoris, nuper in Platentino Concilio lectis, rem noviter agere coepit, ut ex Fidelibus Christianis cogere exercitus in auxilium periclitantis Orientalis Ecclesiae, potissimum vero Hierosolymorum.* Ma di ciò ne fa

anche una più piena testimonianza Lodovico Antonio Muratori, *ne' suoi Annali d' Italia, all' anno di Cristo 1095.*, dove egli scrive in questo modo: “ Comparvero in Concilio ancora i Legati di Alessio Comneno Imperadore de' Greci ad esporre le di lui calde preghiere, ed istanze, per ottener soccorso contro i Turchi, ed altri Infedeli, che già aveano occupata la maggior parte dell' Impero di Oriente, e colle loro scorrerie si faceano vedere fin sotto le mura di Costantinopoli. Perciò Papa Urbano ivi cominciò a predicar la Crociata, e molti vi furono, che con giuramento s' impegnarono al viaggio di Oltremare, per militar alla distruzione degl' Infedeli.

XIII. Ma a tuttociò aveva data una mossa particolare un certo Eremita chiamato Pietro nativo della Diocesi di Amiens di Picardia nella Francia, Uomo di bassa statura, di magro aspetto, e di un esteriore semplicissimo, ma insieme di gran virtù, vivente in estrema povertà, camminava a piedi scalzi, ricoprivasi con un lorcio mantello, e qualora dovea far uso di cavalcatura, di altra non servivasi se non che di un Asino. Questo illustre Eremita, siccome nel decimo, ed undecimo secolo crebbe presso i Cristiani di Occidente il costume di andare a visitare i Santi Luoghi di Palestina, ove furono operati i Misteri della nostra Redenzione, andovvi anche egli con alcuni de' suoi Nazionali circa l' anno di Cristo 1093., ed entrando in Gerusalemme restò assai commosso in vedere que' Santi Luoghi, sotto il barbaro Impero de' Mussulmani. Osservò egli nel luogo del Tempio di Salomone eretta una Moschea, alcune Stalle collocate accanto al Santo Sepolcro; informossi dal suo Ospite Cristiano, quanto allora patissero, e quanto ne' tempi passati i loro Antenati avessero soffer-

sofferto nel visitare i Santi Luoghi, volle anche da se medesimo prendere contezza delle cose, e di ciò non contento, andò a visitare Simeone, allora Patriarca di Gerusalemme, uomo ripieno di virtù, e timore di Dio, parlò con lui per mezzo dell'Interprete; ed informossi a pieno del tutto, ed avendo inteso da questo Prelato, che da' Greci non potevasi sperare soccorso alcuno per la perdita della metà dell'Impero, che questi barbari gli avevano distrutta; risposegli con una fermezza di spirito, che se il Sommo Pontefice, ed i Principi Occidentali fossero stati informati della persecuzione, che ingiustamente soffrivano, avrebbero posto rimedio più presto, che fosse possibile; onde soggiunse al detto Patriarca di scrivere su di ciò diffusamente al Santo Padre, ed a Principi Occidentali, offerendosi a portarne i fogli, e fare quanto per questo affare poteva. Il Patriarca a questa insinuazione con piacere condiscese, e diedegli le lettere, che istantemente chiedeva. Avendo dunque Pietro ottenute le lettere, andò dopo qualche tempo ad orare nella Chiesa del Santo Sepolcro, ove si addormentò, e vidde in sogno il Divin Redentore, che così parlavali: *Levati o Pietro, e affrettati di eseguire la tua commissione, senza temere di cosa alcuna; imperocchè io sono teco. E tempo, che gli Santi Luoghi sieno purificati, e soccorsi i miei servi.* A queste parole Pietro incoraggiato sommamente si congedò dal Patriarca, e s'incamminò per la volta di Roma, dove giunto presentò le lettere al Santo Padre, allora Urbano II., dal quale fu graziosissimamente ricevuto, e ne riportò la promessa, che si farebbe adoperato in questo affare, qualora li si fosse presentata l'occasione. Laonde Pietro animato dall'accoglienza fattagli dal Santo Padre, e commosso dal suo ardente zelo, scorre tutta l'Italia, e passò le Alpi

predicando, ed eccitando i Principi Cristiani a fare una spedizione in Terra Santa; e così egli fu precursore del Sommo Pontefice Urbano II., che siccome osservammo; spinto anche dalle preghiere di Alessio Imperadore di Costantinopoli, cominciò a predicare la Crociata nel Concilio di Piacenza, ed in quello di Clermont nella Francia, facendone la solenne pubblicazione. Di tutto poi quel, che ho riferito fin' ora, ne fanno testimonianza Monsignor Fleury, *nella sua Storia Ecclesiastica lib. LXIV. num. XXXI. tom. IX.*, Lorenzo Echard, *nella sua Storia Romana tom. VIII. lib. XI. cap. II. num. I., e II.* Lodovico Antonio Muratori, *ne' suoi Annali d'Italia all' anno 1095.*, e l' Eminentissimo Signor Cardinal Orsi Domenicano, *nella sua Storia Ecclesiastica tom. IX. lib. LXIV. num. LXXXVIII.*

XIV. Non altro finalmente qui resta a dire, se non che il Papa Urbano II., siccome scrive il Venerabile Cardinal Baronio, *all' anno di Cristo 1095.*; per ottenere da Dio un felice esito di questa difficilissima impresa, che per la prima volta imprendevasi a fare nella Santa Chiesa, comandò nell' istesso Concilio di Clermont, udito il sentimento de' Padri, che gli Chierici dicessero l' Ufficio della BB. Vergine Maria, introdotto da molto tempo presso i Monaci da S. Pietro Damiano. (a). *Us*

*an-*

(a) Abbenche il citato Baronio, ed alcuni altri Autori abbiano di certo asserito, che S. Pietro Damiano sia stato l' istitutore di questo Ufficio; nulla però di meno noi crediamo che S. Pietro Damiano non ne fusse già l' istitutore; ma bensì il restoratore, imperciocchè il pio, e Dotto Cardinal Giovanni Bona nel suo trattato de *Divina Psalmodia cap. 12. §. 2.* adducendo molte autorità di gravissimi Autori, vuole costantemente, che più di trecento anni prima di S. Pietro Damiano, morto a' 22. febbrajo 1072. fosse stato in uso questo Ufficio tanto nella Chiesa

autem, queste sono le parole del prelodato Cardinale, *res difficillima inchoanda, hactenus in Ecclesia Catholica intentata optatum consequi posset effectum, placuit Urbano Pontifici Dei Genetricis precibus annitendum, ut conciliaret sibi caeleste numen; quod probe sciret experimento, quæque ardua progressura feliciter, quibus Beatae Mariæ Virginis faveret gratia, & aspiraret auxilium. Ad quod promerendum idem Christi Vicarius eodem Claramontensi Concilio, rogata sententia Patrum egit, ut honorariae ille preces, & Laudes, quæ vulgo Dei Genetricis appellari consueverunt Officium, apud Monachos eremitas institutionis Petri Damiani, ut superius vidimus frequentari cœptæ, ut ex illis deducerentur ad Clericos. Ma a ciò si aggiugne, che il celebratissimo P. Giovanni Mabillon, ave raccolto da Gaufrido, nella sua prefazione al secolo quarto dell'Ordine di S. Benedetto; che questa recitazione dell'Officio, ordinato da Urbano II. nel Concilio di Clermont fu cotidiana, poiche egli scrive: *Ut horæ Beatae Mariæ quotidie dicerentur.* L'istesso però lasciò scritto prima di lui il celebre Decano Radulfo, morto nell'anno di Cristo 1403., dicendo così, nel suo libro *de Canonum observantia alla proposizione XX. De officio vero B. Virginis legitur in Chronicis, quod Urbanus II. . . . in Gallias veniens, Concilium, apud Claramontem Urbem celebravit anno Domini 1095. de Mense Novembris, in quo statutum est, quod Horæ B. Mariæ Virginis quotidie dicantur.* Se alcuno poi vive desideroso di sapere quando*

fa Latina, quanto Greca: *Et ne, queste sono le di lui parole, Lectorem diutius protraham, in utraque Ecclesia Græca, & Latina, Horas Sanctæ Mariæ institutas invenio trecentis, & amplius annis ante Damianum.* Al quale sentimento favorisce ben anche il P. Paggi nel *Breviario de Romani Pontifici ab tom. II. nella vita del Sommo Pontefice Urbano II. num. LI.*

do poi siasi introdotto, che i Chierici non piu recitassero unitamente coll' Officio Divino, questo della Beatissima Vergine Maria, risponde il P. Bartolomeo Gavanti Generale de' Barnabiti, e Consultore della Sagra Congregazione de' Riti, nella Sez. VIII. Cap. VI. ad Rubricas Breviarii Romani n. 2. e 3. dicendo: *Ante Pium V. tenebatur Clerus ad recitationem quotidianam Officii parvi B. Mariae una cum Officio Domini: quam obligationem abrogavit Pius in Bulla ante Breviarium posita.*

## C A P I T O L O II.

*Quante Crociate mai si sieno fatte nella Santa Chiesa per la Terra Santa, e qual progresso abbiano elleno avuto.*

**E**ssendosi fin' ora' esposto, che cosa mai significhi Crociata, e donde ella abbia tratta la sua origine, Credo esser cosa utile quì di ragionare del numero, e progresso delle Crociate. Nell' antichità, siccome rilevasi dall' Ecclesiastiche Istorie, otto si furono le Crociate. La prima, fu quella che publicossi da Urbano Papa II. nel Concilio di Piacenza, e Clermont nell' anno di Cristo 1095. In questa si Crocisiò una grandissima moltitudine di Cristiani, tra' quali molti Nobili, e savj Uomini si videro, altri poi del basso popolo della Francia, della Germania, e dell' Inghilterra, oltre molti Fanciulli, Vecchi, e Donne si dabbene, che da partito. Or dovendosi questi raccogliere da diverse contrade, marciarono perciò fino ad un certo termine sotto differenti Capi. Infatti un corpo de' già detti Congregati, il pri-

mo

mo già spedito fu guidato da un nobile, e valoroso Peronnaggio chiamato Gautiero Senza vere, questi si mise in marcia all' 8. Marzo dell' anno 1096., passò per l' Alemagna e per l' Ungheria sino a Costantinopoli. Una truppa poi composta di circa quarantamila uomini a cavallo, e di altrettanti di fanteria, il seguì sotto la condotta del nomato Pietro Eremita, facendo l' istesso cammino del primo. Inoltre battè l' istesso sentiero degli altri un altro corpo di Uomini spediti a piede in numero di dugentomila, senza guida, e disciplina; e perciò abbandonati ad ogni sorta di licenza. Furono seguite queste truppe da un corpo di quindicimila Uomini, condotte da un certo Sacerdote di nazione Alemanna, chiamato *Godescalco*, ma essendo essi giunti in Ungheria, commisero tante rapine, che i Naturali del Paese prefero l' armi, e ne trucidarono una buona parte, restandone una piccola truppa, che limosinando giunse in Costantinopoli. Partirono poi dal mese di Marzo del detto anno sino a quello di Ottobre altre truppe, e tra queste in modo speciale se ne numerano tre. La prima comandata dal Conte di Tolosa, e Santo Egidio, che passò moderatamente per la Schiavonia, e per altri Paesi sino a Costantinopoli. La seconda di Gotifredo Duca di Lorena Principe di rara pietà, e saviezza, composta di dieci mila cavalli, e di settanta mila Fanti, gente tutta ben disciplinata, ed agguerrita. Questo esercito passò sempre con ordine, e senza commettere sfregolamento alcuno per l' Alemagna, per l' Ungheria, e per altri paesi sino a Costantinopoli. E la terza comandata da Ugo Conte del Vermandese, e Fratello del Re di Francia, da Roberto Duca di Normandia, e Fratello del Re d' Inghilterra, da Roberto Conte di Fiandra, da Eustachio e Bal-

e Baldovino, Fratelli del Duca Gotifredo, da Ugone Conte di S. Paolo, e da un grandissimo numero di altri Signori di rango inferiore, prese questa il cammino per l'Italia, e passando per la Lombardia, e per la Toscana giunse in Puglia, ma essendole ivi sopraggiunto l'inverno, prese quartiere in questa contrada per svernare, non essendo più tempo di mettersi in mare con questi, e nel principio di primavera, essendosi già anche radunata un'altra truppa di settemila uomini nella persona di Boemondo Principe di Taranto, ed il Principe Tancredi, partirono per Costantinopoli; ed essendo felicemente giunti in questa Imperial Città, e ritrovatevi già giunte l'altre truppe, fecero questi Principi insieme col Legato Pontificio Monsignor Ademaro Vescovo del Pù, che dovea comandare l'Esercito, un trattato coll' Augusto Greco (a), e postisi quindi questi Signori colle loro truppe in marcia passarono l'Esoponto, ove dopo aver fatta la rassegna delle medesime, ed avendo osservato di essere centomila Uomini armati a cavallo, e seicentomila fanti, computandovi anche i Fanciulli, i Vecchi e le Donne, andando verso la Bitinia, posero l'assedio a Ni-

(a) Era questo Imperadore Alessio Comneno uomo avaro, empio, perfido, ed Infedele nelle promesse, che nell'anno di Cristo 1081. aveva usurpato l'Imperial Corona al disgraziato Niceforo Botoniate. Il trattato, che aveva fatto con i Principi Crocesignati consistea in ciò: questi avevano giurato, che tutte le piazze dell'Impero, che avrebbero guadagnate dagli Infedeli gli avrebbero consegnate, o sottoposte al suo dominio. L'Imperadore poi dal suo canto dovea unire le sue forze alle loro, e somministrargli forza, e soccorso, per ajutarli alla presa di Gerusalemme. Ma avendo questo nel mentre, che quelli aveano fatte molte conquiste, da traditore rotto il patto; i Principi Crocesignati si ritennero le Terre, e le Provincie conquistate.

a Nicea (a), a 14. Maggio 1097., e la prefero a pat-  
ti a 20. di Giugno del detto anno . Fu questa Città  
consegnata da Crocesignati all'Imperadore Greco a te-  
nore del trattato fatto con essi in Costantinopoli , ma  
non avendo egli osservate le leggi del trattato, gli Cro-  
cesignati si stimarono prosciolti dal giuramento, che a lui  
avevano prestato, e perciò conquistando altre Città ,  
Piazze, e Castelli se le ritennero, e ritenendoseli for-  
marono primieramente il Principato di Edessa , nella  
persona di Baldovino fratello del Duca di Lorena Go-  
tfredo di Buglione; ed avendo poi prese altre piazze,  
e Città, ed in modo speciale quella di Antiochia a 3.  
Giugno dell'anno 1097., vi stabilirono secondariamen-  
te un altro Principato nella persona del Principe Boe-  
mondo. Da questa Città i Principi Crocesignati, ove si  
erano fermati per alquanti mesi per ristorarsi , scrissero  
al Papa sulle conquiste da essi fatte, e sulla morte del  
Legato Pontificio Ademaro Vescovo del Pùì , avvenuta  
al primo di Agosto dell'anno 1098. ; Donde essendosi  
posti in cammino per Gerusalemme, giunsero alla vi-

D

sta

(a) Questa Città di Nicea è affai illustre nell' Ecclesiasti-  
che Istorie per i due Concilj Generali ivi celebrati, uno, che è  
il primo Ecclesiastico celebrato nella Santa Chiesa, tenuto nell'  
anno di Cristo 325. per l' Eresia specialmente degli Ariani, che  
negavano essere il figlio di Dio Consustanziale al Padre, ed il  
secondo nell'anno 778. celebrato contro l' Eresia degl' Iconocla-  
stici, che negavano il culto delle Immagini . Era questa Città  
posta in una fertilissima valle, circondata da per tutto da Mon-  
ti, da quella parte in fuori, che riguardava l' Occidente. Il ri-  
manente di questa bellissima Città era cinto da grosse mura, e  
fortificato da spesse Torri . Solimano Scha fondatore della terza  
Dinastia de' Turchi Seliuquidi, che è quella di Roum, o di Na-  
tolia, possedeva allora questa Città, di cui se n' era impadronite  
nell'anno 1087. colla perdita di molto denaro, e sangue.

sta di questa Città con gridi di letizia alli 10. di Giugno dell'anno 1099. Tutta la truppa costava di venti mila uomini di fanteria, e di mille, e cinquecento di cavalleria; allora sì piccolo era il numero degli arrollati alla Crociata, poichè molti erano morti nelle Battaglie, altri stanchi delle fatiche, se n'erano ritornati alla patria, ed altri da una infermità contagiosa, insorta mentre dimoravano in Antiochia, erano morti. Giunti questi adunque alla vista di Gerusalemme, non ad altro pensarono, che ad assediandola, ed avendola ben cinta, ed attaccata con molte battaglie, la guadagnarono finalmente a' 15. di Luglio del detto anno. Tal vittoria riportarono dopo aver fatto un digiuno di tre giorni, molte pubbliche preghiere, ed una processione, in cui gli Ecclesiastici Crocesignati si videro a piedi nudi, seguiti da' Principi, e Soldati. Entrati poscia nella Città, e trucidati i barbari, elessero per Re Gotofredo di Buglione Duca di Lorena, e prima di ritornarsene nelle loro patrie, si portarono a visitare i Santi Luoghi con una gran divozione, siccome riferisce in questi termini Monsignor Fleury, *nella sua Storia Ecclesiastica al lib. LXIV. num, LXVI.* " Era maraviglioso spettacolo il vedere ,  
 » con qual divozione i Crociati visitavano, e baciava-  
 » no i vestigj della Passione del Salvatore. Tutto spi-  
 » rava lagrime, e grida di letizia, tutto rendimenti di  
 » grazie, in vedere il loro pellegrinaggio così ben com-  
 » pito, in gustare i frutti delle loro fatiche. I più spi-  
 » rituali s'immaginavano la felicità della Celeste Ge-  
 » rusalemme nel piacere, che provavano di vedere là  
 » terrestre. Gli uni confessavano i loro peccati con pro-  
 » ponimento di non più peccare, gli altri si profonde-  
 » vano in liberalità verso i poveri, i vecchi, e gl' in-  
 » fermi, stimandosi pur troppo ricchi di esser giunti a

» 99

„ così beato giorno. Altri visitavano a ginocchie nude  
 „ i Santi Luoghi: ciascuno si sforzava di superare la  
 „ pietà altrui. I Vescovi, ed i Sacerdoti offerivano il  
 „ Santo Sacrificio nelle Chiese pregando pel popolo, e  
 „ rendendo grazie al Signore di sì gran beneficio“. Frat-  
 tanto, il Papa avendo ricevuta la lettera de' Principi Cro-  
 cesignati scritta d' Antiochia, avea inviato in quelle re-  
 gioni Daimberto Arcivescovo di Pisa con un grosso  
 numero di Crociati Italiani; il detto Prelato giunse in  
 Gerusalemme, cinque mesi dopo la di lei conquista,  
 cioè alla fine dell'anno 1099., ed ivi fu eletto Patriar-  
 ca. Abbenchè adunque questa Crociata avesse un felicif-  
 simo evento, non ebbe però nella sua continuazione l'  
 istesso prospero successo, poichè i Principi Crocesignati,  
 cioè Anselmo Arcivescovo di Milano, Guiberto Conte  
 di Blandrez, Guglielmo Duca di Aquitania, Ugo il  
 Grande Conte del Vermandese, fratello del Re di Fran-  
 cia, e Stefano Conte di Chartres Città di Antiochia,  
 Stefano Conte di Borgogna, ed altri, non usarono pru-  
 dente condotta nel marciare, nel fermarsi a Costantino-  
 poli col Greco Augusto, e nel venire a zuffa con gl'In-  
 fedeli.

II. Quantunque dopo questa Crociata i Principi di  
 Edessa, e di Antiochia, ed il Re di Gerusalemme aves-  
 sero delle battaglie con gl' Infedeli, e molti Occidenta-  
 li venissero loro in soccorso, nulla però di meno non  
 prima dell'anno 1145., fu pubblicata la seconda Cro-  
 ciata; Imperciocchè questa fu pubblicata dal Sommo  
 Pontefice Eugenio III., con una sua Bolla, che leggesi  
 presso il Ven. Cardinal Baronio nell'anno di Cristo 1145.,  
 che incomincia: *Quantum Prædecessores Nostri pro li-*  
*beratione Orientalis Ecclesie laboraverunt.* A questa pub-  
 blicazione venne il Santo Padre per alcune ambasciate

ricevute dall'Oriente, le quali portavano, che Edeffa era stata presa dagl' Infedeli, e che ritrovavansi in gran pericolo le Città di Antiochia, e Gerusalemme: *Auditis legationibus*, scrive nel luogo additato il Baronio, è *Syria, missis de damnis illatis ab Infidelibus, Edeffa capta, Antiochia, atque Hierosolymis in discrimen adductis: de expeditione Occidentalium in Tegram Sanctam agitari ceptum est.* Non contento però Papa Eugenio di aver emanata questa Bolla, volle anche su di ciò scrivere un Breve a S. Bernardo Abate di Chiaravalle, affinchè egli ancora fosse concorso alla pubblicazione, lo che in verità fece il Santo nella Francia, e nell'Alemagna, compiacendosi il Signore, che grandi miracoli si operassero in contestazione della sua predicazione, e fu tale certamente l'effetto della sua Missione, che non solo mosse Luigi VII. il Giovine Re di Francia a Crocesegnarsi con una innumerevole truppa di suoi vassalli, ma ancora Corrado III. Re di Germania, ed Italia con un poderoso esercito. Del che avutane cognizione il Sommo Pontefice, stabilì, per evitare ogni confusione, che a questi due Eserciti presedessero due suoi Legati, cioè per quello di Corrado Teotino Alemanno Cardinal Vescovo di Porto, e per quello di Luigi il Giovine Guido di Fiorenza Cardinal Sacerdote titolato di San Grisogono. Partì però prima il Re Corrado con la sua truppa, che avendo attraversata l'Ungheria, la Bulgaria, e la Tracia, giunse a Costantinopoli a' 8. di Settembre dell'anno 1147., e quindi passato l'Esoponto, s'avanzò con l'Esercito nelle contrade di Natolia, condotto da' Greci dell' Augusto Greco Emmanuello ricevuti per guida. Ma tali guide non si mostrarono fedeli col Re Corrado; poichè il condussero per luoghi aspri, e malagevoli, ed avendolo ridotto con la sua armata in mez-

zo alle truppe del Sultano d'Iconio Turco Seliouquida, con cui l'Imperadore Greco avea intelligenza, ivi lo abbandonarono di notte, restando il povero Corrado con la sua truppa in questo stato sì pericoloso, onde, avendo ricevuta una fiera rotta da quel Soldano, gli convenne di svernare a Costantinopoli, e dissimulare coll'Imperatore Emmanuello. Or nel ritorno, che fece a questa Città, incontrò vicino a Nicea il Re Luigi, che essendosi inoltrato sino ad Efeso, unitamente col Re Corrado, il quale andava a Costantinopoli, e da cui si separò, inoltrandosi colla sua Armata sino alle sponde del Meandro, ove diede una battaglia fiera contro i Turchi, che ne rimasero nella maggior parte trucidati, ma questa vittoria gli costò la perdita di una buona porzione della sua retroguardia, la quale nel mese di Genajo dell'anno 1188., fu da detti infedeli dissipata, e distrutta. Partì poi Luigi col rimanente della sua armata, e giunse ad Antiochia, e finalmente a Gerusalemme, dove il Re Corrado colle sue truppe giunse a Costantinopoli venendo per mare ad approdare a Tolemaide detta allora *Acon*. Giunti questi adunque a Gerusalemme, ad altro primieramente non pensarono, che soddisfare alla loro divozione, visitando i Santi Luoghi, e quindi convocando una dieta generale di tutti i loro Signori, e di quelli del Paese, che tra essi risplendeano; Baldovino III. Re di Gerusalemme, la Regina Melisenda sua Madre, il Patriarca Fulchero, Roberto Gran Maestro de' Templarj (a), e Raimondo Gran Maestro de.

(a) Quest' Ordine di Cavalieri era un Ordine Ecclesiastico, e Militare, che avea per Superiore un Cavaliere detto prima semplicemente Maestro, e poscia Gran Maestro. Ebbe un tal ordine il suo cominciamento in Gerusalemme nell'anno di Cristo 1118. in occasione, che alcuni Cavalieri Uomini nobili, e di.

degli Ospitalieri (a), per stabilire a qual Città mai si dovesse porre l'assedio, e presero la risoluzione di met-

ter

e divoti si consegnarono al Divin servizio tra le mani del Patriarca, e promettendo non solo di vivere in perpetua castità, ubbidienza, e povertà, come i Canonici, ma anche di custodire le strade contro i Ladri, ed altri Insidiatori, per la sicurezza specialmente de' Pellegrini, che andavano, e ritornavano da Gerusalemme, Ma non avendo essi nè Tempio, nè sicuro albergo, il Re di Gerusalemme concesse loro un abitazione nel Palazzo, che tenea appresso il Tempio donde trassero il nome di *Templarj*. I Canonici poi del Tempio, vollero anche essi dargli comodo, onde potuto avessero edificarsi alcun luogo religioso. E comechè questi non avevano donde trarre il vitto, e' vestito, il Patriarca, gli altri Prelati, il Re, ed i Signori del Regno loro compartirono alcune rendite per altro bastevoli. Adunque quest' Ordine sorto nell'anno 1118. fu poi confermato nell'anno di Cristo 1128. nel Concilio di Troja, tenuto dal Cardinale Matteo Vescovo di Albano, e Legato del Sommo Romano Pontefice nella Francia, ove si diede loro la regola scritta, dal Concilio fatta comporre da S. Bernardo, e non avendo questi Cavalieri abito particolare, Papa Onorio II. prescrisse loro l'abito bianco; Si diffesero poi nell'Europa, ma siccome nell'Ordine loro s'introdussero degli abominevoli errori, fu questo Ordine suppresso nel Sagro Concilio Generale di Vienna da Papa Clemente V. con una sua Bolla colla data de' 6. di Maggio dell'anno 1312. E così fu distrutto il detto ordine dopo la durata di cento ottantaquattro anni, che scorsero dalla sua approvazione. Fu abolito però, non per via di sentenza definitiva, ma per via di ordinanza Apostolica. E comechè questo Ordine godeva rendite grandissime nell'Europa, loro accordate in soccorso di Terra Santa, stabilì il Santo Padre, che quelle fossero conferite all'Ordine de' Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, eccetto però i beni situati nella Spagna, che dal Papa furono applicati alla difesa del Paese contro i Mori, che possedevano allora il famoso Regno di Granata.

(a) A questo Ordine diedero incominciamento alcuni Mercanti di Amalfi Città del Regno di Napoli, in vero ella fiorendo

do

31

terto a Damasco: lo che subito fecero: ma senza effetto, poichè l'avrebbero presa, se un Francese non l'avesse traditi per un vil prezzo ricevuto dagli Infedeli. Laonde essendo in questo stato la cosa, se ne tornò subito.

do nel X., ed XI. secolo più di ogni altra Città d'Italia, nel commercio delle mercanzie, e trafficando alcuni suoi Mercadanti, anche nell'Egitto, e nella Siria, siccome scrive il Fleury nel *Lib. LXX. num. XII. della sua Storia Ecclesiastica*, ottennero essi da' Califfi Fatimiti allora Signori di Gerusalemme di poter edificare dirimpetto alla Chiesa del Santo Sepolcro un Monastero di Religiosi dedicato alla Beata Vergine, ove i Pellegrini, che andavano a visitare i Santi Luoghi ricevevano Ospitalità. E comechè allora anche le Donne vedeano in Pellegrinaggio per la volta di Gerusalemme, edificarono nell'istesso tempo un altro Monastero dedicato a S. Maddalena per le Religiose, che davano Ospitalità alle Donne. Or vedendo i Monaci del primo Monastero, che molti Pellegrini poveri, o ch'erano addivenuti tali per esser stati spogliati nel viaggio, o che caduti in qualche malattia, non avevano come ristabilirsi, fondarono perciò un Ospedale dedicato a S. Giovanni Elemosiniere, Patriarca di Alessandria, sotto la direzione di un Maestro sottoposto all'Abate di Santa Maria. E come non aveano rendite certe, nè l'Ospedale, nè i due Monasterj, sussistevano essi con quello, che i Mercanti Latini, contribuivano volontariamente. Ma essendo stata conquistata Gerusalemme nell'anno di Cristo 1099., il Maestro dell'Ospedale co' suoi si ritrassero dalla giurisdizione dell'Abate di Santa Maria; ed essendosi poi accresciute le ricchezze da' seguenti Papi Innocenzo II., morto nell'anno 1143., Celestino II. morto nell'anno 1144., Lucio II. morto nell'anno 1145., ed Eugenio III. morto nell'anno 1153., furono presi sotto la protezione della Santa Sede. Il Pontefice però Anastasio IV. morto nell'anno 1154. ad esempio di questi suoi Antecessori, e ad istanza del Maestro dell'Ospedale, che allora chiamavasi *Raimondo*, esentò l'Ospedale, ed i suoi Ministri, ed Officiali anche dalla Giurisdizione del Patriarca con una sua Bolla del ventunesimo giorno di Ottobre dell'anno 1154., colla quale dopo aver colmato quell'Ordine di mo-

bito Corrado nell'Occidente con la sua gente, e l'Re di Francia si trattenne in Gerusalemme nel rimanente dell'anno, il quale trascorso, si restituì nella Francia. Tale fu adunque la riuscita della seconda Crociata:

### III.

molti privilegj, lui diede il permesso di potersi estendere, e possedere con sicurezza tutti i poderi, e le Terre, che l' Ospedale possedeva in Europa, e nell' Asia, o che acquistarebbe in appresso, e poscia riferisce le tre qualità delle persone dell'Ordine dell' Ospedale di S. Giovanni così detto da S. Giovanni Elemosiniere, a cui fu dedicato l'Ospedale. Erano queste persone, oltre il Gran Maestro, i Cavalieri, i Chierici, ed i Fratelli serventi. Proibisce però il Santo Padre in questa Bolla a Cavalieri di ritornare al Secolo, dopo che avranno fatta professione, e preso l'abito, e la Croce, ne farà loro permesso di passare ad altro ordine, sotto pretesto di professare maggior osservanza. Questo Ordine poi nell'anno di Cristo 1310., dopo aver sofferte molte vicende, passò a stabilirsi nell'Isola di Rodi, che è di cento venti miglia di giro, e che essi avevano conquistata dopo due anni di fatiche, ma di essa ne godettero solo quasi dugento, e dodici anni, poichè nell'anno di Cristo 1522. furono da essa discacciati con la forza dell'Imperadore de' Turchi Solimano II., ed essendosene venuti nell'Italia, dimorarono in diversi luoghi della medesima per circa anni sei raminghi, fin tanto, che l'Imperadore Carlo V. allora Re delle due Sicilie ad istanza di Clemente Papa VII. concesse a questi Cavalieri, come feudo nobile, libero, e franco l'Isola di Malta, e di Gozzo, ed altre Piazze con tutti i loro Territorj, Giurisdizioni, alta, e mezzana giustizia, e tutti i dritti di proprietà, Signoria, e facoltà di esercitare la sovrana giustizia, ed il dritto di vita, e di morte, col peso però, che il Gran Maestro de' Cavalieri le possedesse come feudi del Principe, e Re delle due Sicilie. E da che poi l'Imperadore Carlo V. concesse a questo ordine l'Isola di Malta, questi bravi Difensori della Santa Religione non si sono più distaccati da essa, e perciò oggigiorno sono chiamati Cavalieri di Malta, e l di loro Capo, Gran Maestro di Malta, che è oggigiorno uno di Nazione Francese eletto a' 12. N. v. 1775., chiamato Fra Maria della Neve nato a' 19. Aprile 1725.

III. Nell'anno poi di Cristo 1187., essendo giunta prestamente in Occidente la funesta nuova, che il Sultano di Egitto Saladino avea a 2. di Ottobre del detto anno presa Gerusalemme, convertendo in Moschee tutte le Chiese, il Sommo Pontefice Urbano III. se ne morì di afflizione a 19. Ottobre del detto anno, ed i Principi Latini ne provarono un dispiacere non ordinario. Avvegnachè a tal perdita essi vi avevano molto conferito, perchè prima, che Saladino avesse presa Terra Santa con Gerusalemme, il Patriarca Eraclio, e i due Gran Maestri, cioè quello dell'Ordine de' Templarj, e quello degli Ospitalieri aveano mandata una solenne ambasceria a Principi Occidentali, per ottenere soccorso contro la potenza di Saladino, alla qual richiesta essi non diedero orecchio. Laonde ravvedendosi di questo sì gran male, non solo ad istanza del Cardinal Errico Vescovo di Albano, e Legato del Papa Gregorio VIII., ma anche alle calde preghiere del celebre Guglielmo Arcivescovo di Tiro, che era venuto in occidente a chiedere soccorso, avendo narrati tali funesti avvenimenti, risolsero di spedire in Oriente un maggior numero di truppe, che mai potuto avessero. Infatti l'Imperadore Federigo *Barbarossa* vi si portò personalmente, con un esercito di cento cinquanta mila uomini, marciando per l'Ungheria, Bulgaria, e Romania, per quindi passare nell'Asia, la quale avendo trascorsa, sconfisse le truppe del Sultano d'Iconio, s'impadronì di questa Città per assalto, ed incaminossi verso la Palestina; Or, mentre che dal suo coraggio si concepivano speranze di maggiori conquiste, rimase suffogato nell'acqua, nell'atto di lavarsi nel Sidno, fiume, che scorre per la Città di Tarso nella Cilicia. Federico poi suo figliuolo Duca di Svevia, che lo avea associato a questa spedizione,

E

im-

impresè la guida dell' Esercito, e portossi ad assediare la Città di Acri, ove giunsero Filippo Re di Francia, e Riccardo Re d' Inghilterra con le rispettive armate, le quali aveano intrapreso tal viaggio per mare, affinchè non attaccassero brighe co' Greci; partendo il primo da Genua (a), ed il secondo da Marsiglia. Il Re Riccardo però nella stessa navigazione, essendo stato trasportato dalla tempesta nell' Isola di Cipro, la conquistò, e la vendette poi a Guido di Lusignano. Questo illustre Principe, dopo così famosa conquista, essendo indi partito per Acri, sollecitò talmente l' assedio, che questa Piazza si arrese a patti a' 3. Luglio 1191., ed il Cardinale Aleardo Vescovo di Verona, che in questa Crociata era il Legato del Papa, riconciliò le Chiese, che i Musulmani aveano trasferite in Moschee. Questo fu dunque il frutto della presente spedizione. Filippo Re di Francia se ne tornò in Occidente, essendo infermo; poco tempo dopo si ritirò Riccardo d' Inghilterra, restando morto nell' assedio di Acri per una grave malattia il Duca di Svevia. Onde gli altri Crocesignati seguendo l' esempio de' loro Monarchi si ritirarono anche essi in Occidente, ed in questa guisa finì la Crociata. Memorabili però sono in questa terza Crociata due cose, la prima, che in questa s' introdusse la costumanza di paga-

(a) E notabile, che dall' imbarco, che fece il Re di Francia in questa Città coi suoi Crocesignati Francesi, e dagli altri, che successivamente si fecero nelle altre Crociate, molte Illustrissime, e cospicuosissime Famiglie, che ora in modo speciale sono l' ornamento, e 'l fregio di questa rispettabile Repubblica, incominciarono ad arricchirsi; poichè queste allora abbenchè di mediocri fortune, aveano nulla però di meno de' bastimenti, che a stento trafficavano, de' quali dovendosi servire i Crociati per non esservi degli altri, erano obbligati a pagare pingui noli.

gare gli Ecclesiastici le Decime su li beni Ecclesiastici, perche l'esperienza avea dimostrato, che vi bisognavano de' fondi certi, per mantenere i Crocesignati, non potendo questi militare tutti a proprie spese; la seconda che nell'assedio di Acri stabilissi il terzo ordine militare, chiamato l'Ordine de' Cavalieri Teutonici della Casa di Santa Maria di Gerusalemme, che fu poi nell'anno 1191., confermato dal Sommo Pontefice Celestino III., il quale accordò loro i stessi privilegj de' Templarij, ed Ospidaliери, volendo però, che rimanessero soggetti al Patriarcà, ed agli altri Prelati. L'Abito poi di questo Ordine era un Mantello bianco con una Croce negra.

IV. Alla quarta Crociata, che fu pubblicata da Papa Celestino III. nell'anno 1195., diè motivo la morte del nomato Saladino, avvenuta in Damasco a 13. di Marzo dell'anno 1193., e la discordia, ch'era insorta tra i figli di questo Soldano, e suo Fratello. Poichè considerando ciò il Santo Padre per una più favorevole occasione di potere ricuperare Gerusalemme col rimanente di Terra Santa, pubblicò a tal effetto questa Crociata, mandando due Cardinali in Francia, ove si crocesignarono molte persone, e scrivendone a Prelati di molti Regni, come fece ad Urbarto Arcivescovo di Cantorberi, e Primate d'Inghilterra, e ad altre Città, che si fosse quella pubblicata: nulla però di meno i soli Tedeschi, ed Italiani si arrollarono per Terra Santa. Infatti ritroviamo nelle Storie, che nell'anno 1196. tre corpi di truppe Alemanne siano partiti, uno per terra fino a Costantinopoli, e di là a Tiro per la parte del mare; il secondo per mare costeggiando la Francia, e la Spagna, giunse ad Acri nella Palestina; e l' terzo per Puglia, in cui vi si unirono degl' Italiani. Or questa Cro-

ciata abbenchè sì numerosa, composta di gente tutta ben agguerrita, nulla però di manco non ebbe alcun effetto. Poichè i Cristiani Orientali portavansi con i Crocesignati di Occidente da perfidi Traditori, ed ingannatori, per la qual cosa essi se ne tornarono in Occidente, senza aver fatto altro, che l'aver date poche battaglie agl' Infedeli.

V. La quinta Crociata, fu pubblicata dalla Santa Memoria di Papa Innocenzo III., con una sua lettera circolare in data de' 15. Agosto 1198. In questa si Crocesignò una moltitudine di Francesi sì nobili, che plebej sotto la condotta di Bonifacio Marchese di Monferato; una altra di Fiamminghi, sotto la guida di Baldovino IX. Conte di Fiandra; uscì in campo ancora una truppa di Alemanni, condotti da Martino Litz Abate di un Monastero in Diocesi di Basilea; ed una moltitudine di Lombardi prese in iscorta il Vescovo di Cremona, ed il popolo Veneziano finalmente, erano sotto la condotta del Doge Errico Dandolo. I Legati poi di questa Crociata furono Soffrido Cardinal Sacerdote del titolo di Santa Prassede, e Pietro di Capua Diacono Cardinale di Santa Maria in Via Lata; questi ritrovavansi in Venezia, ove doveano radunarsi tutt' i Crocesignati, per quindi imbarcarsi per la Siria, ed essendo i Crocesignati giunti in questa Città verso li 2. Giugno nell'anno 1202., e siccome questi vollero contro l'intenzione del Santo Padre operare a voglia de' Veneziani, i quali gli trasportarono ad assediare la Città di Zara in Dalmazia, che il Re d' Ungheria avea sotto loro, i Legati si ritirarono in Roma per informarne il Pontefice, non ritornando in Venezia, se non quando essi, dopo aver presa Zara, e passati i quartieri d'inverno, furono prossimi a partire. Ma la loro par-

ten-

tenza non fu anche per la volta di Terra Santa, ma bensì per Costantinopoli, poichè i Principi Crociati stimando necessario; per potere più facilmente conquistare Gerusalemme col restante di Terra Santa, il conciliarfi l'amicizia del Augusto Greco loro rivale, stimarono di detronizzare l'Augusto di quel tempo, e stabilire sul Trono il Principe Alessio legittimo pretendente della Corona, e come poi questo Principe una volta da' Crocesignati stabilito sul Trono, e ne fu discacciato, anche colla perdita della vita, da un certo altro di nome anche Alessio, e della famiglia Duca, i Principi Crociati intrapresero per la seconda volta la conquista di Costantinopoli, di cui s'impadronirono a' 12. di Aprile nell'anno 1204., eleggendovi per Imperadore Baldovino IX. Conte di Fiandra. Il Marchese Bonifacio, che era dopo di lui il più distinto tra i Signori, che aveano presa la Croce, ebbe per sua porzione il Regno di Tessalonica, e furono erette altre Provincie in Ducati ad altri Principi Crociati; e questo si fu l'effetto della presente Crociata, pubblicata per Terra Santa, cioè la conquista dell'Impero Greco. E' da notarsi poi in questo luogo, che Costantinopoli siccome conteneva molte reliquie d' Illustri Santi, i Crocesignati ne fecero di esse un'abbondante raccolta, e le trasportarono in Occidente, tra quelle vi fu principalmente il Corpo di Santo Andrea Apostolo, che il Cardinal Pietro di Capua Legato Pontificio prese per se, e nel ritorno, che fece in Italia, donollo alla Città di Amalfi sua Patria, che a' 8. di Maggio dell'anno 1208. fu riposto sotto l'Altare Maggiore di quella Chiesa Metropolitana in una Cava, che l'istesso Cardinale fece ivi fabbricare a sua spese.

VI. Ma primacchè passiamo a parlare della festa

Cro.

38  
 Crociata, è da saperfi, che verso l'anno 1212. ve ne fu una, composta di Fanciulli della Germania, e della Francia, che non ebbe effetto veruno, udite come della medesima ragiona l' Abbate Bonaventura Racine, nel tom. IX. della sua Storia Ecclesiastica nel art. XI. num. V. del secolo XIII. " Nel seguente anno 1212. , una  
 „ moltitudine di Fanciulli della Francia, e dell' Alemagna si Crocesignarono, e si radunarono per andare in  
 „ Terra Santa, mostrando una somma ardenza per questo viaggio, ma senza aver un Capo, che gli guidasse, con tutto che non fossero in istato di regolarli da se medesimi. Se veniva loro domandato ove andassero, rispondevano a Gerusalemme per comando di Dio, e benchè molti fossero tenuti chiusi da' loro Genitori, pure pensarono il mezzo di fuggire, ed intraprendere il cammino. Mossi dal loro esempio molti giovani dell'uno, e l'altro sesso si Crociarono, e si unirono ad essi. Or fra questa moltitudine mescolandosi de' ladri, rubarono loro ciò, che varie caritatevoli persone gli andavano somministrando. Molti di questi poveri Crocesignati si smarrirono per le foreste, e pe' Deserti, ove perirono di caldo, di fame, e di sete, altri passarono le Alpi, ed appena entrati in Italia si trovarono spogliati, e rispinti da' Lombardi, dovertero retrocedere tutti confusi in maniera, che se veniva domandato loro il perchè fossero partiti, rispondevano di non saperne essi la ragione" fin qui il nomato Storico.

VII. Fu adunque pubblicata la sesta Crociata dal Sommo Pontefice Innocenzo III., con una sua Bolla in data del mese di Giugno nell'anno 1213.; Ciocchè mosse poi questo illustre Pontefice a fare tal pubblicazione, fu la precedente Crociata de' Fanciulli, di cui avendone

done avuta egli notizia sospirando disse: *Questi Fanciulli rinfacciano a Noi, che giacciamo addormentati, mentre essi corrono al soccorso di Terra Santa.* Ed affinché potesse riuscire questa Crociata, una delle più poderose, che fossero apparse nella Chiesa, intimato avea il Santo Padre con una sua Bolla in data del giorno diciannovesimo di Aprile 1213. un Concilio generale a Roma, che fu il quarto Lateranese, in cui si fosse di ciò trattato. Infatti in questo Concilio fu stabilito il giorno, in cui si dovessero raunare i Crocegnati, cioè al primo di Giugno dell'anno 1217., e fu determinato, che tutti coloro, i quali volevano intraprendere questo viaggio di Gerusalemme per mare, andassero ad imbarcarsi, o in Brindisi, o in Messina, e tutt'i Prelati, che erano intervenuti al Concilio contribuirono gran somme di danaro, prima che partissero da Roma. In questa spedizione si Crocegnarono molti Principi Sovrani coi loro Vassalli; ma perche dall'anno 1217., sino a tutto il Pontificato di Gregorio IX. morto a 21. Agosto dell'anno 1241., fu sempre continuata questa Crociata, i Principi Crociati non partirono tutti nel medesimo tempo, ma successivamente. L'effetto poi di questa Crociata non fu molto considerevole per le gran dissensioni, che insorsero in Terra Santa, tra le differenti Nazioni di Occidente. I Legati Pontificj di questa Crociata furono varj, di cui io tralascio di notarne i nomi per non recar molestia a chi legge.

VIII. Ora alcuni nuovi Barbari detti Corasmini sconosciuti fino allora a Cristiani, avendo desolata Terra Santa, e conquistata Gerusalemme, di cui i Cristiani s'erano impadroniti colla Crociata antecedente; il Sommo Pontefice Innocenzo IV. con una sua Bolla emanata da Lione in data del mese di Gennaio dell'an-

anno 1245., convocò un Concilio generale à Lionè ; per mettere in piedi una nuova spedizione in soccorso de' Cristiani Orientali, e quindi abbattere questa barbara Nazione; ed in verità nella terza Sessione di questo Concilio al art. ultimo leggesi il decreto della pubblicazione della Crociata presente. In questa si crocefirmarono i Francesi col loro Principe S. Luigi IX., che s' imbarcò a' 25. Agosto dell' anno 1248. coi suoi Vassalli Crociati, e col Legato Pontificio Eudes di Castello rosso Cardinal Vescovo di Frascati: giunto nell' Isola di Cipro al principio dell' anno 1249., portossi ad assediare Damietta Città del Sultano di Egitto, e la prese nel detto anno. Ma ritrovandosi l' armata Francese ridotta agli estremi della carestia, e delle contagiose malattie, il Santo Re fu fatto prigioniero vicino a Massora insieme con suoi due Fratelli Carlo, ed Alfonso a 5. di Aprile dell' anno 1250.; ma essendosi ricomprato a' 6. di Maggio veggente, con restituire Damietta pel suo riscatto, con pagare quattrocentomila lire per gli altri prigionieri, passò coi rimanenti suoi Soldati in Palestina, ove avendo prese le Città di Tiro, e Cesarea, fortificate le Piazze de' Cristiani, e visitati i Luoghi Santi, se ne tornò in Francia ad istanza della Regina Bianca, che ne era Reggente in sua assenza, restando però ivi il Legato con altri Francesi. Questo dunque fu l' effetto della presente Crociata; in cui dovea intervenire a tenore del suo voto, il Re Aquino di Novergia con molti suoi Vassalli.

IX. L' ultima Crociata fu intrapresa nell' anno 1267., in cui si crociò primieramente l' istesso Rè S. Luigi, a cui il Papa per questo riflesso avea permesso esigerli le decime per tre anni su i beni Ecclesiastici della Francia. Partì egli poi con le sue truppe, e col Legato Pon-

**Pontificio** Simone di Brie Cardinal titolato di Santa Sicilia al 1. di Luglio dell'anno 1270., ed arrivò al porto di Tunisi alli 17. del detto anno. Affediò, e prese quella Città; ma sopraggiunta la peste nella sua armata, egli si morì, e l'armata se ne tornò nella Francia. Si erano secondariamente crocesignati i Siciliani col loro Re Carlo, che essendo andato anche egli in Tunisi, dove, trovando morto il Re San Luigi, si ritirò, anch'egli co' suoi nel proprio Regno. I soli Inglese finalmente, che si erano anche essi crocesignati sotto la condotta di Edoardo Primogenito del Re d'Inghilterra, si portarono in Palestina, ed approdaronò al porto di Acri nel nono giorno di Maggio 1271., ed avendo ivi poi conquistate diverse Città, e rovinata, ed abbattute diverse Castella de' Musulmani, se ne ritornarono in Occidente nell'anno 1273. E questo fu tutto l'effetto della presente Crociata, dopo della quale, abbenchè per moltissimi altri anni si designassero altre Crociate, nulla però di meno non ne furono più spedite per Terra Santa, e perciò abbiamo detto esser questa l'ultima di tutte le Crociate.

X. Non altro quì resta di accennare; se non che io in questo luogo non ho inteso di tesserè la Storia di queste Crociate, ma bensì darne una breve idea per allettare chi legge; e si avverta poi, che tutto quello, che ho asserito, l'ho ricavato *dalla Storia delle Crociate* del celebre Guglielmo Arcivescovo di Tiro, *dagli Annali Ecclesiastici* del Venerabile Servo di Dio Cesare Baronio Cardinale di Santa Chiesa, *dalla Collezione de' Concilj* del P. Filippo Labbè, *dalla Storia Ecclesiastica* di Monsignor Claudio Fleury, da quella dell' Abate Bonaventura Racine, *dalla Storia delle Crociate* del Padre Maimburgo, *dalla Storia Romana* di Lorenzo Echard,

F

da-

dagli *Annali* di Lodovico Antonio Muratori, e dalla *Storia Ecclesiastica* dell' Eminentissimo Cardinale Giuseppe Agostino Orsi. Del resto chiunque desiderasse maggiormente instruirsi, potrebbe leggere i citati Autori, ed altri innumerevoli, che si possono leggere nel tom. 2. pagina 60., e 61. delle *Antichità*, ed *Origine Cristiane* del chiarissimo, ed eruditissimo Padre F. Tommaso Maria Mamachi dell' ordine de' Predicatori, attuale Maestro del Sagro Palazzo.

---

### C A P I T O L O III.

*In cui si esamina, se le dette Crociate di Terra Santa fossero state giuste, o ingiuste.*

I. **S**Timarono alcuni moderni Critici, che le Crociate, o per meglio dire le guerre, che mossero i Principi Cristiani a' Mussulmani, furono ingiuste, e perciò contrarie alla Divina Legge, e perciò irragionevoli; Poichè in primo luogo dicono essi: Erano più di anni cinquecento, che i Mussulmani soggiogata avevano la Palestina, allora che s'intraprese la prima Crociata: Or qual orribile confusione avverrebbe nel Mondo, se fosse permesso ad ogni Principe attaccare il Paese del suo vicino, che da lungo tempo n'è in possesso? Questi Infedeli abbenchè nel principio fossero stati usurpatori, nulla però di meno non erano forse bastevoli cinque secoli per renderli legittimi Possessori? Se non fosse così, qual famiglia rendutasi padrona di alcun Regno, potrebbe star più sicura, e tranquilla nel suo Reame? Se dunque un lungo possesso non è titolo sufficiente per chiamare le  
Cro-

Crociate, e tutti gli altri attentati ingiusti, che commetter si potrebbero; ogni Reame certamente sarebbe sottoposto a turbolenze, ed agli attacchi di un altro Principe, o almeno ogni Principe sotto pretesto di Religione, potrebbe stimarsi in dritto di far guerra al suo vicino. Il che certamente se fosse lecito, sarebbe lo stesso, che da loro medesimi distruggersi.

II. Dicono secondariamente costoro, se i Principi Cristiani stimarono di poter far la guerra a quegli, perchè nemici giurati del Cristianesimo, facilmente si ripigliarà, dicendo, che la diversità di Religione, non è un motivo bastevole per muover la guerra. Poiche non è certo forse, che i Principi Cristiani non abbiano alcun dritto di affalire altri Sovrani, che non hanno fatto ad essi alcun torto, e non gli hanno dato alcun motivo di dichiarar loro la guerra? I Cristiani dunque Orientali, erano quelli, che non sapevanli assuefare a vivere sotto il comando de' Mussulmani.

III. Soggiungono finalmente i moderni Critici, che que' Principi Crociati, non altrimenti potevano dichiarare agli Infedeli la guerra, se non come allegati dell' Imperadori Greci. Ma come mai ciò? qualora si sà da tutti, che questi stessi Imperadori aveano fatto de' trattati di pace coi Musulmani? E abbenchè questi stessi Imperadori avessero fatto più volte delle calde preghiere al Papa, ed a' Principi Cristiani per ottener soccorso contra degl' Infedeli, nulla però di meno, non è forse noto ad ogniuno, che i stessi Greci assai si sforzavano per allontanare le truppe Occidentali dall' Oriente? Laonde conchiudono essi, che l'Eterno, e Giustissimo Dio, permettendo, che le Crociate avessero un infelicissimo successo, volle chiaramente decidere la questione, ed insegnare a tutta la posterità l'ingiustizia di tali imprese.

fe: Ma noi prima di venire a dichiarare tal punto, e decidere tal questione, premetteremo brevemente la seguente Dottrina necessaria per tal decisione: e vedremo quando la guerra sia fatta giustamente, e quando ingiustamente.

IV. La guerra adunque può essere giusta, ed ingiusta. La guerra ingiusta è quella certamente, quando si fa, siccome scrive S. Agostino *nel Lib. 22. contro Fausto cap. 74.*, solamente per un semplice movimento d'odio, per un desiderio, o cupidigia di regnare, per crudeltà, e per una voglia di vindicarsi, per una fierezza, o per un piacere di nuocere, o per altro simile motivo disordinato. *Nocendi cupiditas*, queste sono le di lui parole, *ulciscendi crudelitas, impacatus, atque implacabilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi, & si qua similia: hæc sunt, quæ in Bellis jure culpantur*; e perciò, allora la guerra essendo ingiusta, è un grave peccato, perchè opposta non solamente alla carità, ed alla pace, ma anche alla giustizia. La guerra giusta poi è quella, siccome leggesi *nel cap. Dominus Noster 2. caus. 23. qu. 2.*, che s'intraprende col solo animo di difendere, o vindicare gli affronti fatti alla Repubblica, de' quali altronde non possa ottenersi una conveniente soddisfazione: *Iusta autem*, sono le parole del citato cap., *bella definiri solent, quæ ulciscuntur injurias, si qua gens, vel civitas, quæ bello petenda est, vel vindicare neglexerit, quod a suis improbe factum est, vel reddere, quod per injurias ablatum est*. Con questa poi non si commette alcuna peccato; poichè tende ella più tosto ad acquistare la carità, e stabilire la pace tra le Nazioni, che a disturbarla; ed in verità il fine della guerra, siccome attesta S. Agostino *nella lettera 207. scritta a Bonifacio*, è la pace, e la sicurezza. *Non pax*, queste sono le sue parole

*role quaritur, ut Bellum excietur, sed Bellum geritur; ut pan acquiratur. Esto ergo etiam bellando pacificus, ut eos, quos expugnas, ad pacis utilitatem bellando perducas.*

V. Quindi la guerra giusta può essere di due maniere una offensiva, l'altra difensiva. La guerra difensiva è quella, con cui la violenza fatta per affronto viene rispinta colla forza, e questa è permessa da ogni dritto, siccome leggesi nel *Lib. 3. ff. de Justitia, & Jure*. La Guerra offensiva poi è quella, colla quale si fa violenza per vendicare l'affronto ricevuto; si elige la potestà di farla, la quale se manca in un governo politico, siccome dice il dotto Guglielmo Eitio, nel *tom. 1. del Lib. 3. delle sentenze dist. 13. §. 20.*, egli non è perfetto, nè può per lungo tempo persistere: *Respublica perfecta*, sono le di lui parole, *necessario requirit potestatem vindicativam, non tantum contra domesticos, atque internos perturbatores, verum etiam contra externos. Qua potestas si desit, Respublica perfecta non erit, neque diu consistere poterit.* Sono però necessarie a questa guerra, per esser ella giusta, siccome insegna l'Angelico Dottor S. Tomaso 2. 2. q. 1. art. 1. *in corpore* tre condizioni; la prima si è l'autorità del Principe Supremo, per ordine del quale si deve fare la guerra, poichè non appartiene ad una persona privata muovere guerra, essendo vero, che il privato può difendere i suoi dritti nel Tribunale del suo Superiore: *Primo quidem*, sono le parole del detto Dottor, *requiritur auctoritas Principis; cujus mandato bellum est gerendum, non enim pertinet ad personam privatam bellum movere, quia potest Jus suum in Judicio Superioris prosequi.* La seconda condizione poi, che ricercasi, è una cagione giusta, cioè, che coloro, i quali sono attaccati con la guerra, meritano per la loro colpa di essere abbattuti: *Secundo*, dice l'istef.

l'istesso Dottore, *requiritur causa justa, ut scilicet illi; qui impugnantur propter aliquam culpam, impugnationem mereantur.* La terza condizione finalmente, che chiedesi, è una retta intenzione, o di promuovere il bene, o di schivare il male: *Tertio*, soggiunge l'istesso Santo Dottore, *requiritur, ut sit intentio bellantium recta, qua scilicet intenditur, vel ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur.* Ritrovandosi adunque nella guerra queste tre condizioni, ella sarà giusta, purchè prima di dichiararsi, s'intimi alla parte nemica la cagione, per cui, se ella promette una conveniente soddisfazione, devesi accettare, siccome dice il P. F. Natale d' Alessandro nel tom. 2. della sua *Teologia Dogmatica, e Morale lib. 4. cap. 7. art. 2. proposizione 3. Ad arma*, ecco le sue formali parole: *tandem veniendum non est, si Princeps, qui damnum, vel injuriam intulit, congruam satisfactionem offert.* Infatti sta scritto nel *Deuteronomio 20. num. 10.*: se alcuna volta anderai ad espugnare una Città, offerisceli prima la pace: *Si quando accesseris ad expugnandam Civitatem, offeres ei primum pacem.*

VI. Le giuste cagioni particolari per fare la guerra in verità son queste. I. Il fare ritornare all'ubbidienza del Principe i Sudditi, ed i Vassalli rubbelli, e ciò appare dalla Sagra Scrittura nel *Lib. 2. de' Re cap. 20 num. 2.*, poiche così fece il Re Davidde nella ribellione, che machinò contro di lui Seba figlio di Bcri, che si era fortificato nella Città di Abel; *Homo*, sono le parole del luogo citato; *levavit manum suam contra Regem David: tradite illum solum, & recedemus a Civitate.* II. Parla per la ricuperazione di que' beni, e dritti, i quali giustamente sono dovuti al Principe, ed alla Republica, e ciò appare dal *cap. Justum 1. caus. 23. q. 2.* III. Per vendicare un grave affronto fatto o

al

al Principe, o alla Nazione; e ciò si ricoglie dalla Sagra Scrittura, poichè ritroviamo scritto *nel lib. 2. de' Re cap. 10.*, che il Re Davide mosse guerra ad Annone Re degli Ammoniti, perchè questo Principe agli Ambasciatori fuor, che avea mandati per complimentarlo per la morte del Re Naas suo Padre, fatto avea loro radere la metà della barba, e tagliare i loro abiti fino alla metà del Corpo. IV. Per ottenere quelle cose, che per dritto delle genti sono permesse, le quali per ingiuria vengono negate, siccome per esempio la negazione di un passaggio innocente per un Paese ad un altro. In fatti per questa cagione gl'Israeliti mossero guerra agli Amorrei, siccome si fa manifesto *dal Lib. de' Numer. cap. 21. num. 21. e seq.* V. Per prendere vendetta di un Principe, o di una Repubblica, che somministra ajuto, o soccorso al nemico, che fa ingiustamente la guerra, e di ciò ne abbiamo l'esempio *nel lib. 2. de' Re, cap. 8. num. 5.* VI. Per far vendetta di coloro, i quali ingiustamente proibiscono castigarsi i Rei, la punizione de' quali importa molto al Principe, e di ciò ne abbiamo anche l'esempio *al lib. Judic. cap. 20. num. 8., e seq.* VII. Per la violazione de' patti, e dell'Alleganze, siccome appare *dal lib. 4. de' Re cap. 3. num. 5.* VIII. per far somministrare il giusto soccorso a' Confederati, e ciò deducesi *dalla Genesi cap. 4. num. 14. e seq.* IX. Per abbattere gli Eretici, ed i Sudditi caduti nell'Eresia, e che inducono altri nel loro partito, e ch'eccitano nel Regno, o nella Provincia delle dissensioni, e delle rivoluzioni, ed il tutto ricavasi *dal cap. Quid culpatur 4. caus. 23. q. 1.* X. E' per vendicarsi degl' Infedeli, siccome insegna l'Angelico Dottor San Tomaso *2. 2. q. 10. ar. 8.* se egli no vogliono porre ostacolo alla Santa Fede di Gesù Cristo. In fatti ivi il Santo dice così: Da Fede-

li debbonfi soggiogare gl' Infedeli , se vi sia la forza ; affinchè questi non pongano ostacolo alla Fede o colle bestemmie, e colle mali persuasioni , o colle manifeste persecuzioni : e per questo i Cristiani muovono guerre frequenti contro gl' Infedeli , non al certo per costringerli a credere , ( perchè se ancora avessero vinti quelli , e l' avessero fatti schiavi , gli dovrebbero lasciare in libertà per rapporto alla fede ) ma soggiogarli , affinchè non si sforzino di nuocere alla Santa Fede : *Infideles* : ecco le sue parole , *sunt compellendi a Fidelibus , si adsit facultas , ut fidem non impediunt , vel blasphemias , vel malis persuasionibus , vel etiam apertis persecutionibus : & propter hoc Christifideles frequenter contra Infideles bellum movent , non quidem , ut eos ad credendum cogant ( quia si etiam eos vicissent , & captivos haberent , in eorum libertate relinquerent , an credere vellent ) , sed propter hoc , ut eos compellant , ne fidem Christi impediunt .* E per questa ragione il Dottissimo P. Martino Becano nel cap. 13. qu. 4. conclus. 3. soggiunge anche egli saggiamente dicendo : che la Chiesa può concedere a qualche Principe Cristiano la cura , e la potestà d' introdurre , e mantenere abili predicatori nelle Provincie degli Infedeli , e di vendicare gli affronti ricevuti dagli Infedeli a sì fatti predicatori , anzi ancora di occupare quelle Provincie degl' Infedeli col titolo della guerra , nelle quali non permettesse la libera predicazione del Vangelo . *Ecclesiam* , sono le parole del Lodato Autore , *posse concedere alicui Principi Christiano curam , & potestatem introducendi , & conservandi idoneos Prædicatores in provinciis Infidelium , & ulciscendi injurias hujusmodi Prædicatoribus ab Infidelibus illatas ; imo etiam titulo belli occupandi Infidelium Provincias , in quibus non permittitur libera Evangelii predicatio .* Non deve poi sembra-

re cosa strana ad alcuno; che la Santa Chiesa abbia questo potere, perchè la ragione, siccome saviamente dicono il P. Paolo Layman *nella sua Teologia Morale tom. 1. lib. II. tratt. I. cap. XVII. num. III.*, il P. Francesco Vittoria *in Relect. de Indis part. 2. num. 15.*, ed il P. Lucio Ferrara *nella sua Biblioteca al tom. 1. nella parola Bullum al num. 28.* è chiarissima, stantechè proibendo gl' Infedeli la detta predicazione fanno un gravissimo affronto alla Santa Chiesa, violando un dritto, che ella ha ricevuto da Cristo Signore di predicare per ogni dove: in fatti *Euntes* sta scritto presso S. Marco *cap. XVI. num. XV. in Mundum universum, predicare Evangelium omni Creatura.* Non è però giusta cagione il fare la guerra per amplificare l' Imperio, o per acquistare una gloria vana, poichè su di ciò S. Agostino *nel lib. IV. de Civitate Dei cap. VI.* così divinamente ragiona: *Inferre bella finitimis, & inde in caetera procedere, ac Populos sibi non molestos sola cupiditate conserere, & subdere, quid aliud, quam grande atrocissimum nominandum est?* Del resto mi basta accennare su questa materia, ciocchè ha scritto nel luogo citato l' illustre P. Natale di Alessandro, cioè, che non basti l' opinare di essere giusto il motivo della guerra, ma che il Principe Supremo sia tenuto a diligentemente esaminare la cagione col suo Consiglio per vedere se ella sia giusta. Imperciocchè se l' equità della cagione è dubbiosa, non è permesso fare la guerra; stantechè nelle cose dubbiose si deve eleggere la parte più sicura; nel dubbio specialmente di una cosa di sì gran conseguenza, in cui si mette a rischio la vita di molte migliaia di uomini. Se trattasi poi del titolo del possesso, ed il dritto del pettore è dubbioso, il Possessore non è obbligato a cedere, ne può giustamente farsegli guerra, per deturbarlo

dalla sua possessione, perchè nelle cose dubbiose è migliore la condizione del possessore, stante che in una causa dubbia niuno giammai viene spogliato del suo possesso dal Giudice: *Causam autem*, sono le parole del citato Scrittore, *belli justam existimare nequaquam satis est, sed Princeps cum Consilio suo diligenter examinare tenetur, an justa sit: si dubia sit causa aequitas, bellum inferre non licet: quia in dubiis tutior pars eligenda est, in dubiis praesertim tansi momenti, ubi multorum millium hominum vita in discrimen adducitur. Si de causa possessionis agitur, jusque peritoris sit dubium, possessor cedere non tenetur, nec illi bellum inferri juste potest, ut possessione sua decurberetur, quia in dubiis melior est conditio possidentis, quia in causa dubia nunquam spoliaretur a Judice.*

VII. Esposta adunque l' antecedente dottrina; veniamo ora a vedere se i Papi, ed i Principi Cristiani avessero giusto motivo (a) di fare la guerra a Mussulmani, per quindi decidere se le Crociate fatte da essi contro de' Mussulmani furono giuste, o ingiuste. Le Crociate adunque fatte da essi contro de' Mussulmani furono senza alcun dubbio in se medesime giuste, anzi per  
me-

(a) Non fo io qui parola delle due altre Condizioni richieste per fare giustamente la guerra, che sono in primo luogo l' autorità del Principe Supremo, poichè non va dubbio, che quest' erano fatte da' Papi, e da' Principi Sovrani di Occidente, ed in secondo luogo la retta intenzione; giacchè ella non mancava ne' Principi, il di cui fine si era il vendicare gli affronti fatti agli Occidentali, ed in modo speciale alla Religione, e finalmente per riacquistare un Paese, su di cui i Greci gli aveano ceduti i loro dritti. Che poi vi fossero andati a Terra Santa crociferi animati da altra intenzione, ciò che importa? Era ella forse questa l' intenzione de' Papi, e de' Principi sovrani di Occidente?

51  
meglio dire giustissime. Poiche chi mai non 'sa, che questa maledetta, e tirannica Nazione de' Mussulmani molte volte impediva a Cristiani di Occidente, di andare in pellegrinaggio a visitare i Santi Luoghi? Non n'è forse un bastevole esempio qualche fecero essi a' Sette mila Pellegrini di Alemagna nell' anno di Cristo 1064., che noi abbiamo già riferito *al cap. I. num. X.*? Or non è forse, siccome abbiamo detto, un bastevole motivo a dichiarare la guerra, l' essere impedito il passaggio permesso per dritto delle genti? Non era forse un giusto motivo di dichiarare la guerra a questi Mussulmani per aver essi moltissime volte ammazzati, e spogliati vivi i Pellegrini per arricchirsi, e così appagare la loro insaziabile avarizia? Non ne fa di ciò forse una invincibile testimonianza l' Inclito Ordine de' Cavalieri di Malta fondato ( siccome dissi *nella nota VIII.* ) in Gerusalemme in modo speciale per soccorrere questi poveri, e disgraziati Pellegrini, che per esser stati spogliati da' Mussulmani prima di arrivare in Gerusalemme, non aveano ivi come sostenerli? Come dunque, e con qual fondamento potuto hanno asserire i citati Critici, che i Mussulmani non aveano fatto alcun affronto, ne dato alcun motivo a' Principi Cristiani di dichiarare loro la guerra? Non erano forse giusti gli anzidetti motivi per ciò fare? Sì tali erano. Dunque irragionevolmente il contrario hanno asserito i Lodati Autori; della verità ne giudichi il publico imparziale amante della verità, che ogni uno in aprire le storie può facilmente ricavare.

VIII. Inoltre gl' Imperadori Greci, al di cui dominio appartenevano le dette Provincie de' Mussulmani, aveano invitati, siccome detto abbiamo *al num. XI. del cap. 1.* i Cristiani di Occidente a conquistarle. Dunque i Cristiani Occidentali accettando gl' inviti, acquistarono

52  
no dritto su queste Provincie , e potevano liberamente soggiogarle . Ed abbenchè il lungo possesso di una Corona , e di un certo paese , dia un legittimo titolo , e debba trattenere le pretese degli altri Principi , che pretendessero turbare l'ordine , e la pace stabilita dalla Divina Provvidenza , nulla però di meno gli accennati motivi , che avevano i Papi , ed i Principi Occidentali uniti agl'inviti degli Augusti Greci , furono cagioni giustissime a dichiarare la guerra a' Mussulmani , per discacciarli dalla Palestina , e dalle altre Provincie ; e perciò le Crociate dico essere state Giuste , e non già inique , ed irragionevoli . Infatti i soli anzi detti motivi farebbero stati bastevoli a poter loro dichiarare la guerra , e discacciarli dalle dette provincie , perche cagioni giustissime , ma quanto più dobbiamo dire , che poterono essi ciò fare , stante gl'inviti degli Augusti Greci , a cui appartenevano prima le dette Provincie ? Ma io ben so , che i Signori Critici opposero , che questi Imperadori , abbenchè invitati aveano i Cristiani di Occidente a fare la conquista di tali paesi , nulla però di meno aveano essi fatti de' trattati di pace co' Mussulmani , e perciò facevano ogni sforzo per allontanare le Truppe de' Cristiani di Occidente da questi paesi ; ma ad essi mi sia lecito rispondere col comun proverbio : che all'Ingannatori restano gl'inganni , poiche quando mai vennero alla cognizione dell'Occidentali queste nascoste trame , ed orribili insidie di questi malvaggi , ed iniqui Imperadori ? Allora certamente vennero essi di ciò alla cognizione , quando ne aveano già fatta colle armi di queste provincie in una buona parte la conquista , e perche questi iniqui Imperadori aveano loro violati il trattato , e non già essi , se ne refero essi di quelle perciò legittimi Possessori . Ma , se essi hanno voluto intendere delle al-  
tre

tre Crociate; io gli rispondo, che avendo i Cristiani di Occidente acquistato colle armi pieno dritto su queste Provincie, a che bisognavano più gl'inviti de Greci Augusti? Non potevano forse fare giustamente le altre Crociate per difendersi il Paese acquistato, ancorche tutta la Nazione Greca, e gli stessi Imperadori ne sentissero dispiacere? Poichè è noto a tutti, che essi erano venuti a rilasciare gli loro dritti su queste Provincie a' Cristiani Occidentali, e questi già gli aveano acquistati. Onde è da conchiudersi, che non possa più dubbitarsi della giustizia delle Crociate riguardate in se stesse. In fatti le stesse ragioni han fatto scrivere all'Eminentissimo Signor Cardinal Fra Giuseppe Agostino Orsi *nella sua Storia Ecclesiastica al tom. XI. num. 53.* nel seguente tenore: „ Nel parlare della prima Crociata abbiamo „ veduto, che essa era giusta, specialmente, perchè i „ Principi dell'Occidente erano stati invitati a prendere le armi dall'Imperadore di Costantinopoli Alessio, „ al di cui Trono appartenevano già quelle Provincie „ della Siria, e della Palestina. Abbiamo quindi veduto, che poste le cessioni, e le convenzioni di questo „ Principe, i Latini aveano acquistato dritto su queste „ Provincie. Non trattandosi dunque più, che di sostenere i propri dritti, quando ancora non si voglia avere alcun riguardo a' motivi di Religione, i Popoli di „ Occidente erano abbastanza sostenuti a fare questa nuova spedizione senza averne avuto alcun invito dal „ Greco Augusto. „ Fin quì il Lodato Porporato.

IX. Ma oltre tutti questi argomenti addotti per provare la giustizia delle Crociate in se medesime, risplende il seguente, cioè, che potendosi secondo la citata dottrina dell'Angelico Dottor San Tommaso fare la guerra agl'Infedeli, se essi pongono ostacolo alla Santa Fede, vediamo dun-

dunque se gl' Infedeli aveano dato su di ciò motivo a' Cri-  
 stiani. Non va poi dubbio alcuno , che questi Mussul-  
 mani avessero dato motivo a Cristiani di dichiarare loro  
 la guerra , per aver posto essi ostacolo alla Fede: poichè  
 col solo richiamarvi alla memoria il discorso , che rap-  
 portai *al num. IX. del cap. 1.* fatto dalla Santa Mem.  
 del Sommo Pontefice Urbano II. nel Concilio di Cler-  
 mont , chi mai non vede , che questi empj obbligava-  
 no ad apostatare i Cristiani , e mettevano a morte an-  
 che nell' istesso Santuario i Diaconi , e Sacerdoti? Chi  
 oltre acciò non si accorge , che la malvaggia intenzione  
 di questi Mussulmani altra non era , che di estinguere in  
 que' luoghi la Fede Cattolica , e così sacrificare total-  
 mente alla loro cupidigia i beni di que' poveri Cristia-  
 ni , e finalmente i stessi tempj consagrati all' Altissimo?  
 Non erano forse anche bastevoli questi motivi per carat-  
 terizzarli qual' ostacoli , che essi opponevano alla Santa  
 Fede di Gesù Cristo? Se le sole bestemmie , e le cattive  
 istigazioni sono giusti motivi per poter loro di-  
 chiarar la guerra , perchè così s'impedisce positivamente  
 il regno della Fede , che dovremo dire delle Apostesie ,  
 a che essi stimolavano i Cristiani , e degli altri mali ,  
 che operavano contro la Santa Fede? Maravigliarsi non  
 debbono alcuni , che i Principi Cristiani possono muo-  
 vere la guerra agl' Infedeli , che pongono ostacolo alla  
 Fede , poichè questa è dottrina dell' Angelico Dottore  
 S. Tommaso , altre a ciò abbiamo , che Teodosio il Gio-  
 vane Imperadore di Costantinopoli nell' anno di Cristo  
 421. cioè ottocento , e sei anni prima di nascere S. Tom-  
 maso , mosse la guerra al Re di Persia , perchè cessasse  
 di perseguitare i Cristiani . E di ciò ne fa piena testi-  
 monianza Socrate lo Scolastico Autore del V. Secolo *nella  
 sua Storia Ecclesiastica lib. VII. cap. XVIII.* Ed il con-  
 fer-

55

**terza Monsignor Fleury nel tom. 4. della sua Storia Ecclesiastica lib. XXIV. num. XXIX.**

X. Se poi secondo lo strano sentimento de' citati Critici il dritto de' Principi Cristiani su di Gerusalemme (a), e sulle dette Provincie de' Mussulmani fosse in qualche parte ancor dubbio, viene certamente un tal dubbio del tutto tolto col seguente argomento, tratto dall'autorità de' miracoli. Poichè i veri miracoli, siccome attesta il Ven. Serv. di Dio Roberto Bellarmino Cardinal di Santa Chiesa nel tom. 2. delle sue *Controversie de Nosis Ecclesie lib. 4. cap. 14. num. 5.*, non possono farsi, se non che da Dio, stanteche chiamasi miracolo, cioèchè supera le forze di tutte le Creature, a cui il miracolo è un atto stupendo, onde nella Sagra Scrittura chiamansi testimonianze di Dio. Per la qual cosa ciò, che confermasi col miracolo, vien contestato dalla testimonianza di Dio; or Dio non può essere testimonio della menzogna. Dunque necessario è, che col miracolo confer-

(a) Di questa Città, e Regno n'è titolato Re per sempre il Re delle due Sicilie, che è ora il Regnante nostro amabil Sovrano Ferdinando IV., e come questo titolo sia pervenuto al Re delle due Sicilie leggesi nel tom. 4. pag. 165. del *Dizion. Stor. Port. del Signor Abate Ladvocat dell'edizione di Bassano dell'anno 1773.* nelle seguente maniera. „ Maria Figliuola del Principe di Antiochia, fu donna di gran spirito, ed essendole da „ Ugo suo Zio Re di Cipro contrastato il titolo di Regina di „ Gerusalemme, che le spettava per riguardo della sua Madre „ Melesina IV. genita d'Isabella, sorella di Baldovino IV. Re „ di Gerusalemme, solennemente lo cedette in Roma a Carlo „ di Angiò Re di Napoli, e suoi Successori nel 1277., che ne fu coronato da Gio: XXI. nello stesso anno; e tra per questo, e per le ragioni, che vi avea l'Imperadore Federigo II. Svevo per riguardo della sua seconda moglie Jole, li Re di Napoli hanno il titolo di Re di Gerusalemme.

fermisi la verità. *Vera miracola non possunt fieri, nisi Dei virtute; dicitur enim miraculum, quod superat vires omnium creaturarum, & ideo omnibus creaturis est mirabile, & propterea etiam in Scripturis dicuntur testimonia Dei . . . . . Quare quod miraculo confirmatur, Dei testimonio confirmatur. Deus autem non potest esse testis mendacit; igitur quod miraculo confirmatur, verum sit, necesse est.* Or queste Crociate furono confermate coll' autorità di strepitosi miracoli, poichè S. Bernardo predicando la seconda Crociata, siccome rapportano l' Ecclesiastiche Istorie, Iddio in contestazione di questa predicatione si compiacque di operare grandissimi miracoli, con restituire la vista a ciechi, la favella a' Muti, l' udito a' Sordi, la sanità agli Infermi, e la fermezza a' Zoppi. E come fa testimonianza il Ven. Servo di Dio Cesare Baronio Cardinal di Santa Chiesa ne' suoi *Annali Ecclesiastici all' anno di Cristo 1188.* successe nella Francia in contestazione della terza Crociata il seguente miracolo. Predicando in Francia in una radunanza la Crociata il famoso Guglielmo Arcivescovo di Tiro, ove intervennero molti Principi, e specialmente il Re di Francia, e quello d' Inghilterra, i quali erano tra loro dichiarati nemici, nell' udire il discorso di questo pio, e dotto Prelato, si riconciliarono nell' istesso giorno nell' antica amicizia, e prendendo dalle mani del detto Prelato la Croce, comparve improvvisamente nel Cielo sopra di loro l' istesso sagro Segno, onde una grandissima moltitudine di Popolo a sì gran miracolo anche si crocesegnò: *Accepto colloquio, sono le formali parole del prelodato Porporato, inter ipsum parla del Re d' Inghilterra, & Regem Franciæ, inter Gisorium, & Trie, duodecimo Kalen. Ferbruarii, die Sanctæ Agnetis Virginis, & Martyris convenerunt illuc cum Archiepiscopis,*

pis, & Episcopis, & Comitibus, & Baronibus Regnorum suorum. Cui colloquio interfuit Archiepiscopus Tyri, qui repletus spiritu sapientia, & intellectus, miro modo predicavit verbum Domini coram Regibus, & Principibus, & convertit corda eorum ad Crucem capiendam; & qui prius hostes erant, illo predicante, & Deo cooperante, facti amici in illa die, & de manu ejus Crucem receperunt, & in eadem hora apparuit supra illos signum Crucis in Cælo. Qua viso miraculo, plures catervatim ruebant ad susceptionem Crucis. Dunque Iddio operando de' miracoli per le Crociate, le ha positivamente approvate per giuste, e legittime in se medesime. Dissi in se medesime, perchè altrimenti caderemmo in un pensiero stranissimo, e niente cattolico, se dicessimo, che Iddio abbia approvato anche tutti i vizj, che gli uomini tramischiaron in un opera così vantaggiosa alla Religione, ed allq Stato.

XI. Non abbisognando poi altri argomenti per dimostrare la giustizia delle Crociate in se medesime, tralascio non solo di addurre l'autorità di S. Bernardo Abate di Chiaravalle, ultimo per ragione di tempo de' Padri della Chiesa, il quale Santo le chiamava giustissime, perchè designate, e pubblicate per ordine de' Romani Pontefici; ma ancora quelle autorità, che potrebbonsi dedurre da' scritti de' Romani Pontefici, e de' Sacri Concilj. Generali di Laterano IV. e di Lione I., basterà l'aver accennate alcune pruove, e principalmente quelle dedotte da' miracoli; chi dunque volesse ostinarsi a credere le Crociate ingiuste, verrebbe ad indebolire la pruova de' miracoli, e perciò si esporrebbe ad errori fondamentali, ed inconvenienti spaventevoli, e perciò a cavarne conseguenze niente Cattoliche.

XII. Sento però ripigliare i detti Critici in que-

H

sta

sta guisa: abbenchè le Crociate, che i Principi Cristiani fecero per Terra Santa furono in se medesime giuste, e legittime, nulla però di manco la quinta fu ingiusta, illegittima, e contraria alla Legge di Dio; perchè i crocesignati partirono per Terra Santa, e poi andarono ad acquistare l'Impero di Costantinopoli. Ma a ciò è facile il rispondere, richiamando alla memoria, ciocchè dicemmo *al cap. II. num. V.*, cioè, che essi non andarono a Costantinopoli per impadronirsene, ma bensì per stabilire sul Trono il Principe Alessio legittimo Pretensore della Corona, loro Alleato, il quale dopo di essersi stabilito, essendone stato detronizzato, ed ammazzato da un certo iniquo Usurpatore, dovettero essi vendicare gli affronti fatti al di loro Confederato Principe. Quindi fu giustissima la seconda guerra, che fecero a' Greci per impadronirsi di Costantinopoli. Ma oltre a ciò, quanti tradimenti, e quante insidie aveano sempre tramate i Greci agli Occidentali per opprimerli? Non si erano forse sempre cooperati a fargli perire di fame, e di sete, e fargli perdere per via di tradimenti molte battaglie, che questi davano a' Mussulmani? Non saranno anche giusti questi motivi forse per potergli muovere la guerra? Che dunque vanno spacciando questi Critici non accorgendosi, che richiamano alla memoria tante inezie per patrocinare una causa del tutto insufficiente.?

XIII. Mi ricordo finalmente, che i mentovati Signori Critici hanno costantemente asserito, che Dio permettendo, che le Crociate avessero un disgraziatissimo fine, abbia voluto dimostrare a' Posteri la loro ingiustizia. Ma quanto s'ingannano essi fu di ciò, è molto facile il dimostrarlo. Poichè S. Bernardo avendo saputo la notizia dell'infelice esito della seconda Crociata da esso

esso predicata, ed un certo avendogli presentato un suo figliuolo cieco, affinchè gli restituiffe la vista, il Santo, siccome scrive il Fleury *nella sua Storia Ecclesiast. lib. 69. num. 46.*, pregò il Signore, che se egli era stato l'autore di quella sagra concione, e se'l suo spirito avealo assistito nel farla, gli piacesse dimostrarne il gradimento con la guarigione di quel cieco, e dopo tal preghiera il giovanetto ricuperò la vista. Or se la Crociata in se medesima fosse stata ingiusta, come il giustissimo Dio l'avrebbe confermata col presente miracolo? Ebbe ella certamente un riuscimento non felice, come furono molte altre, non già, perche fosse stata ingiusta, siccome poco fa dimostrammo, ma siccome l'istesso S. Bernardo in una sua Apologia fatta a tal riflesso *nel Lib. 2. de Consideratione cap. 1.* ci dimostra, che quella divenne tale per molti vizj, di cui si refero rei i Crociati, e ciocchè della seconda Crociata riferì S. Bernardo, devesi intender anche delle altre, che ebbero infuosto effetto. Laonde su di ciò non altro bisogna fare, che adorare la profondità delle Divjne Disposizioni; mentre le vie del Signore sono superiori a' nostri pensamenti, impenetrabili le sue vedute, ed incomprendibili i suoi divini, ed eterni disegni.

XIV. Io poi ho trattato brevemente questa questione per non annojare il benigno Lettore, ma non posso far ameno di non conchiudere il presente discorso con avvertire, che il Dottissimo Storico Bonaventura Racione nella sua Storia Ecclesiastica *tom. VII. art. XIII, secolo XII. num. XXII.* abbia errato dicendo: che le Crociate sieno state una delle sorgenti principali del cambiamento della Disciplina. Poichè chi mai non sa, che l'antica disciplina cominciò a ricadere nel settimo secolo per l'inondazione de' Barberi? Si era forse dimenti-

cato il dotti Autore, che dal settimo Secolo questi Barbari essendosi mescolati co' Cristiani, introdussero la corruzione de' Costumi, e mille altri mali, che si dovettero combattere da' Papi, e da' Concilj? Avea forse mandato anche in oblivione, allorchè scrisse, che prima delle Crociate tanto gli Ecclesiastici, quanto i Secolari eransi ridotti a decidere i loro privati litigj colle armi alla mano (a), e che le Crociate posero fine a queste guerre intestine? Ma se poi egli avrà inteso, che le Crociate abbiano fatto ricadere le penitenze Canoniche, ch' mai non fa, che elleno cominciarono a ricadere ne' secoli barbari insensibilmente per la debolezza de' Vescovi, per la durezza de' peccatori, per negligenza, per ignoranza? Non gli era forse noto, che le penitenze Canoniche in questi secoli si erano già quasi mutate in semplici pellegrinaggi, ed in altre opere penali, e, che le Crociate, abbenchè pellegrinaggi, nulla però di meno accrescevano le penitenze, perchè elleno conteneano i pericoli, ed i mali della guerra? Ignorava forse, che fin dal settimo secolo nella Spagna i peccatori non volevano più affoggettarli alle penitenze Canoniche, ed i Vescovi, siccome appare dal Concilio VI. Toledano, e da altri Concilj, se ne dolsero ne' parlamenti, pregando i Principi a costringere i prevaricatori con la loro temporale potenza? Come dunque ha potuto egli asserire, che

(a) Di queste inimicizie, o per meglio dire, di queste guerre private ne da un saggio l'Eruditissimo, e Dottissimo Pontefice Benedetto XIV. nel suo *Trattato de Synodo Diocesana tom. 2. lib. XI. cap. XI. num. 9.*; e Monsignor Fleury poi nel *Discorso della Storia Ecclesiastica de' Secoli Barbari*, ed il P. Fra Lucio Ferrara nella sua Biblioteca alla parola *Bellum art. 3. num. 23.* ne danno di ciò anche una piena contezza; onde chiunque volesse informarsene potrebbe leggere i citati Autori.

che le Crociate siano state una delle sorgenti principali del cambiamento dell' Ecclesiastica Disciplina? Non si accorge forse di afferire cose senza fondamento; a quali stranezze non va a terminare un Autore, allorchè nello scrivere farsi guidare dalla passione. Non posso disimulare poi di aver osservato, che l' istesso dotto Istoricò in molti luoghi della sua Opera grandemente s' inveisca contro de' crocesignati, perchè commettevano de' disordini, come incendi, rapine, omicidj, ed altri trascorsi: io quì non intendo giustificarli; perchè non va dubbio, di aver essi commesso del male. Ma a che tanto inveirsi? Poiche qual guerra, ancorche giustissima, va esente da tai disordini? Non può in vero riputarli Storico di buona fede, chi non essendo guidato dalla lealtà, dimostra chiaramente nelle sue opere i più vivi tratti di un assai accesa passione.

---

## CAPITOLO QUARTO

*Se, oltre le Crociate fatte per ricuperare i luoghi di Terra Santa, vi fossero state nella Santa Chiesa altre spedite ad altro fine.*

**N**ON va dubbio veruno, che nella Santa Chiesa, prima con non molte Indulgenze, ed in appresso con gli stessi privilegj, che godevano coloro, i quali andavano alla conquista di Gerusalemme, s'intrapresero altre Crociate ad altro fine. Di questa seconda sorta di Crociate ne abbiamo molte nell'Ecclesiastiche Istorie, e la prima si fu quella, che nell'anno di Cristo 1118. si ordinò nel Concilio di Tolosa per soccorso di Alfonso Re di Aragona contro gl'Infedeli di Spagna. Questa fu confermata da Papa Gelasio II. con una Bolla in data del nono giorno di Dicembre dell'istesso anno; ed il suo effetto fu molto prospero, perchè furono tolti agl'Infedeli molti paesi. La seconda fu stabilita nell'anno 1123. da Papa Calisto II. nel Concilio Generale di Laterano I., contro li stessi Infedeli di Spagna, ed a coloro, i quali andarono a questa guerra, fu concessa l'istessa Indulgenza, e privilegj, che aveano que', che andavano a Gerusalemme. La terza fu pubblicata da Papa Onorio II. nell'anno 1127. contro il Duca Ruggiero di Puglia, accordando a que', che animati dalla carità morivano in questa guerra, la rimissione di tutti i loro peccati, e la metà dell'Indulgenza a que', che non morivano: *Fleury. Stor. Eccle. lib. 67. num. 52.* La quarta fu radunata in soccorso de' Cristiani di Spagna nell'anno 1147., e si crocesignarono in essa gl'Inglese,

gesti, i Fiaminghi, e molti Alemanni; altro effetto ella non ebbe, che la presa della Città di Lisbona fin d'allora occupata dall' Infedeli, *Fleury lib. 69. num. XXI.* La quinta Crociata fu intrapresa anche per autorità del Papa nell'istesso anno 1147., e fu detta de' Sassoni, contro i Pagani del Nord. Questa fu divisa in tre corpi, uno sotto la condotta dell' Arcivescovo di Magdeburgo, e dei Vescovi di Alberstar, di Munster, di Mersburgo, di Brandeburgo, di Havelberg, e di Olmitz, e dell' Abate di Corvei, e di molti Signori Laici. Il secondo sotto il comando dell' Arcivescovo di Brema, del Vescovo di Verdun (a), e del Duca di Sassonia, e di moltissimi altri Signori Laici. Ed il terzo sotto la scorta del Re di Danimarca, ma ella non ebbe grande effetto, *Fleury lib. 69. num. 30.* La sesta fu stabilita dal Sagro Concilio Generale di Laterano III. nell'anno 1179. contro de' Catari, Patariani, o Pubblicani, detti Albigei (b); ma non si pose in opera, che nell'anno 1181. sotto la condotta del Cardinal Errico Vescovo di Albano, e Legato del Papa, ed ebbe qualche felice progresso, *Fleury lib. 73. num. 22. e 25.* L'ultima, che tra questo Sècolo risplende è quella, che si arrollò contro

(a) Questi Vescovati sono stati secolarizzati, eccetto però quello di Verdun, quello di Munster, e quello di Olmitz eretto al presente in Arcivescovado dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio VI. il Grande felicemente, e saggiamente Regnante.

(b) Questi Eretici trassero tal nome dalla Città di Alby nella Linguadoca, ove si erano fortificati, seguivano essi gli errori de' Manichei, de' Petrobussiani, e de' Valdesi, de' quali errori ne avevano fatto un mostruoso mescolamento. S. Domenico si adoperò ad estinguere questi Eretici, e si tennero a tal effetto, molti Concilj nella Gallia Narbonese; ma finalmente con ogni giuridica sollemnità furono condannati nel quarto Concilio Generale di Laterano nell'anno di Cristo 1215.

tro gl' Infedeli di Livonia, per autorità di Papa Celestino III. sotto la condotta di Bertoldo Vescovo di Riga. Ma essendo poi lui caduto, stando alla testa de' Crociati, nelle mani degl' Infedeli, restò ammazzato, e quindi svanì subito la Crociata.

II. La prima Crociata poi, che abbiamo del Secolo XIII., fu pubblicata da Papa Innocenzo III. circa l'anno 1204. contro l'istess' Infedeli della Livonia; e prefero la croce contro di quest' Infedeli per ordine dello stesso Papa i Laici della Bassa Sassonia, che l'aveano già presa per Terra Santa, e che poi per povertà, e debolezza corporale, o per altro motivo, non aveano potuto eseguire un sì lungo viaggio, *Fleury lib. 76. num. 30.* La seconda Crociata fu pubblicata circa l'anno 1208. per ordine dell'istesso Papa contro gli Eretici Albigesi, e si crocegiarono in essa i Francesi, ed altri di differenti Nazioni, che per distinguersi da' Crociati di Terra Santa, prefero la Croce sul petto. Questa poi essendo stata ristabilita dal Concilio Generale di Laterano IV., continuò per più anni, ed andò a finire con felice riuscimento. La terza si stabilì nell'anno 1212. dall'istesso Papa ad istanza di Alfonso IX. Re di Castiglia contro i Mori, o siano i Saraceni di Spagna. In questa si crocegiarono oltre i Spagnuoli i Francesi ancora, e gl' Italiani; e l'evento di questa guerra fu molto prospero, perchè i Cristiani Crociati vinsero la battaglia, trucidando centomila Infedeli, e facendone circa altrettanti prigionieri, de' vincitori non ne perirono altri, che circa trenta, *Fleury lib. 77. num. 10.* La quarta fu pubblicata da Papa Onorio III. nell'anno 1218. contro i stessi Infedeli di Spagna, e fu dichiarato da lui medesimo suo Legato di questa guerra Rodrigo Arcivescovo di Toledo. Si crocegiarono in questa spedi-

zione Sancio VIII. Re di Navarra co' suoi sudditi, ed altri Spagnuoli di diversi Regni. La quinta s'intraprese circa l'anno 1229. anche contro degl' Infedeli di Spagna, l'effetto, che questa guerra produsse altro non fu, che Jacopo Re di Aragona acquistò l' Isola di Majorica, togliendola agl' Infedeli: *Fleury lib. 80. num. 1.* La sesta fu fatta contro i Pagani del Nord, e fu pubblicata con una Bolla del Papa Gregorio IX. in data de' 13. Settembre dell'anno 1230., e fu confermata con un'altra Bolla dell' istesso Papa in data de' 23. di Genajo dell'anno 1232. La settima fu pubblicata in Germania nell'anno 1233. contro degli Eretici Standinghi, e si pose in piedi nell'anno susseguente, e l'effetto di essa fu affatto fausto, poichè questi Eretici furono totalmente disfatti, e de' Crociati altri non perirano, che dieci in circa *Fleury lib. 80. num. 53.* L'ottava poi fu stabilita contro degl' Infedeli di Spagna da Papa Gregorio IX. nell'anno 1236., perchè S. Ferdinando Re di Castiglia avea già fatte tante conquiste sopra de' detti Pagani. Laonde lui, per animarli a seguire l'impresa, fece pubblicare in suo soccorso la Crociata anzidetta. La nona fu designata dall' istesso Papa per soccorrere il vacillante Impero di Costantinopoli. La decima fu fatta per ordine del medesimo Papa dagli Ungheri contro Afan Re di Bulgeria, perchè proteggea gli Eretici nel suo Regno, e perchè avea rotta l'alleanza con Latini, per riunirsi co' Greci. L'undecima fu pubblicata nell'anno 1239. dall' istesso Papa Gregorio contro l'Imperadore Federico II. La duodecima fu ordinata per autorità del medesimo Papa contro de' Tartari, che colle loro scorrerie devastavano il Reame di Ungheria. La decimaterza fu intimata nell'anno 1248. in Germania per ordine di Papa Innocenzo IV. contro l'Imperadore

Federico II. , e contro Corrado suo figliuolo *Fleury lib. 83. num. 2.* La decimaquarta fu stabilita nell'anno 1257. da Papa Alessandro IV. contro Boleslao il Calvo Duca di Slesia, perchè tenea prigione Tomaso Vescovo di Breslavia; ma mentre i Prelati circovicini si disponevano per questa Crociata, si composero gli affari, *Fleury lib. 84. num. 40.* La decimaquinta fu pubblicata nell'anno 1265. per ordine del Papa Clemente IV. ne' stati del Re di Aragona contro i piccoli Re Infedeli di Granata, e Murcia. La decimasesta predicavasi in Ungheria, e paesi vicini nell'istesso anno contro i Tartari, che volevano devastare quel Regno. La decimasettima finalmente fu pubblicata da Martino Papa IV. nell'anno 1283. contro Pietro Re di Aragona, che si avea usurpato il Regno di Sicilia, *Fleury lib. 88. num. 2.* Queste adunque furono le Crociate principali del Secolo XII., e XIII.

III. Sarebbe cosa affatto superflua il raportare qui le Crociate, che si fecero nella Santa Chiesa dal secolo XIV. sino al XVI.; giacchè esse si possono leggere facilmente in ogni Storico, stimo però cosa vantaggiosa per non recar molestia a chi legge, l'accennare soltanto, che nel secolo XIV. Benedetto XII. fece pubblicare nell'anno 1340. la Crociata contro i Mori di Spagna; Clemente VI. ne pubblicò nell'anno 1343. una contro de' Turchi: Papa Urbano V. ne intimò un'altra nell'anno 1363. contro de' stessi Infedeli: nel secolo XV. Giovanni XXIII. nell'anno 1411. stabilì due Crociate, una contro del celebre, e famoso Ladislao, l'altra contro i Mori di Spagna, dandone di questa ultima l'incumbenza al Cardinal Giordano Orsini (a);

Mar

(a) Questa Eccellentissima Casa è una delle più cospicue, e del-

69

Martino V. nell'anno 1420. ne fece pubblicare una contro degli Eretici Ussiti; Sisto Papa IV. ne pubblicò nell'anno 1471. una contro de' Turchi; e nel secolo XVI. Giulio, Papa II. nell'anno 1512. formato avea il disegno di fare una Crociata contro de' Turchi, che poi per varj accidenti svanì. Resta adunque dimostrato, che nella Santa Chiesa, oltre le Crociate per Terra Santa, se ne sian fatte altre per diversi altri motivi.

I 2 CA.

e delle più illustri famiglie d'Italia, e delle più antiche di Europa. Perchè ella esiste da circa il principio del terzo Secolo della Chiesa, ed ha dato alla medesima cinque Sommi Pontefici, circa 32. Cardinali, una innumerevole moltitudine di Patriarchi, di Vescovi, e di Prelati nella Corte Romana, ed un illustre stuolo di Santi, tra quali risplende l'Abbate S. Benedetto, e S. Scolastica. Nobilissima poi per aver dato alla Toscana due Gran Duchesse, e per esser stata seconda di uomini grandi, come di Gran Capitani, di molti Senatori Romani, e di Letterati di gran merito. Ma via più ella oggigiorno risplende nell'Illustre, Sa. gio, e Pio personaggio del Eminentissimo Principe di Santa Chiesa Domenico Orsini nato a' 5. Giugno dell'anno 1719., e promosso alla Sagra Porpora a' 9. di Settembre dell'anno 1743. dalla Fel. Mem. di Benedetto Papa XIV.

---

 CAPITOLO QUINTO.

*Cosa dunque è la Santa Bolla della Crociata, concessa dal Regnante Sommo Pontefice PIO VI. il Grande al Regno di Napoli?*

1. Il nome Bolla, siccome l'istessa etimologia della detta voce ci fa intendere, si deriva dal vocabolo latino *Bullo*, che nell'Idioma Italiano significa mandar fuori Bolle dall'acque. Infatti in tal senso leggesi adoperato questo nome presso Ovidio Met. 10. v. 752. *Ut pluvio perlucida Cælo surgere Bulla solet*. E usato poi l'istesso nome presso Cicerone 6. *Verr.* c. 56., per dinotare le teste de' chiodi fatte a guisa di ombrello, e poste nelle porte, perchè formate a guisa di Bolle di acqua: *Verrem Bullas aureas ex valvis Templi magnificentissimi abstulisse*, ed ancora appò Plauto in *Asin.* 2. 4. *Jussisti in splendorem dari Bullas has foribus nostris*. Adoperarono gli antichi Romani anche questa voce per dinotare una medaglia fatta in forma di cuore, vuota dentro, e rilevata al di fuori, piena di un certo preteso preservativo contro le fattucchiere, la quale per ordine di Tarquinio Quinto Re de' Romani la portavano pendente dal petto i Giovini, la di cui età non ancora giunta era agli anni diciasette, con questa differenza però, che i giovani nati liberi la portavano d'oro, e come altri vogliono, di argento, e i figli de' Liberti, di cuojo; e perciò scrisse così Ascon. in *verr.* 3. *Bulla suspendi in collo infantibus ingenuis solet aurea, libertinis scortea*. Dal che ne venne poi la frase *Bulla dignus*, uomo, che fa cose puerili. Finalmente i stessi Romani

ap.

appellarono Bolla gli ornamenti delle cinture, selle, e briglie de' Cavalli, e perche poi coll'andare del tempo essendovi a qualche decreto, o Diploma dell' Imperadore apposto il suggello Imperiale, come d'ornamento, e di autentica, furono perciò detti que' decreti, e diplomi per la figura *Synecdochè* Bolle. Infatti allora quando il sugello era d'oro, furono chiamati tali decreti, e diplomi *Bulle Aurea*. In contestazione di tal cosa ne possiamo recare non solo un memorabile esempio nella degna persona dell'Imperadore Carlo IV., il quale facendo una Costituzione, a cui vi pose pendolo il sugello d'oro, fu appellata perciò la sua Costituzione *Bolla d'oro*, ma ancora una testimonianza del dotto Padre Fra Lucio Ferrara Minore Osservante di S. Francesco, il quale nella sua *Biblioteca* al tom. 1. nella parola *Bulla* scrive così: *Et quia sigillum erat aureum, dicebantur hujusmodi Imperiales litterae Bullae aureae*. Onde da ciò pure ne venne, che le lettere suggellate fossero dette BOLLATE: infatti il dotto Arnoldo *Histor. Sclavor. lib. 2. cap. 14.* scrive così: *Et Rex vade, ait, & post modicum revertere, & inuenies litteras bullatas*. Ma a di nostri, qualora dicesi Bolla, non altro più si vuole intendere, che un Diploma Pontificio scritto in carattere gotico in pergamena, a cui sta affisso, e sospeso un suggello di piombo, da una parte del quale vi è l'immagine de' Santi Pietro, e Paolo, e dall'altra quella del Papa Regnante, e quando tal diploma è spedito in materia di giustizia, il detto suggello sta pendolo per un filo di canape, qualora poi è spedito in materia di grazia con un filo di seta. Sicchè non altro què si vuole significare per Bolla, che un Diploma del Regnante sommo Pontefice Pio VI. il Grande.

II. Essendosi adunque spiegato, che cosa mai signifi-  
fichi

fichi Bolla, veniamo ora a dichiarare le seguenti parole, cioè della *Santa Crociata concessa al Regno di Napoli*. Appellasi adunque questo diploma del Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande Bolla della Santa Crociata, perchè contiene molti favori, e privilegj, i quali egli ad istanza del nostro amabil Sovrano, il Re delle due Sicilie, concede a Fedeli del Regno di Napoli, i quali pel merito di una certa limosina tassata dal Commissario Generale dell' istessa Crociata, concorrono in tal guisa ad abbattere gl' Infedeli, non altrimenti che ne' tempi andati concedevansi a' Fedeli, che si spedivano a combattere gl' Infedeli in Terra Santa, in Spagna, e nel Paese del Nord, o gli Eretici, e Ribelli della Santa Chiesa in altri Paesi, siccome poco innanzi abbiamo pienamente dimostrato.

---

## C A P I T O L O S E S T O

*Per quanto tempo questa Bolla in generale sia stata concessa, quando ella pubblicasi, e quanto duri in particolare.*

I. **L**A Bolla certamente della Crociata, siccome attesta il P. Fra Lucio Ferrara nella sua *Biblioteca alla parola Bulla Cruciate num. 99.*, non è solita concedersi da' Sommi Pontefici ad alcun Regnante in perpetuo: *Nunquam enim in perpetuum Pontifices illam concesserunt*, ma bensì sempre è stata concessa, per anni sei, principiando dal giorno della sua spedizione, e quindi è stata rinnovellata in ogni sessennio. Così adunque la Bolla della Crociata concessa al Regno di Napoli, è stata accordata per anni sei. Ed in contesta-  
zio

zione di tal verità ascoltatene di grazia le formali parole della Bolla: *Nos igitur*, così parla il Santo Padre Regnante, *ipsius FERDINANDI REGIS votis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes bujusmodi supplicationibus inclinati, presentibus nostris Apostolicis litteris, ac omnibus, & singulis facultatibus indultris, & gratiis in eis contentis ad SEXENNIIUM a die primæ publicationis præsertim, ut infra faciendæ inchoandum, & non amplius.* E poi rinnovasi per ogni sessennio: infatti essendo finiti i primi sei anni, si è rinnovata dallo stesso Regnante Sommo Pontefice, siccome appare dal nuovo Rescritto Pontificio mandato nel nostro Regno di Napoli.

II. Non spira poi la Bolla della Crociata nel decorso del sessennio per la morte del Pontefice, perchè siccome rilevasi dal cap. *si cui nulla 36. de præbend. in 6. e dal cap. Si super gratia 9. de Offic. Delegati in 6.* la grazia accordata dalla Santa Sede Apostolica non spira per la morte del concedente: *Gratia facta a Sede Apostolica non spirat morte concedentis.* Lo stesso confermano il prefodato P. Fra Lucio Ferrara nel luogo citato, ed il P. Tommaso Tamburrini nel trattato de *Bulla Cruciatæ cap. 4. §. 2. num. 6.*; aggiugnendo, che ella neppure spira per la morte del Commissario, cioè di quella persona, a cui fu commessa l'esecuzione della Bolla: infatti se ella non spira, siccome abbiamo detto per la morte del Pontefice, che n'è il Concedente, quanto meno dobbiamo dire per quella del Commissario, ch'è un ministro del Pontefice? Potrebbe però ella tra 'l sessennio spirare, se il Pontefice la revocasse, il che non avverrà mai senza una giusta, e gravissima cagione, ma se avvenisse ciò? allora certamente si restituirebbero le limosine a' Fedeli, che aveano date nel prenderli la Bolle, o gli si com-  
pen-

penserebbero altrimenti, poichè la Santa Bolla prendesi per modo di contratto oneroso.

III. Per qualche si appartiene poi al secondo quesito, diciamo ch'ella è solito publicarsi in quel luogo, a cui si concede, propriamente nel giorno della Domenica di Settuagesima. E di ciò ne fanno testimonianza il P. Fra Felice Potestà, *nella sua Opera dell' esame de' Confessori tom. 1. par. 4. cap. 10. num. 3839.*, il P. Fra Francesco Vanranst *nel suo Opuscolo storico Teologico de Indulgentiis, & Jubilao quest. 12. num. 6.*, ed il P. Fra Lucio Ferrara, *nella sua Biblioteca alla parola Bulla-Crociata num. 11.* L'istessa pratica si vede nel nostro Regno di Napoli, in cui la pubblicazione della Bolla, viene accompagnata da una solenne processione, nella quale v'interviene il Clero, e 'l Popolo. Ritrovo poi l'uso di questa Processione, esser molto antico, e non già moderno, come alcuni hanno detto, poichè Papa Innocenzo III., che fu elevato al Pontificato nell'anno 1198. nel fare pubblicare la Crociata per Terra Santa nell'anno 1213. ordinò tal processione, anzi molte in ciascun mese, e 'l tutto rilevasi *dalla sua Bolla in data del mese di Giugno del detto anno.*

IV. E' fatta poi questa Processione non solo per recar quasi in glorioso Trionfo la salutifera Bolla della Crociata, e così renderne nota a tutti la sua pubblicazione; ma anche per pregare il Signore Iddio a degnarsi di esaudire l'intenzione, per cui ella è domandata dal Re, e concessa dal Papa, qual è di tenere mediante questa Bolla umiliati i nemici Infedeli con una più formidabile armata, e quindi tener lontano ogn'ingiuria, che tramano contro i Cristiani. Ed in verità per questo ultimo riflesso ritrovo comandare dalla Fel. Mem. di Papa Innocenzo III. tali Processioni *nella sua citata Bolla,*

73

Bolla, cioè, per pregare l'Altissimo di prosperare il fine della Crociata; e perciò leggasi anche fatta in Roma fin dall'anno 1212. una Processione per implorare il Divino soccorso appo della Crociata, che facevasi allora contro i Mori di Spagna, la quale spedizione affai riuscì felice, e vittoriosa, *Floury Scoria Eccl. lib. LXXXII. num. X.*

V. In quanto poi alla sua durata, diciamo, che abbanchè la Bolla della Crociata sia stata concessa al Regno di Napoli per anni sei, e quindi rinnovasi per ogni sessennio, nulla però di meno ella dura per ogni particolare un anno, che incomincia dal giorno della Pubblicazione, e finisce nel giorno dell'altra Pubblicazione dell'anno seguente: *Bulla*, dicono il Vaurant, ed il Potestà, ne' luoghi citati, *durat per annum a die publicationis; usque ad diem sequentis publicationis.* Tal verità poi deducesi chiaramente anche dall'istessa Bolla della Crociata concessa al Regno di Napoli dal Sommo Regnante Pontefice Pio VI. il Grande. Per la qual cosa chiunque vuole seguire a godere de' privilegi della Bolla per l'altro anno seguente, prender deve la Bolla nuova, e contribuire di bel nuovo la limosina tassata da chi ne fu incaricato: *Itaque, sono parole del Vaurant, qui elemosynam junta, proportionem, persona contrulerunt pro impetratione Bulla, debent iterum, ut privilegiis Bulla fruatur, eosidem nummos, elapso anno, tribuere, & sine rursus donantur altera Bulla.*

VI. Non gode poi de' privilegi di tutto l'anno della Santa Bolla colui, il quale se la prende nella metà dell'anno, o pure pochi mesi dopo la pubblicazione, o prima di spirare; poiche non avendola prima, non può godere di una cosa, che non avea. Laonde incomincia a godere dall'ora, che se la prende fino a quan-

K  
do

do ella spirare. Né deve sombrare ad alcuno, singolare questo sentimento, perchè il P. Tomaso Tamburrini nel suo *Trattato De Bulla Cruciana*, cap. 4. §. 1. num. 2. seguendo molti Dottori in tal maniera scrive: *Si quis Bullam sumit post sex menses, v. g. & facta promulgatione, hic non poterit frui privilegio, nisi ab hora, in qua sumit usque ad finem consequentium mensium eiusdem anni, quia antea exerat Bulla, & post illas menses, hoc est, absoluto dicto anno, Bulla privilegio spiravit.*

VII. Inoltre qualora dicessi, che l'anno della Santa Bolla della Cruciana incominci per ogni particolare dal giorno della pubblicazione, s'intende dalla pubblicazione, che si fa in ogni Città, o villaggio; giacchè non è bastevole per gli abitanti di una Città, o Villaggio, che la pubblicazione della detta Bolla si faccia nella sola Metropoli, così il Trullench *lib. 1. de Bulla Cruciana cap. 11. dub. 20.*, il Ferrara nella *Bolla della Cruciana num. 21.*, il Tamburrini nel luogo citato al num. 13. ed altri moltissimi.

VIII. Or vediate se l'anno della durata della Bolla debba prenderli per un anno naturale, cioè, dal giorno della pubblicazione fino tanto, che trascorrono dodici mesi, o pure per un anno Ecclesiastico, val al quanto dire, dalla Domenica di Settuagesima di quello anno, in cui farsi la pubblicazione, fino all'altra dell'anno seguente, nel quale di nuovo si pubblica. In questo variano i Dottori; ed abbracciano il primo sentimento Rodriq. in *Bulla §. 5. num. 2.*, Tomaso Sanchez *lib. 3. de matrim. dist. 15. num. 17.* ed altri. E' adottato poi il secondo dal Trullench *lib. 1. §. 1. d. 11. num. 3.* dal Gallego in *Bulla cap. 4. dub. 24.*, da Giovanni Sanchez *d. 55. d. 3.* Lodovico della Croce *d. 1. cap. 10. dub. 2.*, dal Bardi *p. 1. trat. 2. cap. 6. num. 11.*, e da altri moltissimi.

Ed

Ed abbenechè la *Croix al lib. 1. cap. 1. lib. 3. cap. 1.*  
*Hec sententia* veneri emendata in detti fontinotti, nella pe-  
 rò di meno noi adottiamo il secondo, come più sicuro,  
 cioè, che l'anno della durata della Bolla deve essere Ec-  
 clesiastico; perchè trattandosi di materia Ecclesiastica  
 ogni ragione vuole, che debba qui intendersi l'anno  
 di cui nelle sue pratiche si usa la Chiesa. Or la  
 Santa Chiesa in pratica si serve dell'anno Ecclesi-  
 stico, e non già del naturale, come appare dalla con-  
 stantone per l'obbligazione, e soddisfazione del proce-  
 so Pasquale, dagli intestizj appro di que, che debbono  
 ricevere gli Ordini, e da moltissime altre pratiche. Dun-  
 que anche in materia della Bolla, che è cosa Ecclesi-  
 stica, deve adoperare l'anno Ecclesiastico, oltre di ciò  
 v'è anche la Bolla comune, che parla in nostro favore,  
 perchè fu il Commissario Generale della Crociata  
 così parla a quegli, che si prende la Bolla: *Dolla quae  
 si concessioni: Tu Girolamo Anodid, libet fari de iustis  
 di grana 13. goderai dal giorno della pubblicazione della  
 Bolla infino al giorno, in cui ordin nuovo si pubblicherà.*  
 Stimo però doverli allora adoperare l'anno naturale,  
 quando il Sommo Pontefice non voglia, che nell'anno  
 seguente si pubblici più la Santa Bolla, perchè allora  
 non può averli il termine con la nuova pubblica Bolla,  
 onde necessariamente deve ricorrere all'anno naturale.  
 IX. Potrebbe dimandarsi poi se il detto Girolamo  
 prendendosi la Bolla nella Città di Napoli, ove pubblicata  
 prima; passando poi a Salerno, ove si pubblica dopo, possa  
 costui in tale stato godere in Salerno de' Privilegj della  
 Bolla di Napoli fino alla pubblicazione dell'anno dell'anno  
 seguente, che fatti ivi dopo quella di Napoli. A  
 questo risponde il Tamburini nel *Luogo citato, al capo  
 4. §. 3. num. 3.* dicendo di no; perchè qualora non si

74  
Prendi la Bolla pubblicata in Napoli, il Distributore delle Bolle quasi si dice in nome del Pontefice; Poichè tu hai contribuito la legittima limosina, ti concedo i Privilegj della Bolla, che sono per durare per tutto questo anno, infino a tantochè io di bel nuovo l'avrò quì pubblicata: *Quando tu, sono le parole, accipis Bullam promulgatam in hoc loco, quasi dicis sibi Distributor Bullarum nomine Pontificis. Quandoquidem tu erogasti legitimam elemosynam, concedo tibi privilegia Bulla duratura per totum hunc annum, donec ego iterum aliam hic promulgavero.*

X. Resta quì soltanto ad esaminare, se scorso già l'anno dalla pubblicazione della Bolla, qualche persona, che si prese la detta Bolla, possa godere di alcun privilegio della medesima. I Dottori comunemente dicono di sì: e ciò avverrebbe in questo caso, a cagione di esempio, quando Girolamo senza alcuna malizia, prima di spirare l'anno della Bolla, andasse a confessarsi, e per giusti motivi del Confessore l'assoluzione gli venisse sospesa per tanto di tempo, sicchè di nuovo si faccia l'altra pubblicazione della Bolla. In questa circostanza, dicono essi, che non spira il privilegio de' casi riservati alla Sede Apostolica, ancorchè sia passato l'anno, perchè allora la confessione è giudizio incominciato, e causa pendente: *Expirante anno, omnes facultates, gratia, & indulta spirant, tantum potuerunt causa pendentes ad suam perducere.* Non potrà però costui esser assolto, secondo dicono Barbi lib. c. num. 66., ed il Tamburrini nel luogo citato §. 4. num. 8. da que' peccati riservati, che ha commesso dopo scorso l'anno della Bolla, abbenchè la Confessione sia cominciata prima di finire il detto anno; giacchè: *tantum potuerunt causa pendentes ad suam perducere.*

CA.

## CAPITOLO SETTIMO

*Chi mai passa godere di questa Bolla, quanto debba pagare per godervla, e se per questo pagamento si commetta Simonia.*

**L** POSSONO certamente godere di questa Bolla, e de' privilegi in quella concessi, tutti i Fedeli dell'uno, e dell'altro Sesso, non solo che ritrovansi attualmente a dimorare in questo Regno di Napoli, o che sieno essi Nazionali, o Eteri, ma ancora tutti que', che personalmente si portano a prendere la Bolla in questo Regno. Imperciocchè nella Santa Bolla leggesi: *Confitentibus, & ad illa declinansibus*: avvertendo però, che, fin che dimoreranno tra i confini del Regno, a cui fu concessa la Crociata, possano godere dei privilegi della Bolla, eccetto l'uso de' latticinj, e dello strutto, se dopo preta la Bolla bisognerà trattenerli fuori del Regno.

II. Sono però esclusi dal godere di questa Bolla primieramente gli Ebrej, gl' Infedeli, ed i Catecumeni, e secondariamente gli Eretici, ed i Scismatici; perchè i primi non sono battezzati, e per conseguenza non sono membri della Chiesa, siccome ha definito il Sagro Concilio di Trento nella *Sessione XIV. cap. 2. de Pœn.* e come noi l'abbiamo anche dimostrato nel *cap. 2. della prima p. del lib. 1. nella nostra Opera intit. la Chiesa di Gesù Cristo, dedicata al Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande.* I secondi poi neppure possono godere de' privilegi della Bolla, perchè sono stati separati dalla Chiesa colla Scomunica, l'effetto della quale si è di separare il Cristiano dal corpo della Chiesa, e renderlo privo di tutti que'

drit.

dritti, che godeva di ~~partecipar de' beni comuni di tut-~~  
 ti que, che la compongono: *Est pana*, scrive il P.  
 Gabriele Aubine *Ann. M. D. CC. LXX. cap. 12. Ecclesiastica*  
*medicinalis, privans primario bonis quibusdam dispensationi*  
*Ecclesie commissis.*

III. Abbenchè poi i Fanciulli, i Fatui, ed i Fre-  
 netici non possano guadagnare l'Indulgenze, siccome ab-  
 biamo dimostrato nella nostra Opera dedicata al Regnan-  
 te Sommo Pontefice Pio VI. il Grande intitolata il *Fasore*  
*Spirituale della Chiesa al lib. 3. cap. 5. num. 7.*, nulla però  
 di meno giova a' medesimi la stessa Santa Bolla della  
 Crociata in quanto al poter essere sepolti nel tempo  
 dell'intenduto con decente pompa in luogo Sagro: co-  
 sì il Tamburrini *al cap. 3. §. 1. num. 11.*

IV. Devesi poi contribuire la limosina da chi si  
 prende la Bolla secondo lo stabilimento fatto dal Com-  
 missario Generale della Bolla; poichè così ha dichiara-  
 to il Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nella  
 Bolla della Crociata da lui spedita; ed in verità escone le  
 sue Apostoliche parole: *Facienda aliquant Eleemosynam*  
*ad Naves ab ipso Ferdinando Rege contra Turcas, &*  
*Infideltes hujusmodi parandas . . . . . junta cuiusque fa-*  
*cultatem, & qualitatem ad arbitrium infrascripti Com-*  
*missarii sponte contulerint.* La tassa poi, fatta dal det-  
 to Commissario Generale, che è ora l'Eminentissimo  
 Signor Cardinale Giuseppe Maria Capece Zurlo Arci-  
 vescovo di Napoli è la seguente: *Rec. non lasciare*, co-  
 sì parla questo degno, e Zelante Porporato nell' Istra-  
 zione, che dà a' Distributori delle Bolle dell'anno 1784,  
 al num. 68 *alcun ordine di Cittadini nella totale inabi-*  
*lità di godere le grazie disposte pel Breve della Crocia-*  
*ta, si è determinata la rata di limosina nella seguente*  
*maniera. 1. i Nobili, ed i Prelati, anche minori, dovranno*

la limosina di grana 52. e mezzo. 2. I Benivanti, i Professori, i Negozianti, gli Ecclesiastici; tutti in somma coloro, che non vivano alla giornata daranno la limosina di grana 26. e tre cavalli per la Bolla comune. 3. Cbiunque vive d'industria giornaliera, come l'uomo di campagna, l'uomo di marina, il venditore di piazza; il garzone Artista, il Servitore di livrea, il facchino, ed ogni altro, il quale non è in stato di prendere la Bolla comune, darà la limosina di grana 13. per la Bolla minore.

V. Il denaro poi, che deve contribuire, deve esser proprio di colui, il quale si prende la Bolla, perchè il Sommo Pontefice dice nella Bolla: *Ex bonis sibi a Deo collatis*; e non già di denari furtivi, perchè allora non sono proprij, ma alieni: *unde non potest*, scrive il Ferrara nel luogo citato al num. 6., *obineri Bulla cum pecunia in individuo furtiva cum ipsa non sit propria, sed aliena*. Seguita l'istesso Autore dicendo: che può tuttavia prendersi la Bolla con tal denaro furtivo, se già sia stato mescolato con l'altro proprio del detto Ladro in maniera, che non possa più separarsi, perchè in tal caso pel detto mescolamento tutto il denaro passa in dominio del ladro, e può fruttuosamente dare quello per limosina, abbenchè poi resti al ladro sempre l'obligazione di restituire l'equivalente di ciò, che rubò. Laonde se da quel denaro il ladro può fare validamente la limosina, potrà anche validamente con quello prendersi la Bolla, e godere de' privilegi: *Potest tamen obineri Bulla cum tali pecunia furtiva, si jam fuerit ita immixta, cum alia propria furis, ut discerni non possit, quia in tali casu illa per dictam immixtionem jam transit in dominium furis, & potest illam usuliter in eleemosynam dare, licet ipsi furi remaneat onus restituendi tan-*

*sundero. Unde si ex illa potest fur facere valide elemosynam, poterit etiam valide cum illa Bulla obtinere, & ejus privilegiis gaudere.*

VI. In quanto poi a qualche persona, che si prende la Bolla in credito, diciamo, che può senza alcun dubbio godere de' privilegi della Bolla, purché abbia, quando se la prende, l'intenzione di pagare, e poi effettivamente paghi, perciocché non può alcuno godere della Bolla, se non faccia effettivamente la limosina tassata dal Commissario, siccome si legge nella Bolla del Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande: *Us ipsi dummodo intra annum a die publicationis earundem presentium in locis predictorum Regnorum, ubi libuerit, facienda aliquam Eleemosynam ad Naves ab ipso Ferdinando Rege contra Turcas, & Infideles hujusmodi parandas &c.* Ma se prendesi la Bolla colla vera intenzione di fare tal limosina, ed indi per l'impotenza non la faccia, non può godere certamente de' privilegi della Santa Bolla, siccome insegnano moltissimi Teologi, ed egregiamente il P. Francesco Varranist nel suo *Opuscolo Storico Teologico de Indulgentiis, & Jubilao alla questione XII. num. 6.* dice: *Si vero accipias Bulla crediso animo solvendi, sed ob sui impotentiam nulla gaudeat spe illam solvendi, non fruisur privilegiis Bulla, quia revera non est solviturus, & Bulla requirit elemosynam realem, falsam qua certo speratur.*

VII. Non sono poi esenti da questo pagamento, per potere godere de' privilegi della Crociata, i Regolari, ed i Poveri, perchè se il Sommo Pontefice gli avesse voluto esentare dall' obbligazione di far tal limosina, l'avrebbe certamente espresso nella mentovata Bolla, siccome espresse molte altre cose. Or ciò egli non ha fatto. Dunque ha voluto, che non fossero esenti dal  
ob-

obbligazione di somministrare la limosina nel prenderla la Santa Bolla.

VIII. Ma via fa veniamo ora, per non più annojare il benigno Lettore, a parlare della terza parte del quesito, cioè, se si commetta *Simonia* per tal pagamento. Noi prima di passare a decidere tal questione prometteremo brevemente la seguente dottrina. La *Simonia* è una volontà, o sia una ferma risoluzione di vendere, o comprare le cose spirituali, o quelle, che alle spirituali sono annesse: „ Ella poi divide si in tre specie, „ la prima dicesi *reale*, che si commette, quando alcuno da, o riceve danajo, o qualche altra cosa equivalente, per conferir qualche cosa spirituale, o altra „ annesso allo spirituale. II. Appellasi *Convenzionale*; cioè „ quando uno pattuisce tacitamente, o espressamente di dare una cosa spirituale per una cosa temporale. Se „ questa stipulazione è seguita dall'effetto, la *Simonia* „ è reale; se l'effetto non siegue, ella è convenzionale, „ e se la convenzione non è stata compiuta, che „ da una parte, ella è mista. III. dicesi finalmente „ *mentale*, vale a dire, quando si conferisce qualche „ cosa spirituale con l'intenzione di ricevere qualche „ cosa temporale; o quando uno conferisce qualche „ cosa temporale colla intenzione di ricevere qualche „ cosa spirituale, quantunque in ciò non vi sia alcun „ patto, nè stipulazione reciproca. „ Fir qui un modesto Autore.

IX. Spiegata adunque per maggior chiarezza l'anzecedente dottrina, diciamo, che per la Bolla della Santa Crociata non si commette alcuna specie di *Simonia*; perchè qui non si da una cosa spirituale, cioè, l'Indulgenza, per una cosa temporale, che è la limosina, ma per la limosina ordinata alle cose spirituali, cioè, in

l'occorſo della guerra contro gl' Infedeli, ch' è certamente cofa ſpirituale: *Porro hac Bulla*, ſcrive il P. Franceſco Vanranſi nella ſua citata Opera alla queſtione XII. num. 7. *a Simonia labe remota eſt: Non enim hic datur ſpirituale, ſcilicet Indulgentia, pro temporalibus, iſta nimium elemoſyna; ſed pro elemoſyna ordinata ad ſpiritalia, in ſubſidium videlicet Belli contra Infidelos, quod quodam ſpirituale eſt.*

X. Pruovafi poi tal verità coll' autorità dell' Angelico Dottore S. Tomaso il quale nel lib. 4. delle *Sententiarum diſt. XX. qu. 2. art. 3. qu. 3.* così ſcrive: Alle cofe ſpirituale ſono ordinate le temporali, perchè per le ſpirituale dobbiamo ſervirci delle temporali, e perciò per le temporali ſemplicemente non può concederſi l' Indulgenza, ma beſi per le temporali ordinate alle ſpirituale, ſiccome è la ſconfitta de' nimici della Chieſa, i quali perturbano la pace della medefima, o ſiccome la fabbrica delle Chieſe, e de' Ponti, e la contribuzione delle altre limoſine, nè ivi commetterſi Simonia, perchè non ſi da lo ſpirituale pel temporale, ma beſi per lo ſpirituale: *Temporalia ad ſpiritalia ordinantur, quia propter ſpiritalia temporalibus uti debemus: Et ideo pro temporalibus ſimpliciter non poſſit fieri Indulgentia, ſed pro temporalibus ordinatis ad ſpiritalia, ſicut reſpoſſio Inimicorum Eccleſie, qui pacem Eccleſie perturbant, vel ſicut conſtructio Eccleſiarum, Et pontium, Et aliarum elemoſynarum collatio; nec ibi fit Simonia, quia non datur ſpirituale pro temporalibus, ſed pro ſpiritalibus.*

XI. L' iſteſſo inoltre inſegna non ſolo il celeberrimo Teologo Scolastico il P. Franceſco Suarez nel tom. 4. della ſeconda parte di S. Tomaso diſp. 34. ſezione 4. num. 6. il quale ragiona nella ſequenti maniera: *Rurſus*

*sus adverte non oportere utilitatem hanc immutari in esse spirituatem, aliquando enim esse potest temporalis, qualis est Defensio Ecclesie ab hostibus ejus, & ratio est clara, quia saepe licet bonum Spirituale ordinare ad temporale, quando votum referatur ad Dei honorem, hac autem bona temporalia Ecclesie, ejusque pars temporalis ad Spirituatem, & ad Dei honorem ordinatur. Ma anche l'illustro P. Natale d' Alessandria, perche egli nella sua Opera della Teologia Dogmatica, e Morale tom. 1. lib. 11. cap. III. Regola VIII. dopo aver egregiamente insegnato, che può concedersi l'Indulgenza per una cosa temporale ordinata alla spirituale, e che per questo non commettefi Simonia alcuna, siegue così: Sic Indulgentie Plenariae generatim primum concessa fuerunt Crucifixis, qui contra Turcas, aut Mauros pugnaturi, in Terram Sanctam, vel Hispaniam proficiscerentur, aut pecunia, vel qualibet opera prestata tam Sanctum opus promoverent.*

XII. Confermasi finalmente il nostro assunto col seguente argomento dedotto dall'autorità de' Sagri Concilj Generali. E' cosa certissima, anzi di fede, che qualora decretasi qualche cosa appartenente alla Fede, ed alle Regole de' Costumi ne' Concilj Generali approvati da' Sommi Pontefici Giudici Infallibili della dottrina, e della morale, ella non è soggetta ad alcun errore, giacchè Cristo Signore disse a S. Pietro, e per esso a tutti i suoi Successori presso S. Gio: cap. 22. Rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua, & tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Or ne' Concilj Generali di Laterano I. e IV. e di Lione I. furono stabilite le Crociate coll'Indulgenze a coloro, i quali andavano volontarj a tali Spedizioni, o che vi mandavano a loro spese altri, o che contribuivano qualche limosi-

nà a tal effetto. Dunque vennero a stabilire, che per l'Indulgenze concesse per questo affare non commettevasi Simonia alcuna. E non è dunque forse concessa per questo effetto la Bolla della Santa Crociata al Regno di Napoli? Se è così concludiamo di buon animo, che per la Santa Bolla della Crociata non si commetta Simonia alcuna, ma bensì dobbiam tenere, che chi se la prende faccia un'opera pia, e giusta. Io poi mi sono in qualche maniera trattenuto a parlare su questo articolo per allettare il leggitore, poichè sarebbe stato solo bastevole l'asserire di non commetterli Simonia alcuna; venendo tale stabilimento dall'autorità legittima, cioè dal Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande; il quale nella Santa Bolla così parla: *Ut ipsi dummodo intra annum a die publicationis earumdem presentium in locis predictorum Regnorum, ubi libuerit, faciende aliquam elemosynam ad Navas ab ipso Ferdinando Rege contra Turcas, & Infideles hujusmodi parandas &c.*

## CAPITOLO OTTAVO, ED ULTIMO,

*In cui si cerca, che cosa mai sia il Commissario Generale della Santa Bolla della Crociata, e qual potestà egli abbia.*

I. **N**ELLE otto Crociate fatte per Terra Santa, e nel altre, che si fecero nella Santa Chiesa pe' Mori di Spagna, e pe' Pagani del Paese del Nord, vi furono sempre da' Sommi Pontefici Romani mandati de' Legati a Latere; affinchè avessero potuto diriggere le medesime; ma al presente per la Bolla della Crociata nel Regno di Napoli non essendovi questo bisogno, il Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande concedendo la presente Bolla, altri non ha destinato, che un Ministro; chiamato Commissario Generale, a cui ha commessa l'esecuzione della presente Bolla, siccome rilevasi dalle parole della medesima: *Volumus praececa quod praefatus Executor, seu Commissarius praesentium litterarum &c.*

II. Questo Commissario poi è ora l'Eminentissima Signor Cardinale Giuseppe Maria Capece-Zurlo Arcivescovo di Napoli; e siccome ricavasi dalla stessa Bolla Pontificia avrebbe potuto eligersi per Commissario Generale della detta Bolla, o l'Arcivescovo di Napoli, come è al presente già eletto, o quello di Capua, ed eccone le formali parole: *In praecipuum Executorem, & Commissarium eorundem praesentium, vel Honorabilem Fratrem Archiepiscopum pro tempore Neapolitanum, vel Archiepiscopum pro tempore Capuanum, arbitrio nostro praeligendum.*

III.

III. In quanto alla potestà del detto Commissario Generale diciamo, che egli per l'affare della Crociata non altro ha a se superiore, che il solo Romano Pontefice, dal quale in primo luogo ha ricevuta la facoltà di poter formare il Sommario della Santa Bolla nell' Idioma Italiano, ed esprimere in quello oltre i giorni, ne quali in virtù della stessa Bolla col visitare gli Altari guadagnansi l'Indulgenze, ma anche tutte le altre cose, che in essa concedonsi: stantechè così parla il Papa nella lodata Bolla: *tra ut Commissarius presentes litteras etiam in vernaculam linguam convertere, seu in compendium, convenienti edicto praevisio reducere, aliasque & in eis contenta praefata, aut compendium hujusmodi in quibuslibet dictorum Regnorum locis, ubi magis libuerit, viva voce, vel scripturis, aut Typis impressis exemplis publicare, & enunciare possit.*

IV. Ha di più la facoltà di potere eligere ne' luoghi, ove pubblicasi la detta Bolla della Santa Crociata i Vice Commissarij, o Notarij per questo affare; ma ciò, siccome scrive Andrea Mendo nel suo Opuscolo alla parola *Commissarius Sanctae Cruciatæ* pag: 146. num. 4. deve farlo col consenso degli Ordinarij de' Luoghi: *Et quia, sono le sue parole, Delegatus est Summi Pontificis potest suam jurisdictionem subdelegare. Subdelegati autem, & Notarii ab eo instituti, debent ab Ordinariis locorum approbari.*

V. Inoltre in lui solo reside, siccome scrive Laira nel lib. 1. *Trium Gratiarum* pag. 90., l'autorità comunicatagli dal Sommo Pontefice di potere risolvere i dubbj concernenti alla detta Bolla: *Summus Pontifex, sono le di lui parole, Generali Bulla Cruciatæ Commissario facultatem concessit, dubia circa ipsius tenorem emergentia, authentice interpretandi, tanquam Judici a Sede*  
Apo.

*Apostolica delegato: cui interpretationi standum est, in omnibus tribunalibus, eoque amplecti conveniunt omnes Judices.*

VI. Quindi il detto Commissario ha facoltà di poter sospendere l'interdetto locale posto da qualsivoglia Giudice nel luogo, ove deve farsi la pubblicazione della Santa Bolla per otto giorni prima, e per altrettanti dopo, affinché, siccome scrive il Ferrara alla parola *Bulla Cruciatæ num. 63., e 64.* ella si faccia con maggior solennità. Non può però egli sospendere l'interdetto particolare personale, perchè questo non impedisce la solennità della detta pubblicazione, per cui si fa la sospensione dell'interdetto. *Ut solemnius*, udite, come egli ragiona, *sic Bullæ Cruciatæ promulgatio, Commissarius Generalis cu facultate sibi a Papa concessa suspendit Interdictum locale a quocumque Judice per octo dies ante, & per octo post promulgationem . . . . . Non suspenditur autem a dicto Commissario interdictum personale particulare, quia hoc interdictum non obstat solemnitati promulgationis Bullæ, quia est finis intentus in suspensione interdicti.* Allora però può sospendere l'interdetto personale, qualora tutte le persone del luogo, ove deve farsi la detta pubblicazione fossero tutte interdette, così Mendo nel luogo citato al num. 5.

VII. Risiede anche in lui l'autorità di procedere contro coloro, i quali commettono qualche cosa contro la spedizione della Bolla, e punirli: *Vales proterea*, scrive Mendo al num. 3. *procedere contra eos, qui praverint aliquod contra expeditionem Cruciatæ, eosque punire.*

VIII. Finalmente il detto Commissario Generale, oltre la facoltà di potere tassare la limosina, per chi si pren-

prende la Santa Bolla, siccome abbiamo detto, ritiene  
altre facoltà, che qui tralascio di recare per non annoja-  
re il Lettore, e che secondo la volontà del Sommo  
Pontefice gli possono essere comunicate con maggiore,  
o minore estenzione. Fig qui del Commissario Genera-  
le della Santa Bolla della Crociata.

*Fine del primo Libro.*



**SPIE-**

D E E A

D I L U C I D A Z I O N E

S U L L A S A N T A B O L L A

D E L L A C R O C I A T A

D E L R E G N O D I N A P O L I

L I B R O S E C O N D O ,

IN CUI RAGIONASI DELL' INDULGENZE , E DE' PRIVILEGI SI SPIRITUALI , CHE TEMPORALI , CHE RICEVONO COLORO , I QUALI SI PRENDONO LA SANTA BOLLA DELLA CROCIATA .

C A P I T O L O P R I M O

*Che cosa mai sia l' Indulgenza .*

I.  Indulgenza altra cosa non è , siccome dicemmo nella nostra Opera dedicata al Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande , intitolata il Tesoro Spirituale della Chiesa al lib. 1. num. 3. , che un' Assoluzione della penitenza ingiunta , o che dovrebbe esser ingiunta , ed è parimenti un pagamento fatto dal Tesoro della Chiesa . Chiamasi poi alla Assoluzione della penitenza ingiunta , o che dovrebbe esser ingiunta ;

M

90  
 ta; perchè la Santa Chiesa rimettendo per essa fuori del Sacramento della Penitenza, la pena soddisfattoria imposta nella Sacramentale Confessione, e quella ancora, che si dovrebbe imporre per lo stabilimento de' Sagri Canoni, rimette tanta pena temporale dovuta alla Divina Giustizia pe' peccati attuali, in quanto alla colpa già perdonata, quanto di pena farebbe risparmiare nel Purgatorio, la pena Canonica sofferta in questo Mondo: Infatti se non sarebbe così, dice l'Angelico Dottore S. Tomaso *nel lib. 4. delle Sentenze dist. 20. q. 1. art. 3. q. 1.*: la Santa Chiesa pia Madre esentando i Fedeli dalle pene Canoniche gli gittarebbe in supplicj più atroci da soffrirsi nel Purgatorio. Onde rimettendo essa e le pene, che sono imposte nella Sacramentale Confessione con quelle, che si dovrebbero imporre per lo stabilimento de' Sagri Canoni, e le pene temporali, che dovrebbero soddisfare alla Divina Giustizia nel Secolo futuro, scrive perciò l'Illustre P. Natale d' Alessandria *nella sua Opera della Teologia Dogmatica, e Morale tom. 1. lib. 2. Tratt. de Indulgentiis cap. 2. §. 1.* nella seguente maniera: *Indulgentiarum utilitas in eo posita est, quod Indulgentiae condonationes sint, ac remissiones poenarum temporalium, laborumque poenitentia- lium, sive per Sacerdotes Poenitentiae Administros in sa- cro Tribunali, sive per canonicos praescriptorum. Secundo, quod non in foro dumtaxat Ecclesia, sed etiam apud Deum valeant, ut debitum poenae temporalis in futuro Saeculo subeunda per illas expungatur, & remittatur.*

II. Avvertasi però, che l'Indulgenze non liberano i Fedeli dalle penitenze Medicinali ingiunte loro nel Sacramento della penitenza, essendo elleno necessarie per necessità di mezzo a frenare le disordinate passioni, ed a perseverare nella grazia, altrimenti l'Indulgenze in-

indebolirebbero l'Ecclesiastica Disciplina; come dice il Sagro Ecumenico Concilio di Trento, e sotto pretesto di afferire alla Chiesa questo sì gran Tesoro i Cristiani diventerebbero più proclivi a commettere trascorsi: Lo che viene diligentemente osservato non solo dal Dotto Teologo Luigi Habert nel tom. 6. della sua Teologia Dogmatica, e Morale al Trattato de Pœn. nell' Appendice de Indulgentiis §. 3., ma ancora dal famoso Teologo Francesco Vanranst nel suo Opuscolo Istórico Teologico de Indulgentiis, & Jubilæo alla quest. 1. num. 14. Avvertasi inoltre, che, affinchè non s' indebolisca, e si snervi la Ecclesiastica Disciplina, e' l' Sacramento della Penitenza non divenga mutilo, sia obbligazione del Confessore anche nelle Indulgenze Plenarie, e nello stesso Giubileo imporre a penitenti la penitenza soddisfattoria, o sia penale, la quale è parte integrale della penitenza: *Ne eadem quoque, sono parole del P. Vanranst, Disciplina enervetur, ac ne Sacramentum Pœnitentiæ sit mutilum, debet confessorius, & in Indulgentiis plenariis, & in ipso Jubilæo injungere penitentibus satisfactiones, quæ est pars integralis pœnitentiæ.* Ed abbenchè il Papa indirettamente per l' Indulgenze la rimetta siccome dicemmo nella nostra Opera citata al luogo citato num. 13., nulla però di meno, perchè i Fedeli non vengano esentati da una vita laboriosa a cagione dell' Indulgenza, siccome insegna S. Antonino seguendo gelosamente gl' insegnamenti de' PP. tra quali di Papa Innocenzo IV. *Nec credunt, quod propter has Indulgentias generales minus teneantur agere pœnitentiam in hac vita, & hoc dictum satis videtur concordare equitati, ut notat Innocentius;* è di dovere perciò eseguire la penitenza imposta loro nel Sacramento della penitenza; anzi i stessi Pontefici Romani nel concedere i Giubilej la comandano espressa-

mente. Ma oltre a ciò, non potendosi da chi si concorre ad acquistare l'Indulgenza sapere, se ella da lui si sia effettivamente guadagnata, per cagione dell'adempimento delle disposizioni, che in lui richiedensi, è necessario perciò, siccome insegna Habert *nel luogo citato*, che si adempia la penitenza imposta nella Sacramentale Confessione, e se poi dice l'istesso Autore, li costasse di certo per via di Rivelazione di aver guadagnata l'Indulgenza, allora sarebbe soltanto immune dal fare la penitenza soddisfattoria, o sia penale, e non già la medicinale: *Sed etsi, sono le di lui parole, id constaret ad summum immunis esset ab injuncta poenitentia mere vindicativa, & penali*

III. Ora poichè l'Indulgenza è un pagamento fatto dal Tesoro della Chiesa, ne avviene, che i Prelati della medesima nel compartire l'Indulgenza a' loro sudditi non la fanno da Padroni assoluti, che a capriccio possano rimettere ai medesimi le pene, ma da Giudici, che per la potestà ricevuta, assolvano i rei, applicando loro le soddisfazioni di Gesù Cristo, e de' Santi, che si comprendono nel Tesoro della Chiesa. L'Esistenza poi di questo Sagro Tesoro composto de' meriti infiniti di Cristo Signore, e delle soddisfazioni abbondanti de' Santi non va dubbio alcuno, che sia nella Santa Chiesa; siccome chiaramente deducesi dalla Sacra Scrittura, come dimostrato abbiamo *nella nostra citata Opera al cap. 5.* Il che anche attesta Papa Clemente VI. Giudice Infalibile delle sagre controversie nella sua Costituzione *Unigenitus* fra le Stravaganti comuni *de Poen. & Remiss.* ove così a fedeli si fa ad insegnare: *Quem quidem Thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum*, parla dell' Infinito merito della passione di Cristo Signore, *sed per Beatum Petrum Caeli Clavigerum, ejusque*  
 Suc.

*Successores suos in Terris Vicarios commisit fidelibus salubriter dispensandum, & propriis, & rationabilibus causis, nunc pro totali, nunc pro partiali remissione pœnæ temporalis pro peccatis debita, tam generaliter, quam specialiter ( prout cum Deo expedire cognoscerent ) vere pœnitentibus, & confessis misericorditer applicandum. Ad cuius quidem Thesauri cumulum, Beatæ Dei Genitricis, omniumque Electorum a primo Justo usque ad ultimum merita adminiculum præstare noscantur: de cuius consumptione, seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi merita, quam pro eo, quod quanto plures ex eius applicatione trabuntur ad iustitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.*

IV. Accorda quindi la Santa Chiesa a' suoi figliuoli in diverse maniere l'Indulgenze. H che noi bastantemente dimostrato abbiamo *nella nostra citata Opera al lib. 2. cap. 5. e qui rapporta Monsignor Abelly Vescovo di Rodes nella sua Opera della Verità della Santa Fede, e Giustizia Cristiana Istruz 31. pag. 472.* perche ivi così scrive. „ La Chiesa concede le Indulgenze in diverse maniere, le quali possono ridursi a due principali; imperocchè talora essa da delle Indulgenze plenarie, per le quali rimette interamente tutta la pena, che resta a soddisfarli pe' peccati rimessi in quanto alla colpa; altre volte concede quelle, che non sono plenarie, come quando concede delle Indulgenze solamente per un certo numero di anni, o di quarantene, o di giorni: il che si deve intendere, che ella rimette altrettanto della pena dovuta ai peccati, quanto se ne scontarebbe colla penitenza, che se ne facesse secondo gli antichi Canonî della Chiesa, per lo spazio di tanti anni, o di tante quarantene, o di tanti giorni, come per esempio, quando

„ la

„ la Indulgenza è per sette anni , e sette quarantene ;  
 „ ciò vuol dire , che facendo come si conviene le cose  
 „ prescritte per acquistar quell' Indulgenza si ottiene da  
 „ Dio la remissione di altrettanto delle pene dovute a pro-  
 „ prij peccati , quanto se ne potrebbe scontare , facendo  
 „ penitenza , come si praticava già nella Chiesa , per  
 „ lo spazio di sette anni , e sette quarantene : „ Fin qui  
 l' Autore :

V. La pratica poi della Santa Chiesa è di accordare le Sante Indulgenze non solo a' Fedeli viventi ancora su questa Terra , ma pure a que' , che essendo trapassati da questa vita in istato di grazia senza aver pienamente soddisfatto alla Divina Giustizia per le pene dovute a' loro peccati , in quanto alla colpa già perdonati , sono ritenuti nel Purgatorio . Ella però accorda l' Indulgenza a Vivi , e Defonti , con molta differenza . Giacchè a' Vivi ella le concede per modo di assoluzione , come quella , che ha la giurisdizione diretta su de' viventi , e dispensa con autorità appro di essi le soprabbondanti soddisfazioni di Cristo Signore , e de' Santi ; ma a' Defonti ella le concede per modo di suffragio , e non già di assoluzione , offerendo al Benigno Dio le soprabbondanti soddisfazioni del suo Unigenito Figliuolo , e de' suoi Santi , e pregandolo a volerle accettare in soddisfazione di ciò , che sono tenuti alla sua Giustizia . E ciò certamente avviene , perchè essendo essi fuori della milizia de' viatori , e costituiti per la morte nel porto della sicurezzza non sono soggetti alla Chiesa Militante , la quale per conseguenza , siccome non può ligarli con astringerli ad alcuna pena , così non può assolverli da veruno debito . Tale inoltre si è la dottrina della Santa Cattolica Romana Chiesa , perchè così insegnata da tutti i Romani Pontefici , Giudici Infallibili

li della medesima da Cristo Signore costituiti, e di tutti gli Teologi tra quali del famoso Teologo Natale di Alessandro, perche egli così dice nella sua citata Opera al cap. 3. *Reg. XV. Summus Pontifex eadem auctoritate sibi a Christo commissa confert Indulgentias ex Thesauro Ecclesie pro defunctis, ac pro vivis, sed longe diverso modo: vivos siquidem absolvit, ut Judex: defunctis auxiliaria suffragia confert, Divina Misericordie confidens, futurumque sperans, ut pro illarum levamine hæc accepta habeat. Id exemplo illustremus. Princeps Civitatis alicujus ex arario publico cives omnes ere alieno gravatos liberare decrevit, quorum aliqui ejus dominio subditi manent; alii sub alieno versentur propter debita servituti addicti: in eo casu eadem auctoritate pecuniam dispensat ex publico arario pro utrisque; sed Jurisdictioni suæ subditos judiciaria, etiam potestate absolvit a debito; aliena vero servituti mancipatis subvenire non potest, nisi pecuniam in modum auxilii mittendo, si forte eam acceptans habeat dominus, ipsosque libertate donet. Pari quodam modo Summus Pontifex poenas vivorum, ac defunctorum peccatis debitas ex Ecclesie Thesauro soluturis, utrisque celestis Thesauri opes dispensat, sed vivis applicat absolvendo; defunctis succurrendo, sive satisfactoria fidelium suffragia ad illorum liberationem, vel levamen Deo offerendo.*

VI. Nel solo Sommo Pontefice Romano, come Supremo Pastore della Chiesa Cattolica, e Vicario di Gesù Cristo risiede la piena autorità di concedere tanto a' vivi per modo di assoluzione, quanto a' Defonti per modo di suffragio ogni specie d'Indulgenza; e ciò per Divino Dritto, siccome pienamente l'abbiamo dimostrato nella nostra citata Opera al Lib. 2. cap. 1. Ne' Patriarchi poi, ne' Primate, negli Arcivescovi, e ne' Vesco-

vi risiede l'autorità di concedere l'Indulgenza a soli viventi, che sono loro sudditi. Limitata però in quanto al numero, perchè secondo deducesi dal *cap. cum ex Eo de Peen. & Remiss.*, possono eglino concedere l'Indulgenza di un solo anno, quando si fa qualche dedizione di Chiesa, e giorni quaranta sempre, ch'essi stimeranno espediente per la salute delle anime; e ciò per dritto Ecclesiastico, siccome abbiamo dimostrato, e provato nella stessa nostra citata Opera al Lib. 2. cap. 3. Agli Eminentissimi Signori Cardinali per Ecclesiastico dritto, siccome dicemmo, e provammo nel luogo citato al cap. 3., si conviene la facoltà di concedere l'Indulgenza, circoscritta però nella quantità, giacchè ne possono concedere soli giorni cento, e ciò solamente nelle Chiese del di loro titolo, e nelle Città, e Diocesi, di cui essi ne sono Prelati Ordinarij: A' Legati a Latere finalmente, e Nunzj Apostolici si è attribuita la facoltà di concedere l'Indulgenza, sempre però con la dipendenza dal volere del Sommo Pontefice Romano. Sono perciò escluse tutte le altre persone dal concedere l'Indulgenza se prima non producano bastanti pruove, le quali dimostrano di aver ottenuto questo insigne privilegio dal Sommo Pontefice Romano, Capo della Santa Chiesa Cattolica.

VII. In quanto poi alle condizioni, che richiedonfi per concedere l'Indulgenza queste sono tre. Primo l'autorità legittima in chi le concede, ma di questa non ne parliamo, avendone già ragionato nel paragrafo antecedente. Secondo la legittima cagione, per cui concedonfi: Di questa noi ne abbiamo parlato nel cap. VI. del lib. III. della nostra citata Opera; e non ne parliamo, quì, perchè questa non si appartiene a noi di esaminare, ma bensì a chi le concede, essendo propria sola

ob.

obbligazione di noi il procurare di guadagnarle diligentemente coll'adempire a dovere, e fruttuosamente le opere ingiunte: Infatti queste, ed altre ragioni hanno fatto scrivere a Monsignor Abelly *nel luogo citato* nella seguente maniera: „ Bisogna, che i Superiori, oltre la „ potestà legittima, abbiano qualche giusta, e ragionevole cagione di fare quella concessione; imperciocchè „ Gesù Cristo gli ha fatti dispensatori, e non dissipatori del Tesoro delle sue grazie. Egli è ben vero, „ che tocca ad essi il vedere, e giudicare, se le cagioni, per le quali essi concedono l'Indulgenze, siano „ valevoli, e sufficienti innanzi a Dio: come quelli, „ che un giorno hanno a rendergli esattissimo conto di „ tutta la dispensazione, ch'è stata loro commessa; ed „ in quanto agl' inferiori essi devono, con riconoscimento, ed umiltà ricevere l'Indulgenze, che loro vengono offerte, e non andare con temerità esaminando, ne censurando le azioni di quei, per le mani di cui „ Iddio distribuisce loro le sue grazie, conciossiacosacchè „ sebbene possa spesso avvenire, che l'Indulgenze non „ abbiano il di loro effetto, ciò non accade, perchè il „ Superiore non abbia avuta giusta, e ragionevole cagione „ di concederle, ma deriva da che quelli, che pretendono di acquistarle, non impiegano dal canto loro „ le disposizioni, che si richieggono. „ La terza condizione si è la Disposizione in chi la vuole guadagnare, ma di questa non ne parliamo qui, dovendone fare discorso nel capitolo quarto.

VIII. Avvertasi in questo luogo, che, abbenchè ogni persona possa applicare le sue soddisfazioni agli altri, siano essi o viventi, o defonti, nulla però di meno non può egli applicare agli stessi il frutto delle Sante Indulgenze, che egli guadagna, se non venga effet-

N tiva-

tivamente ciò accordato dal Sommo Pontefice nel Diploma della concessione; essendo questa la dottrina de Teologi, e del Angelico Dottore S. Tomaso, il quale così insegna nel lib. 4. delle Sentenze dist. XX. qu. 1. art. V. *quasiuncula 3. Opus proprium potest quis applicare per intentionem cuiuscumque voluerit; & ideo potest pro quocumque vult satisfacere: sed Indulgentia non potest applicari ad aliquem, nisi ex intentione ejus, qui dat Indulgentiam: & ideo cum ipse applicet ad facientem, vel dantem (hic autem illud non potest) ille, qui hoc facit, ad alterum hanc intentionem trasferre non potest. Si tamen fieret sic, Indulgentia, ille, qui facit, vel pro quo hoc fit, habeat tantam Indulgentiam, valeret ei, pro quo fit: nec tunc iste, qui facit hoc opus, daret alteri Indulgentiam, sed ille, qui Indulgentiam sub tali forma facit.*

IX. Questo adunque è quanto mi è stato permesso di potere qui additare intorno all' Indulgenze, giacchè altrimenti sarebbe molto cresciuto il nostro trattato, ed avrèbbe di gran lunga infastidito il Lettore. Ma se poi qualche persona vivesse desiderosa di maggiormente informarsene, potrebbe leggere la nostra citata Opera dedicata al Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande intitolata il Tesoro Spirituale della Chiesa, ove in tre libri abbiamo pienamente trattato delle Sante Indulgenze.

## CAPITOLO SECONDO.

*In cui si dimostra, che chi si prende la Bolla della Santa Crociata, goda in primo luogo delle Indulgenze delle Stazioni di Roma.*

I. **N**ON va in primo luogo dubbio alcuno, che possano guadagnare l'Indulgenze delle Stazioni di Roma tutti coloro, i quali dopo aver fatta la tassata limosina si prendono la Santa Bolla della Crociata; imperocchè il Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nel concedere la detta Bolla ragiona con le seguenti parole. *Et insuper Christifidelibus predictis in singulis Diebus Stationum Almae Urbis nostrae . . . omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes alias Ecclesiis tam intra, quam extra mœnia praefatae Urbis, ad quas dictae Stationes fixae existunt concessas, eadem Apostolica auctoritate misericorditer in Domino concedimus.*

II. Ciocchè poi deve farsi, cioè per quel che si riguarda alle opere ingiunte per le dette Indulgenze, posto da parte lo stato di grazia necessario per guadagnarle, di cui parleremo appresso, di leggieri ricavasi dalla Bolla Comune, in cui al num. 2. sta così scritto. *Potrai in tutti i giorni destinati alle sagre Stazioni di Roma, visitando cinque Chiese, o cinque Altari di una Chiesa, ed in mancanza di questi, cinque volte il medesimo Altare; e con spirito di vera pietà pregando Dio per la concordia de' Principi Cristiani, per l'abolizione dell'Eresie, e per l'Esaltazione della Chiesa Cattolica; potrai, dico, esser partecipe di tutte le Indulgenze, che sono in*  
 N 2 qua-

*qualunque forma dalla Sede Apostolica concedute alle Chiese o dentro, o fuori di Roma esistenti, alle quali sono annesse le suddette Stazioni.*

II. Tralascio di accennare quì l'origine delle dette Stazioni, perchè ne abbiamo di esse parlato nella nostra *Opera delle Indulgenze dedicata al Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande al cap. 4. num. 9., e 13.* Per la qual cosa altro quì non dirò, se non che, quali Indulgenze contengono esse. Queste Stazioni adunque sono al numero di novantaquattro, ed abbenchè prima si chiamassero Indulgenze Stazionarie non sapendosi se fossero tutte Plenarie, o pure altre Plenarie, ed altre parziali, nulla però di meno riguardo ad esse dobbiamo attenerci all' ultimo decreto della Sacra Congregazione intorno all' Indulgenze fatto a' 7. di Luglio nell' anno 1777. confermato dal Sommo Regnante Pontefice Pio VI. il Grande, in cui ritrovanfi le antiche Stazionarie rivotatel' e per quattro Stazioni accordate in quattro dì solenni, Indulgenza Plenaria, e finalmente per le altre Stazioni sono determinate l' indulgenze parziali secondo sono accordate in tali giorni nelle Cappelle Pontificie; e tutto ciò noteremo col presente decreto.

#### DECRETO DELLA SACRA CONGREGAZIONE DELLE INDULGENZE, E SAGRE RELIQUIE.

*Q*uamvis Sacra Congregatio Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis preposita, cui, demandata est cura circa rectam & prudentem Indulgentiarum administrationem, usque ad anno 1676, interrogata, quæ essent Indulgentiæ Stationum plenariæ ne, an parciales, dierum, vel annorum, decreverit, Indulgentias Stationales simpliciter enunciandas esse, non addendo plenariæ illæ sint, an parciales; attamen cum  
eidem

*eidem Sacrae Congregationi postmodum innotuerit, nonnullos etiam Ecclesiasticos Viros, atque Ecclesiarum Rectores al- lato Decreto minime acquiescentes diversimode interpreta- tos fuisse, Indulgentias Stationales, quarum Elenchi Ty- pis editi mire inter se discrepantes in vulgus prodierunt; cumque inde relatum fuerit, plurima originem duxisse in- ter Fideles dissidia, abusus, & scandala: Hinc ut ista penitus amoveantur, utque Christifideles scire possint, quid sibi Indulgentiarum in hujusmodi Stationibus obeundis con- cessum sit; Sacra eadem Congregatio habita in Palatio Quirinali die 7. Julii 1777., re praevio diligenti, ac matura examine, discussa, fuit in voto consulendum Sanctissimo, praevia revocatione aliarum Indulgentiarum, pro concessione Indulgentiae Plenariae in aliquibus Festis so- lemniibus: partialis vero in reliquis, ad normam earum, quae conceduntur in Cappellis Pontificiis: cioe.*

## NELLA QUARESIMA.

Feria IV. delle Ceneri, e Domenica *Latare* Indul- genza di anni quindici, ed altrettante quarantene.

Domenica delle Palme, Indulgenza di 25. anni, ed altrettante quarantene.

Feria V. in Cæna Domini, Indulgenza Plenaria.

Negli altri giorni poi sì Festivi, che feriali della detta Quaresima, Indulgenza di dieci anni, e di altret- tante quarantene.

## NELLA PASQUA:

Domenica di Pasqua, Indulgenza Plenaria. Per tutta l'ottava poi fino alla Domenica *in Albis inclusive*, Indulgenza di anni trenta, e di altrettante quarantene.

## ASCENZIONE DEL SIGNORE.

Nello giorno dell'Ascensione, Indulgenza Plenaria.

## PENTECOSTE.

Dal Sabato prima della Festa di Pentecoste fino al Sabato seguente *inclusive*, Indulgenza di anni trenta, e di altrettante Quarantene.

## NELLE DOMENICHE DELL'AVVENTO.

Domenica 1. 2. e 3. dell'Avvento, Indulgenza di anni quindici, e di altrettante Quarantene.

Nella Vigilia del Santo Natale, nella Notte, e nella Santa Messa dell'Aurora, Indulgenza di anni quindici, e di altrettante Quarantene.

Nella Festività del giorno del Santo Natale, Indulgenza Plenaria. Ne' tre giorni festivi susseguenti al Santo Natale, e nelle Festività de' giorni della Circoncisione, e dell'Epifania, Indulgenza di anni trenta, e di altrettante Quarantene.

Nelle Domeniche di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima la medesima Indulgenza di anni trenta, e di altrettante Quarantene.

NE'

## NE' QUATTRO TEMPI.

Nelle tre ferie de' quattro Tempi, l'Indulgenza di anni dieci, ed altrettante Quarantene.

Nel giorno di S. Marco Evangelista, e nelle tre Ferie delle Rogazioni, Indulgenza di anni trenta, e di altrettante Quarantene.

*Factaque de his omnibus per me infra scriptum ejusdem Sacrae Congregationis Secretarium relatione SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO in Audientia die 9. Julii 1777. SANCTITAS SUA ipsius Sacrae Congregationis. Votum benigne approbavit, illudque cum novo Indulgentiarum Stationalium præinserto Elencho publicari mandavit; non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.*

*Datum Romæ ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiarum. Die 9. Julii, Anno 1777.*

Lodovicus Cardinalis Galinus. Præfectus.

Loco † Sigilli.

Julius Cæsar Capycius de Somalia. Sac. Cong. Indul. S.

## CAPITOLO TERZO.

*In cui si dimostra, che chi si prende la Bolla della Santa Crociata, entra nella Partecipazione delle Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici alle Congregazioni del Regno di Napoli.*

**L**A Santità del Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nel concedere la Santa Bolla della Crociata non ha voluto solamente concedere a chi si prende la detta Bolla, l'Indulgenze delle Stazioni di Roma, ma ancora benignamente accordare a' medesimi la partecipazione di tutte l'Indulgenze, che sono nel Regno di Napoli da' Sommi Pontefici concesse a tutte le Confraternite, Compagnie, e Congregazioni esistenti nel detto Regno, come se fossero i medesimi a detti luoghi associati personalmente. E la verità certamente di tal assertiva appare dalla stessa Bolla di concessione, in cui leggesi. *Eisdem Christifidelibus utriusque Sexus, ut ipsi de cetero perpetuis futuris temporibus de omnibus, & singulis Indulgentiis, & peccatorum remissionibus, ac pœnitentiarum relaxationibus quibusvis Confraternitatibus, sodalitatibus, & Congregationibus in dictis Regnis existentibus, alia jam per sedem Apostolicam concessis, veluti si illorum essent Confratres, & respective consorores.*

II. Quì però è d'avvertirsi, che qualora alcuno prendesi la Bolla, ed esce fuori de' confini del detto Regno seguiti a godere delle dette Indulgenze si delle Stazioni di Roma, come dell'anzidette, essendo questa l'  
in-

105

intenzione del Sommo Pontefice , il quale così s'è espresso nella Bolla : *Atque premissa omnia , excepto tamen privilegio vescendi ovis , & lacticianis , Christianifidelibus prefatis , etiam extra Regna hujusmodi commorantibus suffragari debere volumus , & declaramus .*

---

## CAPITOLO QUARTO.

*In cui ragionasi delle disposizioni, che si ricercano in chi vuole guadagnare le dette Indulgenze .*

**L**E Disposizioni, che si ricercano a tal effetto, si possono dividere in Rimote, e Prossime : delle Rimote io qui non intendo parlare, avendone già ragionato nella nostra Opera dedicata al Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande intitolata il Tesoro Spirituale al Lib. 3. cap. 5. Laonde basta solo accennare, che le disposizioni rimote possono ridursi a quattro, cioè 1. che chi vuole guadagnare le Sante Indulgenze sia battezzato , perchè la Chiesa non può esercitare Giurisdizione su di que' , che non sono battezzati : *Certum est*, scrive Habert de Pœn. App. de Indulg. §. 5., *Indulgentias non posse concedi nisi Fidelibus baptizatis ; quia Ecclesia in alios non habet jurisdictionem .* 2. Che sia suddito di chi le concede , perchè nel cap. *cum autem de Pœn.*, & *Remiss.* sta scritto : *Cum a non suo Judice ligari nullus valeat , vel absolvi : remissiones predictas prodesse illis tantummodo arbitramur , quibus , ut profint propriis Judices specialiter indulserunt .* 3. Che non sia legato da alcuna scomunica maggiore, giacchè questa priva l'uomo della partecipazione de' beni comuni spirituali della Chiesa : *Ut non sit*, scrive il P.

○

Lay.

Layman de Indulg. cap. 5. *majoré excommunicatione figatus: hæc enim privat hominem participatione communium spiritualium Ecclesia bonorum.* 4. Che sia nell'età dell'uso di ragione, perchè solamente l'uomo, che si trova nell'uso della ragione, può contrarre il reato della pena temporale, che resta a sodisfarsi dopo perdonata la colpa. Le prossime poi, di cui è nostra intenzione qui ragionare, sono le seguenti.

II. La prima adunque richiede lo stato della grazia santificante in chi vuole guadagnare l'Indulgenza. Imperocchè il rilasciamento della pena temporale presuppone sempre la remissione della colpa, siccome insegnano comunemente i Dottori, tra' quali non solo l'Illustre P. Natale d'Alessandro, il quale *nella sua Opera della Teologia Dogmatica, e Morale lib. 2. Tract. de Indulgentiis cap. 3. Regula 10.* scrive nella seguente maniera: *Indulgentiæ namque sunt Relaxationes pœnæ temporalis peccato debita: nulli autem potest dimitti pœna, nisi cui jam dimissa est culpa. Qui enim non est consecutus operationem Dei in Remissione culpæ, non potest consequi remissionem pœnæ a ministro Ecclesiæ, neque in Indulgentiis, neque in foro Pœnitentiæ. Unde Indulgentias Ecclesiæ non concedit, nisi contritis, & confessis, ut patet ex Pontificiis diplomaribus. Qui enim non est contritus, & confessus, non potest absolvi. Indulgentia autem Absolutio quedam est; ma ancora il P. Gasparo Juenia nella sua Opera del Commento Istórico, e Dogmatico de Sacramentis Diss. 13. de Indulgentiis, quest. 5. cap. 3. dice anche così. Per Indulgentias remittitur pœna temporalis, quæ non tantum in Foro Ecclesiæ, sed etiam coram Deo peccatis debetur. Atqui hujusmodi pœna iis tantum remittitur, qui sunt in statu gratiæ sanctificantis: iis nempe, qui adhuc jacent in statu peccati mortalis, culpa nondum est dimissa,*

*missa; ergo nec eis potest poena remitti, nec enim peccati poena, manente culpa, dimittitur.*

III. Ma distinguendosi due tempi per rapporto a chi vuole guadagnare le Sante Indulgenze, uno quando si fa l'opera ingiunta, l'altro quando vuole conseguirla il frutto, vi è una gran questione tra Teologi per decidere in qual di questi due tempi faccia d'uopo ritrovarsi in grazia. Il Cardinal Gaetano *Tratt. 10. quest. 2. e Tratt. 15. cap. 9.* e Pietro Soto *Lez. 3. de Indulgentia*, furono di sentimento, che si richiegga lo stato della Grazia in chi vuole conseguire l'Indulgenza, non solo nel tempo, in cui pretendesi guadagnarla, ma ancora in quello, in cui fassi l'opera ingiunta.

IV. A questo sentimento aderì il Cardinal S. Carlo Borromeo nella 7. parte degli *Atti della Chiesa di Milano pag. 492.*, allorchè scrisse nella seguente maniera; *Crucem, singuli omnes a Sanctitate sua impostas pro lucrando Jubilæo conditiones observare, illud alias non consecuturi, si eas omiserint. Prima est, ut vere contriti peccata deponant, quod sane omnes, prius quam Ecclesiarum visitationem incæperint, juvat egisse, ut Jubilæi consequendi legibus se satisfecisse hoc modo certiores fiant. Eademque de causa, si quis postquam peccata deposuisset, inchoatamque post Ecclesiarum visitationem, in mortale peccatum, (quod Deus avertat) prolapsus fuisset, illud confiteri debere, & cæptum visitationis dierum numerum, qui præscriptus est, continuare.*

V. L'istesso l'hanno insegnato similmente moltissimi altri Autori, e tra questi il P. Natale di Alessandro; perchè nella sua citata Opera al luogo citato Reg. XI. ha scritto in tal guisa. *Cum igitur conceditur Indulgentia iis, qui tot Ecclesias visitaverint, & in iis pro bis, & illis Ecclesiæ necessitatibus Deum oraverint, qui toties je-*

*junaverint, qui elemosynas erogaverint, necesse est, ne opera illa fiant ab homine in gratia statu existentē; alioqui non consequitur Indulgentiam, etsi sit in gratia constitutus, cum Indulgentia fructus percipiendus est.*

VI. Dall'altra parte poi altri Teologi, tra' quali S. Antonino *nella par. pr. tit. 10. cap. 3. §. 5. dub. 6.*; il P. Domenico Soto *nel lib. 4. delle sentenze dist. 23. quest. 2. §. sub Doctorum censura*; il Navarro *al notab. 19. num. 19.*; il dotto Guglielmo Estio *nel lib. 4. delle Sentenze dist. 20. §. 8.*; il Signor Luigi Habert *nel tom. 6. della sua Teologia Dogmatica, e Morale al Tratt. de Pœn. all' Appendice de Indulgentiis §. 5. quesito 2.*; il P. Francesco Suarez *nel tom. 4. sopra la Terza parte. di S. Tomaso Disput. 52. sez. 5.*; ed il P. Passarino *nel suo Trattato qu. 28. sotto il num. 240. de Indulgentiis*; sostengono non esser assolutamente necessario lo stato della grazia, quando si adempiano le opere ingiunte, ma soltanto, quando si vuol conseguirne il frutto. E la ragione, che n'assegnano s'è, che non fondandosi l'Indulgenza su la nostra soddisfazione, ma bensì su quella di Cristo Signore, non sia perciò necessario, che l'opera prescritta esser debba opera viva, e soddisfattoria.

VII. Quale poi di questi due sentimenti debba seguirsi diciamo, che il primo sia ottimo, perchè insegna, che si debbano fare le opere ingiunte in grazia; il secondo però senza alcun dubbio eziandio può praticarsi, perchè così nell'anno 1759. a' 31. Marzo la Sagra Congregazione dell'Indulgenze, e Sagre Reliquie ha deciso con un suo decreto confermato dal Sommo Pontefice Clemente XIII. sotto il dì 19. Maggio dell'istesso anno: Ed in verità eccone le parole: Per quel che spetta poi alla visita della Chiesa ella può eseguirsi prima, e dopo l'adempimento di tutte le altre pie opere: *Quod au-*

*autem ad Ecclesie visitationem spectat eam impleri posse, sive ante, sive post aliorum piorum operum implementum.*

VIII. La questione, che qui potrebbe insorgere è la seguente, cioè, se in colui, che ha soli peccati veniali sia necessaria la Sagramentale Confessione. Ma non è del nostro istituto qui trattare, avendone già addotte nella nostra citata Opera al lib. 3. cap. 5. num. 24. 25. 26. e 27. su questo punto le formali decisioni della Sagra Congregazione dell' Indulgenze, e Sagre Reliquie. Laonde chiunque vive desideroso informarsene, le potrà leggere nella detta nostra Opera ai luoghi citati.

IX. La seconda, ed ultima Condizione, che richiedesi in chi vuole guadagnare le dette Indulgenze, consiste in questo, cioè, che faccia quanto gli fu prescritto per acquittarle. Perchè se qualche persona, o per dimenticanza, o per ignoranza, o per qualche altro giusto impedimento, tralasci di fare qualche parte dell' opera ingiunta, non guadagna l' Indulgenze, purchè nell' istessa concessione non dichiarasi tal eccezione, e sotto altra forma, o condizione concedasi il desiderato effetto dell' Indulgenze alle suddette persone impedita; Imperciocchè l' Indulgenze, secondo il comune assioma de' Dottori, tanto hanno di vaglia, quanto sono predicate: *Indulgentiae tantum valent, quantum praedicantur.* Questo inoltre è il sentimento del celeberrimo Teologo Scolastico P. Francesco Suarez, il quale nel tom. 4. della Terza Parte di S. Tomaso Disputaz. 51. Sezione 5. num. 1. scrive nella seguente maniera: *Regula generalis est quoties Indulgentia concedatur sub tali forma, ut certum aliquod opus requiratur, neminem lucrari Indulgentiam nisi tale opus exequatur; quod adeo verum est, ut licet per impotentiam, vel naturalem oblivionem, vel quamlibet aliam causam, quamcumvis involuntariam, opus omittatur, effe-*

*effectus Indulgentiarum impediatur, nisi ipsamet concessione talis exceptio declaretur, & sub alia forma, seu conditione idem Indulgentia effectus personis impeditis tribuatur. Hac est comunis doctrina in 4. Sent. dist. 20., ubi specialiter S. Bonavent. par. 2. art. 1. quæst. 4. in fine D. Thom. quodlib. 2. art. 16. Ratio est, quia Indulgentia non amplius valet, quam sonat, quia solum operatur juxta voluntatem concedentis expressam per formam: illa autem concessio ex vi formæ conditionata est, & ideo non impleta conditione, nihil ponit in esse.*

X. L'opera ingiunta poi per guadagnare tutte le dette Indulgenze delle stazioni di Roma, (oltre il contribuire la tassata limosina) ella si è la seguente. Si prescrive dunque dal Sommo Pontefice a chi si prende la Santa Bolla della Crociata per guadagnare le Sante Indulgenze delle stazioni di Roma in essa contenute, per opera ingiunta la visita di cinque Chiese, o di cinque Altari di una stessa Chiesa, ed in mancanza di questi, cinque volte il medesimo Altare. Or essendo cosa molto dubbiosa, se tali visite si possano fare all'Altare della Domestica Cappella, sono perciò di parere, che dovendosi nelle cose dubbiose eliggere la parte più sicura, si facciano le dette visite soltanto nelle Chiese Pubbliche. Intendo per Chiese pubbliche tutte le Chiese, nelle quali v'ha l'accesso il Popolo, ed ancora tutti gli Otorj, ne quali vi ha l'ingresso parte del pubblico. In quanto poi alle Monache, che non hanno Chiesa proprie per far queste visite, diciamo di doverci, in quanto ad esse, attendere la dichiarazione del Commissario Generale, che su di ciò ne ha fatto nella Bolla comune dicendo: *Le Religiose di qualunque Ordine, e Istituto Regolare, e tutte le Donne, e Fanciulle, che vivono in qualunque Monastero, Conservatorio, e Ritiro, se non*  
ban-

*Hanno Chiesa propria, dovranno per godere delle medesime Indulgenze, visitar le Cappelle da loro legittimi Superiori destinati.*

XI. Come poi debbanfi fare queste visite da chi voglia guadagnare le dette Indulgenze, bisogna sapere, che prima di ogni altra cosa entrando in Chiesa, e prendendosi l'acqua benedetta, bisogna inginocchiarsi, e percotendosi il petto, farsi un Atto di Contrizione per purgarsi da' peccati veniali (a); indi si faccia un Atto di Fede, in cui eziandio si esponga quell' articolo della cristiana credenza, cioè, che nella Santa Chiesa ritrovasi il Tesoro dell' Indulgenze; poi si dicano cinque *Pater*, cinque *Ave*, e cinque *Gloria*, ed indi si faccia la preghiera designata dal Sommo Pontefice, che è di orare per la concordia de' Principi Cristiani, per l' estirpazione dell' Eresie, e per l' Esaltazione della Chiesa Cattolica. Avvertasi quì di esser cosa molto utile, che si facciano gli Atti di Speranza, di Amore, e di Ringraziamento al Benigno Dio per aver lasciato alla Chiesa questo sì gran Tesoro dell' Indulgenze, e la potestà al suo Vicario in Terra di dispensarle appro del Popolo Cristiano.

XII. Per rapporto alle visite di questi Altari possono farsi due dimande; la prima si è, se soddisfa all' Opera ingiunta quella persona, che nel visitare i cinque Altari in una medesima Chiesa dal luogo, ove ha fatto la prima visita senza fare alcuna mutazione di Corpo, faccia l'altre visite. E la seconda se senza l' istessa mutazione visiti cinque volte il medesimo Altare. Ri-  
guar-

(a) Avvertasi, che intendo io quì parlare, di que' soltanto pe' quali la Sagra Congregazione dell' Indulgenze, e Sagra Reliquie non richiede, stando essi in grazia, l'attuale Confessione de' peccati veniali.

guardo alla prima dimanda rispondiamo, che ricercasi per ogni sicurezza qualche mutazione di corpo, perchè altrimenti sembrerebbe esser una sola visita, e non già cinque. In quanto alla seconda diciamo, che per la medesima ragione ricercasi, che dopo ogni preghiera, o sia dopo ogni visita, si faccia qualche mutazione di corpo, come per esempio, se sta inginocchiato, si alzi; e poi di bel nuovo si genufletta. E tuttocid, affinchè sensibilmente apparisca, essere più visite.

XIII. Inoltre per qualche riguarda la partecipazione di tutte le Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici successivamente alle Congregazioni, Compagnie, e Confraternite del Regno di Napoli, diciamo esser buona pratica quella, per cui fin dalla mattina si dirige la intenzione di volere guadagnare tutte le dette Indulgenze di quello giorno; e per rendersene poi viappiù meritevole, farebbe di bene, che si facesse qualche visita a qualche Altare, nella medesima maniera, che si fa per guadagnare l'Indulgenze delle Stazioni di Roma.

XIV. Avvertasi però in primo luogo, che le visite, che si faranno per guadagnare tutte l'Indulgenze concesse nella Santa Bolla della Crociata, si debbano fare con divozione, e spirito di vera penitenza, e non già con quello d'immodestia, d'incompostezza, ed in altre maniere poco decenti ad un vero Cristiano.

XV. Dippiù avvertasi in secondo, ed ultimo luogo, che se qualche persona non volesse fare l'orazione vocale per guadagnare tutte le dette Indulgenze, ma bensì la sola mentale; non guadagnerebbe la suddetta Indulgenza, perchè così ha deciso il Sommo Pontefice Benedetto XIV. in occasione del Giubileo, con una sua Costituzione, che incomincia *Convocatis* data da S. Maria Maggiore a' 25. Novembre dell'anno 1749., nella quale

quale egli così parla al num. XI. *Injuncta pie preces in singularum visitatione Basilicarum, ad fines nobis propozitos, & in nostra Bulla Indictionis expressos, effundendæ, satis erit, si vocales fuerint. Qui sola mente ad eosdem fines devotè orare voluerit, laudandus est; aliquam tamen vocalem orationem adjungat.*

XV. Non altro finalmente a me resta di avvertire in questo luogo se non, che vi sono alcuni Teologi, che richiedono in chi vuole guadagnare l'Indulgenze un'altra condizione, che è oltre l'adempimento dell'opere ingiunte, poi sia necessario in lui un proponimento di soddisfare a Dio con opere penali, e laboriose, e che per questo non giovi l'Indulgenza, a que', che potendo nella detta maniera soddisfare, non soddisfano. Ma questa Condizione viene riggettata dal Dottissimo P. Francesco Suarez, nel tom. 4. della terza parte di S. Tomaso Disp. 11. Sez. 9. num. 2., in cui egli così scrive: *Fundamentum est, quia potestas concedendi Indulgentiam ex rationabili causa est efficax. & infallibiliter habet effectum, quem intendit dispensator, & per sua verba declarat, remoto obice ex parte recipientis: Sed dispensator absolute concedit Indulgentiam facienti tale opus, per quod impletur justa causa Indulgentiæ, ut supponimus: ergo infallibiliter habet effectum in eo, qui est in gratia, quamvis alioqui fuerit negligens; quia sola carentia gratiæ, & duratio culpæ, est obex per se impediens effectum remissionis pænæ; illa autem negligentia non est obex, quia non reddit hominem incapacem pænæ.* Del resto io su questa questione mi rimetto, acciocchè dissi fu della medesima nella citata Opera del Tesoro Spirituale al lib. 3. cap. 5.

## CAPITOLO QUINTO

*In cui si spiega, se la Santa Bolla della Crociata giova per le Indulgenze a Trapassati.*

I. **A**lbenche quì veniamo a parlare delle Indulgenze, che applicansi alle Anime de' Defonti trattene nel Purgatorio per soddisfare la pena temporale dovuta a' peccati, in quanto alla colpa già perdonata, che in questa mortal vita con frutti di degna penitenza non curarono di soddisfare, nulla però di meno non intendiamo d'istituire quì le questioni; che potrebbero fare su delle medesime Indulgenze; perchè verrei a replicare lo stesso, che dissi nella citata Opera del Tesoro Spirituale al lib. 3. cap. 8. Ma se vi fosse alcuno, che volesse informarsene, potrebbe facilmente leggerle nel luogo citato.

II. Il nostro scopo è quì solo di cercare, se le dette Indulgenze della Crociata si possano applicare alle Anime de' Fedeli Trapassati, e se richiedasi lo stato della Grazia e l'adempimento dell'opere ingiunte nella persona di chi l'applica alle medesime. Per qualche riguarda il primò punto, cioè, se i Fedeli viventi possano applicare alle Anime de' Fedeli Defonti l'Indulgenza della Crociata, diciamo di sì, perchè il Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nel concedere le dette Indulgenze l'ha espresso chiaramente nel suo Diploma, dicendo che quelle si possano applicare in suffragio delle Anime Sante del Purgatorio. E perciò resta in libertà di ogni Fedele, che si ha presa la detta Bolla di poterle applicare in questa guisa.

III.

III. Per questa applicazione poi non intendesi, che colui, il quale si prende la Santa Bolla, e visita le Chiese, e gli Altari conceda lui medesimo l'Indulgenza alle Anime de' Fedeli Defonti, perchè sebbene ogni uomo Cristiano possa facilmente concedere altrui la sua buona opera, in quanto alla soddisfazione, ed impetrazione, nulla però di meno in non conto ciò può farle colle Sante Indulgenze; avvegnache l'Indulgenza fonda sul sagro Tesoro della Chiesa composto delle soddisfazioni soprabbondanti di Cristo Signore, della BB. Vergine, e de' Santi, la di cui distribuzione conviene al Sommo Pontefice Romano per la potestà concessagli da Dio. Ma per applicazione intendesi, che il Sommo Pontefice Romano, posta, come condizione, la volontà di quello con l'opere ingiunte, concede alle Anime de' Fedeli Trapassati l'Indulgenze. Le concede poi, siccome abbiamo notato *al cap. 1. del presente libro* per modo non già d'assoluzione, ma bensì di suffragio, offerendo al Misericordiosissimo Dio dal detto Tesoro della Chiesa il prezzo equivalente alla pena temporale, che dovrebbero pagare nel Purgatorio, affinchè gli rimetta la medesima; stantechè il detto Pontefice non può alle medesime prossimamente, ed immediatamente rimettere la detta pena, siccome fa a' viventi, perchè le Anime de' Fedeli Defonti non sono più soggette alle Chiavi della Chiesa. Laonde saggiamente Luigi Habert *nel Tratt. de Pœn. App. de Indulgentiis §. 6. questio 1.* scrive nella seguente maniera dicendo: Il Sommo Pontefice per la potestà concessagli da Dio, dispensa il Tesoro della Chiesa, tanto appro de vivi, quanto de Defonti, ma diversamente, perchè a' vivi, come suoi suditi, l'applica per modo d'assoluzione, a' Defonti poi per modo di suffragio, in quanto le soddisfazioni di

Cristo, e di tutti i Santi offerisce a Dio, il quale ritiene le Anime nel Purgatorio, come nella sua Prigione: *Summus Pontifex pro potestate sibi divinitus concessa, Thesaurum Ecclesiae dispensat, tam pro vivis, quam pro Defunctis, sed diversimode; nam vivis, utpote sibi subditis; illum applicat per modum absolutionis: Defunctis vero per modum suffragii, quatenus satisfactiones Christi, & omnium Sanctorum offert Deo, qui animas in Purgatorio tanquam in suo carcere detinet.*

IV. Per quel che si appartiene poi alla seconda parte, cioè se richiedasi lo stato della Grazia, e l'adempimento dell'opere ingiunte nella persona, che applica alle loro Anime l'Indulgenza, diciamo primieramente, in quanto allo Stato della Grazia, che sebbene alcuni siano d'avviso, che ella non richiedasi, nulla però di meno diciamo, che ella si esigga, stantecchè non abbiamo su di ciò alcuna determinazione del Sommo Pontefice in favore del primò sentimento, ma bensì è ella una opinione del tutto dedotta da loro meri raziocinj; E perciò sembra doverfi seguire la nostra opinione come più certa, e sicura dovendosi in materia delle Indulgenze in modo speciale sempre attendere alla volontà del Pontefice; in quanto poi all'adempimento delle opere ingiunte, diciamo, che quello assolutamente si ricerchi, perchè a questa condizione il Pontefice concede, che l'Indulgenze siano applicate in suffragio alle dette Anime. Ed in conformità di questo sentimento lasciò scritto il Ven. Ser. di Dio Roberto Bellarmino Card. di Santa Chiesa nel tom. 2. delle sue Controversie lib. 1. de Indulgentiis cap. IV. dicendo: *Tertio requiritur, ut qui pro defunctis Indulgentias suscipit, adimpleat opus injunctum; nam ut S. Thomas loco notato in 4. distinct. 45. quæst. 2. art. 3. quæst. 2.; & alii Doctores scribunt,*  
In.

*Indulgentia primario, & directe non dantur, nisi viventibus, qui possunt opera injuncta perficere: defunctis autem dantur secundario, & indirecte, quatenus viventes pro mortuis opera injuncta perficiunt. Ex qua etiam requiritur, ut qui opera illa perficit, sit in statu gratiae, si opera ipsa id requirant, ut diximus supra de opere viventibus injuncto.*

## CAPITOLO SESTO

*In cui si dimostra, che in virtù della Santa Bolla può eleggersi un Confessore approvato dall' Ordinario del luogo per esser assoluto da' casi riserbati alla Santa Sede Apostolica.*

**L**A facoltà, di cui attualmente veniamo a parlare in questo Capitolo, la quale si accorda a chi si prende la Bolla, ella è certamente quella di potersi eleggere un Confessore approvato dall' Ordinario del luogo per poter esser assoluto da' casi riserbati alla Santa Sede Apostolica. In virtù adunque della presente Bolla ogni persona dell' uno, e dell' altro Sesso tanto laica, quanto Ecclesiastica Secolare si può eleggere un Confessore approvato dall' Ordinario del luogo per poter esser assoluto da' detti casi. Intendiamo qui per Confessore approvato dall' Ordinario del luogo quegli, che è approvato dall' ordinario Prelato del luogo; ove si fa, e si ascolta la Confessione, e non già quello approvato in altre Diocesi, e che non ha facoltà in quella dove si fa, o si ascolta la Confessione. Perchè così ha dichiarato la Sagra Congregazione del Concilio, non solo nell' anno

1611.

1611. con un suo Decreto confermato dal Sommo Pontefice Paolo V. a' 11. di Ottobre dell' istesso anno, ma ancora in altre occasioni. Oltre a ciò tal questione è stata decisa totalmente dal Sommo Pontefice Innocenzo XII. con una sua Costituzione, che incomincia *Cum ficut* emanata a' 19. Aprile dell' anno 1700., la quale per maggiore illustrazione fa d' uopo, che qui soggiugiamo: *Cum, sicut non sine gravi animi nostri dolore delatis ad nos querelis, accepimus, in dies inualescat opinio per quosdam Fel. record. Pauli V., Urbani VIII. & Clementis X. Romanorum Pontificum, Prædecessorum nostrorum Constitutiones . . . . dudum damnata, & reprobata, quæ niti plerique illorum partium privilegia, & indulta per litteras Apostolicas pro Cruciatæ Sanctæ emanata; seu ut vocant, per Bullam Cruciatæ concessa, ita intelligenda esse existimant, ut facultas in litteris, seu Bulla hujusmodi Christi Fidelibus attributa confitendi peccata sua cuilibet confessario, per quemcumque Ordinarium ad Confessiones audiendas approbato, locum habeat & habere censeatur, etiam si non fuerit Ordinarius loci, in qua Confessiones præfatas excipi contigerit; hinc est quod Nos cu debito pastoralis officii . . . . animarum periculis in re tanti momenti, qualis est Sacramentalis confessio, paterna charitate occurrere cupientes, nec non Constitutionibus, & Decretis supradictis in hærentes, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum e Sede Apostolica specialiter deputatorum, qui opinionem præfatham ex integro examinarunt, namque totam mature discusserunt, consilio, ac etiam motu proprio, & certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolica potestatis plenitudine tenore presentium decernimus, & declaramus, Bullam Cruciatæ Sanctæ nihil novi juris induxisse, nullum.*

lumque privilegium continere, quoad approbationem Confessoriorum contra formam ejusdem Concilii Tridentini, & prædictarum Constitutionum Apostolicarum, adeo ut Confessarii quicumque illi sint, in vim prædictæ Bullæ Cruciatæ a pœnitentibus ad audiendas eorum Sacramentales confessiones electi, nullatenus confessiones hujusmodi audire valeant sine approbatione Ordinarii, & Episcopi Diocesani loci, in quo ipsi pœnitentes degunt; & Confessarios eligunt, vel ad excipiendas confessiones requirunt; nec ad hoc suffragari approbationem semel, vel pluries ab aliis Ordinariis aliorum locorum, & Diocesum obtentam, etiamsi pœnitentes illorum Ordinariorum, qui Confessarios electos approbassent, sudditi forent: confessiones autem aliter; & contra earundem præsentium, aliorumque Apostolicarum Constitutionum formam deinceps faciendas, & excipiendas respectivè, præterquam in mortis articulo, nullas fore, irritas, & invalidas . . . Porro quamcunque contrariam opinionem tanquam falsam, temerariam, scandalosam, & in præxi perniciosam, harum serie damnamus, & reprobamus, contrariumque usum, ac contrariam consuetudinem hujusmodi penitus, & omnino abrogamus, & abolemus.

II. Per riguardo a questo punto bisogna poi avvertire, che per Confessore approvato dall' Ordinario del luogo non s' intende quel Confessore, che fu approvato dall' Ordinario del luogo per un certo determinato tempo già scorso, quando si vuole eleggere per godere del privilegio della Bolla; così non intendesi per confessore approvato per le donne, quegli, che è stato approvato dall' Ordinario pe' soli uomini.

III. I Regolari poi, e le Monache di qualunque ordine; ed istituto sono esclusi dal privilegio di poterli eleggere un Confessore, o sia egli Regolare, o Secolare  
per

per farsi assolvere da' casi riserbati, perchè in quanto a' Regolari così dichiararono Clemente VIII. nell' anno 1599., ed Urbano VIII. nell' anno 1630.; anzi Benedetto XIV. su di ciò nella sua Costituzione, che incomincia *Apostolica Indulta* emanata a' 5. Agosto 1744. si espresse assai più chiaramente. *Eandem Bullam, quantum ad articulum eligendi Confessarium, ne a casibus reservatis absolvi nequaquam Regularibus suffragari declaramus: & contrariam quamcumque opinionem, uti falsam & perniciosam interdiciamus, & reprobamus.* In quanto poi alle Monache nè abbiamo fin dal tempo di Gregorio Papa XIII. la Decisione della Sagra Congregazione del Concilio, la quale su questo punto così decretò: *Congregatio Concilii censuit quatenus gratia ex BULLA CRUCIATÆ pertinet ad Moniales, non posse vigore facultatis in eadem Bulla concessæ, alios eligere Confessores, præter eos, qui ad audiendas Confessiones earum ab Ordinario loci sunt approbati.* Leggasi su di ciò il Borbosa in *Summ. Apost. decis. verb. Cruciatæ Sancta.*

IV. Eletto dunque il confessore da chi si prese la Bolla, il confessore dico, approvato dall' Ordinario del luogo, il penitente in virtù della Bolla, che si prese viene a conferire al suo eletto confessore la facoltà di poterlo assolvere due volte in tutto il corso della sua vita, ed un'altra volta nell' Articolo della morte da' casi riserbati al Papa; e non già riserbati all' Ordinario del luogo; perchè, per essere assoluto da' casi riservati dal proprio Ordinario, si richiede espressa licenza del medesimo: stantechè così si esprime il Regnante Pontefice Pio VI. il Grande nel concedere la detta Bolla al Regno di Napoli: *Ut ipsi bis in toto eorum vitæ decursu, ac etiam in mortis articulo valeant eligere sibi Confessarium ex approbatis ab Ordinario loci, qui eos a peccatis Sedis tantum Apo-*

*Apostolica, non autem Ordinariis locorum respective reservatis, nisi eorumdem Ordinariorum licentia accedat, absolvere libere pariter, & tenore prefatis tribuimus, & impertimur.*

V. Il dubbio che poi potrebbe quì insorgere, s'è, che potendo esser assoluto, chi si prende la Bolla due volte in vita, ed un'altra in morte dalle Censure, e casi riservati al Papa, ciò si debba intendere delle censure, e casi riservati incorsi prima, o pure dopo di aver presa la Bolla. Su di ciò rispondiamo, che può esser assoluto generalmente da tutto, perchè in virtù della Bolla si comparte a' penitenti un ampio perdono, purchè però il penitente, non abbia peccato *in confidentiam Bulla*. Avvertasi però, che questa assoluzione può ottenersi in virtù della detta Bolla due volte in vita, ed un'altra volta nel pericolo della morte, e non già due volte durante l'anno della Bolla: in fatti osservate l'espressione, di cui si serve la Bolla. *Ut ipsi in TOTO VITÆ DECURSU*. Dicesi poi un'altra volta nel pericolo della morte, perchè abbenchè secondo il Sagro Concilio di Trento *Seff. 14. cap. 8.* ognuno nel pericolo della morte può esser assoluto da qualsivoglia peccato, e censura, nulla però di meno se risorge dal detto pericolo, è in obbligazione, per rapporto alle censure, di presentarsi subito al Prelato, a cui è riservata la censura: sotto pena d'incorrere di bel nuovo nella istessa censura, siccome ricavasi dal *Cap. eos, qui de Sen. Excom. in 6. lib. 5. tit. 11.* Ma in virtù della detta Bolla chi è assoluto nel punto della morte, e ritorna a ristabilirsi in salute, in quanto alle riserbe, e Censure Pontificie, e non già in quanto a quelle del proprio Ordinario, non è più obbligato a presentarsi: il che viene diligentemente notato dal P. Felice Potestà nel *Tratt. de Bulla Cruciatæ*

Q

num.

num. 3844., il quale ivi così scrive: *Dicitur semel in morte, & significatur, quod si quis in articulo mortis virtute Bullae a reservatis absolvitur; si convalescat, non tenetur se praesentare superiori, cui sunt reservati; quod tamen facere debet, qui in articulo mortis a reservatis absolvitur sine Bulla.* E perciò saviamente è stato detto dal Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande; *due volte in vita, ed un'altra nel pericolo della morte.*

VI. Avvertasi però, che questa Concessione di poter esser assoluto da' casi riservati al Sommo Pontefice Romano, allora avrà il suo effetto, quando non v'intervenga abuso *in confidentiam Bullae*. In fatti così nel suo Editto per la pubblicazione della Bolla dichiarò l'Eccellentissimo Commissario Generale Apostolico Serafino Filangieri Arcivescovo di Napoli, morto a' 14. di Settembre dell'anno 1782., e così ancora attualmente ha dichiarato l'Eminentissimo Signor Cardinale Capece Zurlo Commissario Generale Apostolico nel suo Editto per la Pubblicazione della Bolla emanata a' 8. di febbrajo del presente anno *al num. 5.* dicendo così: *questa Concessione, parla della presente materia, avrà il suo effetto, purchè non v'intervenga abuso in confidentiam Bullae.*

VII. Non altro a me resta di notare in questo luogo se non, che il delitto di Eresia non possa in verun conto esser assoluto in virtù della detta Bolla, perchè l'assoluzione dell'eresia allora s'intende concessa dal Sommo Pontefice, quando viene espressa nel suo diploma. Or ciò certamente non ha fatto il regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nel concedere la detta Bolla. Dunque non ha voluto, che in virtù della detta Bolla fosse assoluto. Che poi i Sommi Romani Pontefici nel concedere la facoltà di poter assolvere da' casi a loro rifer-

ſerbati non intendono di comprendere in quella concessione la facoltà di assolvere dal delitto di Eresia, per esser questo delitto enormissimo, e degnissimo di nota speciale, se chiaramente, e con precise parole non concedano la facoltà di assolvere dal reato dell'Eresia, ciò ricavasi dal Decreto fatto nella Sagra Congregazione del S. Offizio dalla Fel. Mem. del Sommo Pontefice Alessandro VII., il quale sta scritto nel seguente tenore: *Sanctissimus Dominus noster Alexander Papa VII. sub die 23. Martii 1656. inhærendo declarationibus alias a prædecessoribus suis factis, ad removendam omnem dubitandi occasionem, & ne circa id in posterum ullo tempore hesitari contingat, cum crimen Hæresis, præ cæteris gravissimum, speciali nota dignum sit, decrevit, facultatem absolventi ab Hæresi in Jubilæis, vel aliis similibus concessionibus, non censeri comprehensam, nisi expressis verbis concedatur facultas absolventi ab Hæresi.* Leggasi su questo punto anche il Dottissimo Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel suo *Trattato de Synodo Diocesana tom. 1. lib. IX. cap. IV. num. V.*

## CAPITOLO SETTIMO,

*In cui dimoſtraſi, che chi ſi prende la Bolla, può ottenere la commutazione de' voti ſemplici.*

I. **P**UÒ certamente chi ſi prende la Santa Bolla della Crociata in virtù della medefima ottenere la commutazione de' voti ſemplici. Ma prima di venire a far parola di ciò, premettiamo brevemente coſa ſia il Voto. Il voto certamente è una promeſſa deliberata fatta a Dio di qualche migliore bene: *Votum eſt Promiſſio*, ſcrive il P. Anaclero Reiffenſtuel nella ſua Teologia Morale *Diſt. 3. de Voto quaſt. 1. num. 1., deliberate facta Deo de meliori bono*: vi aggiugne però a queſte parole, per maggior ſpiegazione, il P. Gabriele Antoine *tom. 2. in 4. p. 173. c. 2. & poſſibili*. Diceſi in primo luogo, che il voto ſia una promeſſa, perchè non è voto l'aver intenzione, o fare una ferma riſoluzione d'adempiere qualche coſa; eſſendo neceſſario, che quello ſia una promeſſa con volontà di obbligarſi. In ſecondo luogo diceſi promeſſa *deliberata*, perchè ſe queſta promeſſa ſi faceſſe ſenza conſiderazione, e ſenza porvi penſiero, non farebbe un voto. In terzo luogo diceſi fatta a Dio, perchè il voto eſſendo propriamente un Atto di Religione, e di Latria, deveſi fare al ſolo Dio, e qualora facciamo voto a' Santi, il ſenſo è, che quello ſi faccia a Dio, eſſendone del noſtro voto fatto futuri teſtimonj gli Santi, o pure che ſi faccia a Dio in onore de' Santi: *Dicitur Deo facta*, ſcrive il Reiffenſtuel al luogo citato nel *num. 5. quia, cum Voſum proprie ſit actus Religionis, & Latriæ, ſoli Deo fieri debet.* Qua-

re

*re. dum aliquid voverunt Sanctis, sensus est, illud voveri Deo, Sanctis nostri emissi Voti futuris testibus; vel id Deo voveri in honorem Sanctorum.* In quarto luogo dicefi di un bene migliore, perchè al voto richiedonfi due Condizioni; la prima è, che la materia del voto sia opera buona, abbenchè altronde ci sia prescritta, o no. La seconda, che quel bene sia migliore del di lui opposto, cioè, che per se stesso non sia d' impedimento ad un'altra opera più eccellente, e più perfetta. *Dicitur de meliori bono*, nota il prelodato Autore al num. 6., *quia ad votum dua ulterius requiruntur conditiones: una est, ut illud, quod voverunt, sit opus bonum, sive deinde jam aliunde sit præceptum, sive non. Altera, ut bonum illud melius sit, quam ejus oppositum, id est, ut ex se non sit impeditivum alterius operis excellentioris, & perfectioris.* In quinto luogo finalmente dicefi di un bene migliore, ma possibile, cioè, che possa metterfi in pratica, perchè *ad impossibilia nemo tenetur*, e mancando perciò tal condizione, il voto fatto non porterebbe obbligazione per l'adempimento.

II. Il voto inoltre dividefi in solenne, ed è quello, che viene accettato dalla Chiesa, come il voto di castità annesso agli Ordini Sagri, e quello che si fa col professare in un Ordine Religioso approvato; ed in semplice, che non ha tal solennità, ma fatti con autorità privata: *Dividitur*, scrive il P. Felice Potestà de voto al num. 1791. *in solemne, & est illud, quod acceptatur ab Ecclesia; ut votum Castitatis Sacris Ordinibus annexum, & professionis Religiose: & simplex, quod talem solemnitatem non habet, sed emittitur privata auctoritate.*

III. Esposto adunque cosa mai sia voto, diciamo, che perciò a bella posta abbiamo poco innanzi scritto, che in virtù della detta Bolla può ottenersi da chi se  
l'ha

l'ha presa, soltanto la commutazione de' voti semplici, e non già de' Solenni di Religione, e Castità, perchè il Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nella Bolla di Concessione così s'è espresso: *Nec non Christifidelibus predictis, ut dispensari possint super Votis simplicibus per eos emissis in alia pia opera rite commutandis, exceptis tamen votis Solemnibus RELIGIONIS, & CASTITATIS.*

IV. Non possono però esser commutati in virtù della detta Bolla, i Voti semplici fatti in favore di un Terzo, perchè non concedesi tal facoltà in pregiudizio degli altri. Ne si possono commutare i Voti, ed i Giuramenti delle Comunità, perchè la Bolla non concedesi a queste, ma bensì alle persone particolari: *Nequeunt vota, scrive il Potestà de Bulla Cruciatæ num. 3861., emissa in favorem tertii commutari per Bullam, si sint acceptata, non enim conceditur facultas in præjudicium alterius. Neque possunt commutari vota, aut juramenta communitatum, quia non his, sed personis Bulla conceditur.*

V. Possono però esser commutati tutti gli altri voti semplici, ed eziandio que' confermati con giuramento, perchè questo giuramento altro non conferma, se non la promessa fatta a Dio. Leggasi su questo punto il P. Tomaso Tamburrini nella sua Opera Morale al Tratt. de Bulla Cruciatæ cap. XIII. §. 2. Difficult. 4. num. 1.

VI. I voti penali poi, i quali chiamansi preservativi da peccati, non possono esser commutati, se la futura commutazione non sia stimata tale, che impedisca dal commettere il peccato, la di cui virtù opposta formava la prima materia del voto. Ed in contestazione di tal verità, ecco come insegna Benedetto XIV. nella sua Bolla dell'Estensione del Giubileo al §. 4., che in-

in-

comincia: *Benedictus Deus: Nec non vota quaecumque iurata, ac Sedis Apostolicae reservata (Castitatis, Religionis, & Obligatoriiis, quae a tertio acceptata fuerint, sive in quibus agatur de praedictio tertii, semper exceptis, nec non penalibus, quae praeservativa a peccatis nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refrenet, quam prior Voti materia) in alia pia, & salutaria opera commutare.*

VII. E' qui da notarfi, ciò che il Cardinal S. Carlo Borromeo nell' Istruzione a Confessori §. 16., avvertisce dicendo: Il Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare i Voti di quelli, che si confessano, non gli commuti, se non in altre opere pie, maggiori, e più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche, ed altre incomodità, che avrebbero sofferto, se avessero adempiti i loro Voti: *Confessarius, qui aliquod privilegium, facultatem, & auctoritatem habet illorum vota commutandi, qui sibi consentent, nequaquam illa commutet, nisi in majora alia pia opera, & quae Deo gratiora sint, aut saltem aequalia, diligentem rationem habens expensarum, laborum, aliarumque incommoditatum, quas sustinuisent, si vota sua adimplerent.*

VIII. Ma avendo il Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nella Bolla di concessione de' voti, usate le parole di *dispensare col commutare*, non ha quì luogo l'avvertimento del prelodato Santo Porporato; perchè qualora vi sono le dette parole, la commutazione è capace di qualche moderata diffuguaglianza per rapporto alla materia del primo voto. N'è mia questa dottrina, ma bensì di Benedetto Papa XIV., il quale in una sua lettera circolare al §. 45. diretta a' Penitenzieri, e Confessori, che incomincia: *Inter praeteritos, & praesentes*  
la

*labores* in data de' 3. Decembre dell' anno 1749. dice così: „ E da considerarsi, che le facultà, delle quali fin  
 „ ora s'è trattato, non sono facultà di commutare sem-  
 „ plicemente, ed assolutamente, *ma di commutare dif-*  
 „ *pensando*, essendo tra di loro cose diverse la Commu-  
 „ tazione, e la Dispensa, togliendo la Dispensa l'ob-  
 „ bligo del voto, senza veruna altra sorrogazione; e  
 „ non estinguendosi l'obbligazione del voto colla sem-  
 „ plice commutazione, ma trasferendosi la materia del  
 „ voto in altra materia, che ad essa si sorroga, il P.  
 „ Siro *De facult. Minor. Pœnitent* osserva, che quanto si  
 „ da la facultà al Penitenziere, consiste in una commuta-  
 „ zione mista con qualche dispensa, e che siccome la sola,  
 „ e semplice commutazione esigerebbe la sorrogazione in  
 „ una materia maggiore, o almeno uguale, così la  
 „ commutazione mista colla dispensa è capace di qual-  
 „ che moderata diffugnanza fra la materia del voto,  
 „ e la Materia sorrogata.

IX. Del Resto a me spetta ricordarvi su questo punto, che vi siano alcuni Autori, i quali hanno insegnato, che in qualsivoglia commutazione di Voti, fatta in virtù della detta Bolla, si deve dare qualche limosina in soccorso della Crociata, la quale limosina deve esser distinta dalla materia, nella quale si commuta il voto, tuttavia devesi computare nella materia della commutazione. Il P. Potestà poi è tra questo numero, perch'egli nel trattato *De Bulla Cruciatæ num. 3862.* così scrive: *In qualibet commutatione votorum, virtute Bullæ Cruciatæ, danda est elemosyna in subsidium Cruciatæ..... Quæ elemosyna debet esse distincta à materia, in quam votum commutatur; debet tamen cum materia commutationis computari.* Ma non trovando noi tal specificazione nella Bolla del Pontefice, perchè ivi solo dicesi: *in*

ALIA

**ALIA PIA OPERA** *rite commutandis*, siamo perciò di sentimento di lasciare tal punto alla considerazione de' prudenti, e Saggi Confessori.

---

## CAPITOLO OTTAVO,

*In cui si dimostra, che chi si prende la Santa Bolla della Crociata in tutti gli giorni della Quaresima, e dell' Anno, abbia la facoltà di poter far uso di Uova, di Latticinj, e di strutto.*

I. **P**ortando seco la Santa Quaresima, siccome ricavasi da una risposta data da S. Gregorio Magno all' Apostolo dell' Inghilterra S. Agostino Monaco, riferita nel *Can. Denique Dist. 4.*, l'astinenza dalle Carni, dallo strutto, dalle uova, da' latticinj, e da tutte l'altre cose, che derivano dalle carni: *Par autem est*, sta ivi scritto, *ut nos qui bis diebus a Carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quæ sementinam Carnis trahunt originem, jejunamus, a lacte videlicet, caseo, & ovis*, non possono perciò i Cristiani senza una gravissima necessità, secondo ricavasi dalla Decretale d' Innocenzo III. nel *cap. Consilium de observat. jejunior.*, nel nominato tempo far uso de' detti cibi, se pure non vi sia un Dispensa Pontificia, siccome l'ebbero per giusti motivi Mariniano Vescovo di Ravenna da S. Gregorio Magno, che potrà vedersi nella *Lettera 84. al Lib. II.* Wenceslao Re di Boemia dal Sommo Pontefice Bonifazio VIII., come potressi leggere nel Raynaldi *all' anno di Cristo 1297. num. 52.* Questa Dispensa vien concessa per la Bolla della Crociata a chi se la prende,

R

ri-

rimanendo sempre l'obbligazione di astenersi dalle carni; e perchè le vigilie dell'anno portano le stesse proibizioni della Quaresima, in quanto a' detti cibi la Crociata ne accorda ancora il permesso delle carni in fuora, e siccome ne' Venerdì, e Sabati può solamente farsi uso di Uova, e Latticinj, in virtù della detta Bolla può farsi uso anche dello strutto: Ed in verità così dice l'Editto della pubblicazione della Bolla dell'anno presente emanato dall'Eminentissimo Cardinale Giuseppe Maria Capece Zurlo Commissario Generale Apostolico, *al num.6.: Potrete far uso di Uova, di Latticinj, e di Strutto, cioè di Grasso, che si adopera in maniera di condimento in tutti i giorni dell'anno senza eccettuarne la Settimana Santa.*

II. Possono poi gli Ecclesiastici Secolari, essi ancora, far uso di uova, de' latticinj, e dello strutto, come i Laici, fuorchè però nella Settimana Santa, se prima non avranno compito, e non già cominciato, l'anno sessagesimo, stantechè così si deduce da' due Brevi della Crociata del Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande, uno in data dell'anno 1777., l'altro in data dell'anno 1778.

III. Non possono però godere di questo privilegio di mangiare uova, latticinj, e strutto in alcuno giorno dell'anno i Religiosi Professi di qualunque Ordine, ed Istituto, e le Monache Professe, dette comunemente di Clausura, se prima non avranno compito l'anno Sessagesimo della loro età; stantechè così ha stabilito il Santo Pontefice ne' Brevi della Crociata, e così ha dichiarato a tutto il Regno l'Eminentissimo Commissario Generale Apostolico *nel suo citato Editto al num. 6.* dicendo: *Avvertite, che ciò non è permesso ad alcun Religioso Professo di qualunque Istituto Regolare, ed ad*  
al-

alcuna Religiosa Professa, detta comunemente di Clausura, se prima non compiano l'anno Sessagesimo della loro età.

IV. E' proibito però il mangiare le uova, latticinj, e strutto ad ogni sorta di persona, se esce da questo Regno; essendo tale la volontà del Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande, il quale nel Diploma della Concessione così s'è espresso: *Atque praemissa omnia, parla degli altri privilegj della Crociata, excepto tamen vescendi ovis, & laticiniis Christifidelibus praefatis, etiam extra Regna hujusmodi commorantibus suffragari debere volumus, & declaramus.* E tal proibizione è stata pubblicata dal Zelantissimo Cardinal Capece Zurlo Commissario Generale Apostolico, il quale nel suo citato Editto così fa sentire a chi si prende la Bolla. *Voi medesimi, che uscirete dal Regno, mentre dimorerete altrove, vi dovete astenere dall'uso di questa ultima concessione, che è di far uso di uova, latticinj, e strutto, la quale è riservata solo a' Nazionali, ed Esteri, che dimorano in questo Regno.*

V. In questo luogo bisogna diligentemente avvertire, che in virtù della detta Bolla può liberamente usarsi il pesce nel pasto di quel giorno, in cui si fa anche uso di uova, latticinj, e strutto, giacchè così dichiarò Benedetto Papa XIV. in un Breve di risposta all' Arcivescovo di Compostella, scrivendogli nella seguente maniera: *Piscibus tamen edendis non interdiciantur hi, quibus datur tantum facultas adhibendi ova, & laticinia.* Ma fa d' uopo, abbenchè non sia cosa del nostro Istituto, l'avvertire ancora, che se qualche persona volesse mangiare nell' istessa giornata carne, e pesce, ciò è proibito non solo nella Quaresima, ma anche in tutte le vigilie, e Venerdì, e Sabati del rimanente dell' anno;

Imperciocchè così dichiarò l'istesso Dottissimo Pontefice all'Arcivescovo di Saragozza con un suo rescritto, che stimo cosa vantaggiosa quì soggiungere: *Ex audientia Sanctissimi, Die 5. Januarii anni 1755. Sanctissimus, firma remanente dispositione Constitutionum Apostolicarum, & declarationum super ipsis a Sanctitate Sua editarum, quæ in præcibus enunciantur, quamvis illæ respiciant tempus Quadragesimæ, aliosque anni dies, quibus jejuniunt de præcepto servandum est; nihilominus ex alia ratione declarat, eas etiam, quibus ex jure causa permittitur usus carniunt diebus Veneris, & Sabbati, aliisque per annum diebus, in quibus præceptum est abstinendi a jejunio, nequaquam posse una cum carnibus pisces quoque comedere: nisi forte valetudinis causa hoc ipsis a Medico concessum fuerit. = Joannes Carolus Boschi Secretarius. Locus † Sigilli.*

## CAPITOLO NONO.

*Se per la Bolla della Crociata sia esentato dal Digiuno Quaresimale, e da quello delle Vigilie dell' anno colui, il quale si ha presa la detta Bolla.*

I. **P**Rima di passare a far parola di tal. quesito, fa d' uopo premettere la seguente Dottrina. Il Digiuno Quaresimale, abbenchè non istituito da Cristo Signore, siccome lo dice egregiamente il P. F. Anacleto Reiffenstuel *de Jejuniis distinzione 2. quest. 3. num. 37.* ed il dimostra dottamente il P. Tommasino *nel suo Trattato de' Digiuni alla part. 1. art. 4.* nulla però di meno non può dubitarsi, che egli sia di tradizione Apostolica istituito a somiglianza del digiuno di Moisè, e d' Elia, e di quello praticato dallo stesso Divin Redentore rigorosamente per giorni quaranta; ed in verità tal è la Dottrina di S. Agostino, il quale *nella sua Lettera 55.* così scrive: *Quadragesima sane jejuniorum habet auctoritatem, & in veteribus libris ex Jejuniis Moysis, & Elia, & ex Evangelio, quia eorundem diebus Dominus jejunavit, demonstrans, Evangelium non dissentire a lege, & Prophetis.* Di questo Sagro Digiuno hanno alcuni Autori attribuita la istituzione al Sommo Pontefice S. Telesforo, che visse nella metà del secondo Secolo; ma noi diciamo, che su di ciò essi si siano ingannati, perchè osservandosi nella Storia Ecclesiastica, che prima d' incominciarsi a convocare i Concilj, da' Cristiani osservavasi già il Digiuno Quaresimale, non può perciò ad altri attribuirsi, secondo la regola di S. Agostino *nel lib. 4. de Baptismo contra Donatistas cap.*

24. che all'istituzione Apostolica: *Quod universa tenet Ecclesia*, sono le sue parole, *nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur*. Oltre a ciò tal verità è stata costantemente insegnata da S. Ignazio nella lettera a' *Filippesi*, da S. Epifanio *Eresia* 75. da S. Leone Magno nel *Sermone* 43. de *Quadragesima* il *sesto* al *cap. 2.* e da S. Girolamo nella lettera 54. a *Marcello* contro *Montano*, ove egregiamente scrive così: *Nos unam Quadragesimam, secundum Traditionem Apostolorum, toto anni tempore nobis congruo jejunamus.*

II. Ma se consideriamo l'istituzione de' Digjuni de' Quattro Tempi, diciamo, ch' ella ancora, siccome ci attesta il Venerabile Servo di Dio Cesare Cardinal Baronio, tragga la sua Origine da' Santi Apostoli, perchè egli ne' suoi *Annali Ecclesiastici* all' anno di Cristo 57. num. 206. così eruditamente scrive. *Ipsa quidem quatuor anni Temporum jejunia, quae in Ecclesia servari solent, ex Apostolica Institutione sumfisse principium, Sanctus Leo absque ulla dubitatione confirmat.* Ed in verità il Gran Pontefice S. Leone Autore del quinto Secolo ne' suoi Sermoni, ed in modo speciale nel settimo de *jejunio Septimi mensis*, e nel quarto, sesto, e settimo de *jejunio decimi mensis* dice: che digiunando gli Ebrei ne' quattro Tempi dell'anno, e questo loro rito non essendo puro cerimoniale, ed indicativo della venuta dell'Amabilissimo Nostro Redentore, ma più tosto morale, e spettante all' illustre virtù dell' estinzenza, fu per Apostolica Tradizione introdotto nella nuova Chiesa de' Cristiani, e quindi fino a noi di mano in mano tramandato. Quindi non devesi perciò dare orecchio ad Isidoro Mercatore, al citato Reiffenstuel, e ad altri Autori, i quali scrissero, che questi digjuni fossero isti-

istituiti dal Sommo Pontefice S. Calisto I., che morì nel principio del terzo Secolo. Osserva poi il Venerabile Servo di Dio Roberto Cardinal Bellarmino *nel 2. 4. delle sue Controversie della Cristiana Fede lib. 2. de Bonis Operibus in particulari al cap. 19.*, che i detti digiuni furono istituiti, affinchè nell'astinenza, i Fedeli non siano inferiori agli Ebrei, i quali, come deducesi *d. l. cap. 8. di Zaccaria*, quattro volte nell'anno digiunavano II. per pregare, e ringraziare il Benignissimo Dio per la ricolta de' frutti della terra, giacchè i frutti, e le biade ne' Quattro Tempi dell'anno o si seminano, o nascono, o maturano, o si ricolgono. III. perchè era doveroso, che le Sagre Ordinazioni fossero precedute da digiuni, ritrovandosi scritto negli Atti Apostolici *al cap. 13.*, in cui parlasi dell'Ordinazione di S. Paolo, e di S. Barnaba: *Tunc jejunantes, & orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos.* E IV. finalmente, affinchè ogni Fedele entri nella considerazione, che nel decorso dell'anno egli abbia bisogno di soddisfare con digiuni ed altre buone opere pe' suoi peccati. Non altro stimo quì soggiugnere su questa materia, per non infastidire il Lettore, se non che, essendosi introdotto qualche varietà circa la celebrazione del digiuno della Primavera, e dell'Estate ci attesta il Micrologo Autore del VI. Secolo *nel suo libro de Ecclesiasticis observationibus al cap. 24. e 25.*, che S. Gregorio Magno fu quello, che fissò il tempo de' due detti primi digiuni, determinando il primo nella Settimana di Quaresima, ed il secondo in quella della Pentecoste. Leggesi poi presso Olderico Vitale *nel lib. 9. della Storia Ecclesiastica*, che tal stabilimento fu poi anche riordinato dal Concilio di Clermont, tenuto nell'anno 1095. dalla San. Mem. del Sommo Romano Pontefice Urbano II.

III.

III. Gli altri digiuni poi dell' anno furono stabiliti dalla Santa Chiesa successivamente l' uno dopo l' altro siccome attesta il citato Reiffenstuel *al num. 37.*, il quale così scrive: *Reliqua vero jejunia successive per Ecclesiam fuerunt instituta.*

IV. Premessa adunque l' antecedente dottrina per dimostrare a' Fedeli, donde si derivi la loro obbligazione di digiunare, diciamo, che la Santità del felicemente Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande nel concedere la Crociata al Regno di Napoli non abbia inteso esentare alcuno dalla Sagrosanta Legge del Digiuno, ma bensì con sommo zelo l' ha incolcata, infatti egli savamente così s' è espresso nel primo Diploma della Crociata dicendo: *Privilegio vescendi . . . . ovis, & lacticiis, servatis tamen in singulis feriis Jejunii legibus, & unica tantum comestione in die &c.* E di più nel secondo così parla: *Volentes demum quod licet in memoratis nostris litteris privilegium vescendi ovis, & lacticiis prædictum omnibus utriusque Sextus Christianis fidelibus; exceptis tamen personis in eisdem litteris expressis, ad Quadragesimale dumtaxat tempus verbo tenus concessum legatur; nihilominus in eo totius anni Vigiliis esse comprehensas, prout tenore presentium comprehendendi decernimus ac declaramus, & SERVATIS IN RELIQUIS JEJUNII ECCLESIASTICA FORMA.* E l' Eminentissimo Cardinale Capece Zurlo Commissario Generale Apostolico camminando su queste vestigia ha dichiarato tal verità a tutto il Regno nel suo Editto per la pubblicazione della Bolla del presente anno dicendo: *Avverirete ancora diligentemente, che questo privilegio di usare Vova, latticini, e Strutto, non vi dispensa dalla legge del Digiuno, legge santissima, principalmente nella distesa della Quaresima consecrata dall' Autorità Apostolica, e per una pra-*

*pratica invariabile di tutti i tempi; e di tutti i luoghi nella Chiesa religiosamente osservata.*

V. Né vale poi l' oppormisi , che in virtù della Bolla della Crociata siaci concessa la dispensa dal digiuno , siccome il Sommo Pontefice Urbano II. la concesse nella prima Crociata; perchè il detto Pontefice l'accordò a que', i quali andavano nella Terra Santa, che essendo essi per conseguenza tutti Viaggiatori, non erano perciò , siccome insegnano i Teologi obbligati a digiunare. Non s'intendono quì per viaggiatori coloro, i quali per esentarsi dal digiuno viaggiano in qualunque forma per qualche giornata , nè quelli , che viaggiano senza spoffamento di forze, ma bensì si intendono que' che veramente portano i disaggi del viaggio, quali erano i crocefignati di Terra Santa; ed in verità incontestazione di tal dottrina ne adduco la seguente proposizione data dal Sommo Pontefice Alessandro VII. che è la trentunesima prima, e dice così: *Excusantur absolute a praecepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque agant, etiamsi necessarium non sit, & etiamsi iter undus diei conficiant.*

VI. Sicchè la Santa Bolla della Crociata non esenta veruno dalla Sagrosanta Legge del digiuno, ma bensì l'inculca; nè per conseguenza concede di pranzare la sera, perchè siccome insegna l'Angelico Dottor S. Tomaso nella 2. 2. quest. 147. art. 9. in corpore fa d'uopo una sola comestione al digiuno: *Respondeo dicendum, quod jejunium ab Ecclesia instituitur ad concupiscentiam refrinandam, ita tamen, quod natura salvetur. Ad hoc autem sufficere videtur unica comestio, per quam homo potest & natura satisfacere, & tantum concupiscentiae aliquid detrahatur diminuendo comestionum vices: & ideo Ecclesia moderatione statutum est, ut semel in die a jeju-*

S nan-

*manibus comedatur.* Come poi si sia introdotto la piccola collazione della sera, lo dice l'Eminentissimo Cardinale Prospero Lambertini, che fu poi Sommo Pontefice col nome di Benedetto Papa XIV. *nel tom. I. delle sue Norif. Norif. XV. num. VIII.* dove così scrive. „ Ma „ tratto l'esempio da' Monaci, i quali dopo aver faticato in tutto il giorno, anche nelle opere manuali, „ avanti di congregarsi ne' giorni di digiuno alle lezioni o conferenza, o sia collazione Spirituale, che soleva farsi la sera prima di Compieta, affetati incominciarano a prendere qualche sorso d'acqua, al quale „ col tratto del tempo aggiunsero qualche boccone di „ pane, acciocchè la loro salute non fosse pregiudicata dal bere senza mangiare qualche cosa, come può vedersi *nel cap. 12. della conferenza degli Abati di Francia tenuta in Acquisgrana nell' anno 817. e nell' antiche consuetudini del Monistero Cluniacense scritte dal Monaco Ulderico, e più diffusamente nella Dissertazione del Lancellot. de Hemina §. 47. ed altri che seguono.* è introdotta la refezione della sera, ritenuto „ il nome di collazione: *Nulla suffragante Canone superaddita est sub collationis nomine refectio vespertina;* „ sono parole del Cabaffuzio *nella Dissert. 20. de veterum Jejuniorum Ecclesie origine & ritibus.* „ Non ci dilunghiamo qui a più ragionare del digiuno, potendosi tal materia facilmente leggere quasi in ogni Teologo, e Canonista.

---



---

## CAPITOLO DECIMO, ED ULTIMO,

*In cui si esamina se sia giovevole ad ogni persona prenderfi la detta Bolla della Santa Crociata.*

I. **N**ON va certamente dubbio alcuno, che sia giovevole ad ogni uno prenderfi la Bolla della Santa Crociata, perchè così si viene a godere de' privilegi, de' quali fin' ora abbiamo fatta parola. Privilegj dico, non solo giovevoli al corpo per la concessione delle vova, de' latticinj, e dello strutto, che accorda; ma ancora salutevoli all' Anima, e per l' Indulgenze, e per la commutazione de' Voti semplici, e per l' assoluzione de' casi riserbati al Papa, ch' ella concede. Ed in verità per quelle che riguarda il corpo, dico, ch' ella sia giovevole alla salute corporale, perchè sebbene ogni persona inferma senza prenderfi la Bolla, possa far uso di vova, latticinj, e strutto, nulla però di meno non soddisfa totalmente al precetto, ed ha il merito del digiuno, ma in virtù della Bolla insegnano gli Dottori, che facendone uso soddisfa al precetto, ed ha il merito del digiuno, perchè allora tal uso viene compensato dal Tesoro della Chiesa. In quanto poi all' Anima dico, che ella ne ritragga molto giovamento, perchè viene a godere di tante Indulgenze, e del privilegio di essere commutati i voti semplici, e di poter esser assoluto da casi riserbati al Sommo Romano Pontefice. Cose al certo, che apportano allo spirito molto vantaggio, giacchè se parliamo delle Indulgenze, elleno rimettono la pena temporale dovuta a' peccati, in quanto alla colpa già perdonati; e di più perchè ispirano al peccatore, che vuole

guadagnarle sentimenti di penitenza, ed impegno di approssimarsi a' Sacramenti. Se portiamo lo sguardo al privilegio della commutazione de' voti semplici, ella toglie via qualunque perturbazione all' Anima, che a cagione di quelli potrebbe soffrire. Se finalmente riguardiamo l'assoluzione de' casi riserbati al Papa, che in virtù della Santa Bolla si ottiene, ella certamente non può non esser all' Anima giovevole, perchè se ella per disgrazia in quelli è inciampata, in virtù della detta Bolla, può senza alcun'altra cosa dal Confessore esserne assoluta. Dunque la Bolla della Santa Crociata è giovevole al Corpo, ed all' Anima.

II. Mi si oppongono però certi incredenti dicendo: che la Bolla della Crociata non sia giovevole a chi se la prende, perchè concedendo ella tante Indulgenze, che sono remissioni della pena dovuta, si porti rilasciamento alla Disciplina, onde divengono i Fedeli più proclivi a peccare. Ma a questa di loro empia stravaganza rispondo primieramente col Dottissimo Cardinal Pallavicino *nella sua Storia del Concilio di Trento. al lib. 24. cap. 12.*: „ Ne per ciò rendonsi neghittosi „ i Cristiani in soddisfare a Dio con altri officj di pietà per le colpe commesse: avvengnache essendo sempre agli uomini incerto, se l'Indulgenza siasi effettivamente acquistata, rimane in molti lo stimolo di assicurarsene con una nuova, e costante industria di opere salutari, e penali; ed all'incontro le opere ingiunte per conseguir l'Indulgenza accrescono la devozione, e introducono l'abito buono a farne delle somiglianti: al che veggiamo per esperienza cotidiana. „ Laonde non inducono rilasciamento nella Disciplina, „ ma bensì riducono i Fedeli all'osservanza della medesima. „ Anzi tal di loro stravaganza è stata ributtata

an-

anche dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. in un suo Breve in data dal Castello Gandolfo l'anno 1749., dove al §. 28 così scrisse : *Falsam nimirum esse illorum sententiam, qui tenentur, Christianos propter Indulgentiarum usum desides fieri, atque a satisfatione, quæ Deo criminum nostrorum vindici præstanda est, avocari. Sane cum homines dubii omnino sint, an Indulgentiarum fructum re ipsa comparaverint, stimulus pluribus superest, quo urgentur, ut novo salutarium operum, ac laborum quasi in solidiorem spem erigantur. Præterquamquod Opera ad lucrandas Indulgentias statuta, cum in praxim, usumque revocantur, pietatem adaugent, atque ut quotidiano constat experimento, novum inducunt habitum, quo quis semel instructus, alia virtutis opera facilius exequitur.*

III. Rispondo secondariamente, che l'Indulgenze sono salutevoli a' Fedeli, e non già dannose, e pregiudiziali, perchè il Sagro Concilio di Trento nella Sess. 25. definì, che nella Santa Chiesa si debba ritenere il salutevole uso di concedere l'Indulgenze, e condannò con l'Anatema tutti coloro, i quali le credevano inutili, ed infruttuose : *Sacrosancta Synodus, è il formale Decreto del detto Concilio, Indulgentiarum usum Christiano Populo maximo salutarem, & Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia, retinendum esse decet, & præcipit; eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eos concedendi potestatem in Ecclesia esse negant.* Ma oltre a ciò l'Indulgenze sono concesse, siccome ci attesta Clemente Papa VI. nella sua *Decretale Unigenitus fra le Stravaganti comuni de Pœnitentiis, & Remissionibus*, affinchè si accresca la devozione de' Fedeli, risplendi la Fede, s'avvivi la speranza, e s'accenda più grandamente la carità : *Ut cunctorum Fidelium augeatur devotio, Fides splendeat, Spes vigeat,*

C. 7.

*Charitas vehementius incalescat*. Come dunque possono questi miscredenti empicamente spacciare, che la Santa Bolla della Crociata non sia giovevole a chi se la prende, perchè l'Indulgenze inducono rilasciamento nella Disciplina, e fanno divenire più proclivi i Fedeli a peccare? Non si accorgono forse, che essi sono di così guasto cervello, che imprendono a difendere una causa del tutto condannata dalla Santa Madre Chiesa.

IV. Ecco come questi seguitano ad oppormisi, argomentando così. La Santa Bolla della Crociata concede l'Indulgenza a chi se la prende. Or l'Indulgenza non è opera meritoria, ma bensì soddisfattoria, per cui non è vantaggiosa agli uomini perfetti, gli quali hanno bisogno di poca soddisfazione, o pure di nessuna. Dunque la Santa Bolla della Crociata non giova agli uomini perfetti. A questa stranezza di raziocinio rispondendo col Ven. Serv. di Dio Roberto Bellarmino Cardinal di Santa Chiesa nel *Trattato de Indulgentiis lib. 1. cap. 10.* dicendo: che sebbene l'Indulgenza per se stessa non sia meritoria, ma bensì soddisfattoria, tuttavia può esser ancora meritoria per ragione del opera ingiunta; perchè se ciascuno per amor di Dio eseguisce le opere ingiunte, le quali per lo più sono digiuni, limosine, preghiere, ed altre cose di tal fatta, senza alcun dubbio per queste opere fatte per amore si acquista non piccolo merito. L'istesso intraprendimento ancora dell'Indulgenze è meritorio se ciascuno guadagna quella per amor di Dio, affinchè slaccito da quel reato della pena possa più liberamente giungere a vedere l'istesso Dio per lodarlo eternamente. Ed abbenchè gli uomini perfetti abbiano bisogno di poca soddisfazione, tuttavia sono rari que', che non ne hanno affatto bisogno, e per questo loro sono ancora vantag-

gio-

giòse l'Indulgenze: *Indulgentia per se non est meritoria*, scrive il dotto Porporato, *sed satisfactoria: tamen meritoria esse potest ratione operis adjuncti*. Si quis enim *ex charitate Dei adjuncta opera exequatur, idest jejunia, elemoesynas, preces, & similia, sine dubio per hac opera ex charitate facta meritum non exiguum sibi parabit*. Ipsa quoque *susceptio Indulgentiae meritoria erit, si quis ex amore Dei suscipiat, ut expeditus reatu illo poenae liberius ad ipsum Deum videndum, & perpetuo laudandum evolare possit*. Et *quamvis viri perfecti modica satisfactione egeant, tamen rari sunt, qui non aliqua egeant, ac per hoc sint illis etiam utiles Indulgentiae*.

V. Oppongono finalmente certi Dottori: che sia migliore il soddisfare colle proprie opere, che colle Indulgenze. E perciò conchiudono essi, che non serve la Bolla della Crociata, la quale concede l'Indulgenza, a chi vuole soddisfare colle proprie opere. Ma a questi risponde il citato Venerabile Cardinale nel luogo notato dicendo: che sebbene sia cosa più utile, e sicura soddisfare colle proprie opere, che colle Indulgenze, nulla però di meno sia migliore adoperare l'uno, e l'altro mezzo; essendo migliore camminare con due piedi, che solamente con uno: *Utilius quidem est*, sono sue le parole, *& tutius pro se satisfacere, quam Indulgentias querere, sed utroque utilius est illud facere, & istud non omittere; & hoc est, quod boni auctores consulunt, ut qui suscipiunt Indulgentiam, non cessent a poenitentiae fructibus producendis, qui meritorii, & medicinales plerumque esse solent, & utilius est, duobus pedibus iter facere, quam uno tantum*. Onde essendo ad a questi ad

genze, tratte dal Regnante Sommo Pontefice Pio VI. il Grande dal Sagro Tesoro della Santa Chiesa. Finalmente si noti, che la sostanza, e l'essere del Cristiano consistendo nella carità, bisogna confessare senza estrazione essere non solo cosa utile, ma necessaria benanche il prenderfi la Bolla della Crociata: In verità la virtù della carità deve spingerci ad avvalerci di un mezzo tanto sicuro, e facile per raggiugnere più presto al porto bramato della salute; e stimolarci insieme a concorrere, anzi ancora promuovere questa opera pubblica, e salutare della Crociata in considerando i vantaggi estremi, che venghiamo a conferire a tanti innumerevoli nostri fratelli, i quali o ebbero la disgrazia di essere già soggiogati da Corsari, o pure non concorrendo noi a tal opera si troveranno nel pericolo d'incorrere in simile infelicità.

*Fine dell' Opera.*

Ad onore, e gloria dell'Altissimo Iddio, e della B. Vergine,  
e di S. Michele Arcangelo.

# I N D I C <sup>245</sup> E

DE'CAPI DI QUEST'OPERA.

## LIBRO PRIMO

OVE RAGIONASI DELLA ESISTENZA, E DELLA  
NATURA DELLA DETTA BOLLA, E DELLA  
FACOLTA' DEL COMMISSARIO GENE-  
RALE DELLA MEDESIMA.

---

### CAPITOLO PRIMO

*C*osa mai significhi nella Santa Romana Chiesa la voce  
Crociata; e donde tragga ella la sua origine pag. 1.

### CAPITOLO SECONDO.

*Quante Crociate mai si siano fatte nella Santa Chiesa  
per la Terra Santa, e qual progresso abbiano elleno  
avuto.* 22.

### CAPITOLO TERZO.

*In cui s' examina, se le dette Crociate di Terra Santa  
fussero state giuste, o ingiuste.* 42.

*ra Santa, vi fossero state nella Santa Chiesa altre spedite ad altro fine.* 64.

## CAPITOLO QUINTO.

*Cosa dunque è la Santa Bolla della Crociata, concessa dal Regnante Sommo Pontefice PIO VI. il Grande al Regno di Napoli?* 68.

## CAPITOLO SESTO.

*Per quanto tempo questa Bolla in generale sia stata concessa, quando ella pubblicasi, e quando duri in particolare.* 70.

*Chi mai possa godere di questa Bolla, quanto debba pagare per godersela, e se per questo pagamento si commetta Simonia.* 77.

## CAPITOLO OTTAVO, ED ULTIMO,

*In cui si cerca che cosa mai sia il Commissario Generale della Santa Bolla della Crociata, e qual potestà egli abbia.* 85.

LIBRO SECONDO: 147

IN CUI RAGIONASI DELLE INDULGENZE, E DE' PRIVILEGI  
SI SPIRITUALI, CHE TEMPORALI, CHE RICEVO-  
NO COLORO, LI QUALI SI PRENDONO LA  
SANTA BOLLA DELLA CROCIATA.

---

CAPITOLO PRIMO.

*Che cosa mai sia Indulgenza:*

87.

CAPITOLO SECONDO:

*In cui si dimostra, che, chi si prende la Bolla della San-  
ta Crociata, goda in primo luogo delle Indulgenze del-  
le Stazioni di Roma.*

99.

CAPITOLO TERZO.

*In cui si dimostra, che, chi si prende la Bolla della San-  
ta Crociata, entra nella partecipazione delle Indulgen-  
ze concesse dai Sommi Pontefici alle Congregazioni del  
Regno di Napoli.*

104.

CAPITOLO QUARTO.

*In cui ragionasi delle disposizioni, che si ricercano in chi  
vuole guadagnare le dette Indulgenze:*

105.

## CAPITOLO SESTO.

*In cui si dimostra, che in virtù della Santa Bolla può eleggersi un Confessore approvato dall' Ordinario del luogo per essere assoluto da casi riservati alla Santa Sede Apostolica.*

117.

## CAPITOLO SETTIMO.

*In cui dimostra, che, chi si prende la Bolla, può ottenere la commutazione de' voti semplici.*

124.

## CAPITOLO OTTAVO.

*In cui si dimostra, che, chi si prende la Santa Bolla della Crociata, in tutti li giorni della Quaresima, e dell' anno abbia la facoltà di posere far uso di Vova, di Latticinj, e Strutto.*

129.

## CAPITOLO NONO.

*Se per la Bolla della Crociata sia esentato dal digiuno Quaresimale, e da quello delle vigilie dell' anno colui, il quale s' ha presa la detta Bolla.*

133.

## CAPITOLO DECIMO, ED ULTIMO,

*In cui si esamina, se sia giovevole ad ogni persona prendersi la detta Bolla della Santa Crociata.*

139.

*R. P. Adeodatus Marone in hac Regia studiorum Universitate Professor revideat autographum enunciati Operis, cui se subscribat, ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium ordinum; & in scriptis referat. Datum Neap. Die 21. Mensis Junii 1784.*

*J. A. Tarsensis C. M.*

*L' Opera intitolata : Dilucidazione su la Santa Bolla della Crociata del Regno di Napoli, non contenendo cosa contraria a' buoni costumi, ed a' diritti della Sovranità, s'imo potersi dare alle stampe.*

*S. Dom. Mag. 22. Giugno 1784.*

*P. Diodato Marone.*

*Die 20. Mensis Septembris 1784. Neapoli.*

*Viso rescripto sua Realis Majestatis sub die 10. Julii currentis anni, ac relatione Reverendi Patris Adeodati Marone, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, Ordine prefata Realis Majestatis.*

*Regalis Camera Sancta Clara providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris; Verum non publicetur nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur quod concordat, servata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.*

*Salamonius. Avena. Caravita. Targiani. Vidit F. R. &c.*

*Illustri Marchio Citus Præsident, & Illustris Marchio Patritius tempore subscriptionis impediti.*

*Admodum Reverendus Dominus D. Aloysius Elefante S  
Tb. Professor reveideat, & in scriptis referat. Die 11.  
Maii 1784.*

*A. Buccì Episcopus Orthosia Vicarius Generalis ..  
Joseph Rossi Canonicus Deputatus.*

*Opusculum hoc, quod mihi expendendum demandasti,  
Princeps Eminentissime, inscriptum Dilucidazione su la  
Bolla della Crociata &c. nihil omnino prae se ferre vi-  
detur, quod Christianorum doctrinae, morumve honestati  
adversetur; Quare, si per te licebit, typis consignari  
posse censeo. Datum Neap. 5. Junii an. 1784.*

*Humillimus, Obsequens. &c.  
Aloysius Elefante.*

*Viso rescripto Domini Revisoris imprimatur.  
A. Buccì Episcopus Orthosia Vicarius Generalis.  
Joseph Rossi Canonicus Deputatus.*

VA1  
1544316